SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 20 gennaio 2011 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Importazione parallela del medicinale «Daflon» *(11A00412)*

Importazione parallela del medicinale «Daflon» *(11A00413)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren Emulgel» *(11A00414)*

Importazione parallela del medicinale «Nimotop» *(11A00415)*

Importazione parallela del medicinale «Brufen» *(11A00416)*

Importazione parallela del medicinale «Glucobay» *(11A00417)*

Importazione parallela del medicinale «Fluimucil» *(11A00418)*

Importazione parallela del medicinale «Zymafluor» *(11A00419)*

Importazione parallela del medicinale «Zymafluor» *(11A00420)*

Importazione parallela del medicinale «Tilavist» *(11A00421)*

Importazione parallela del medicinale «Voltaren Emulgel» *(11A00422)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2010, n. **245**.

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2009 - ed in particolare l'articolo 1, Allegato B;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE;

Vista la direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009;

Vista la direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009;

Valutata, pertanto, la necessità di istituire un sistema di classificazione del rischio, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato I, Parte A, è aggiunto, in fine, il seguente punto: «5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.»;

b) dopo l'Allegato I, sono aggiunti i seguenti:

“ Allegato II

Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo.
Le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo.

Allegato III

Infrazioni

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravità.

1. **Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006**

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione		Grado di gravità (*)		
				IMG	IG	IM
A	**Equipaggio**					
A1	Art. 5, paragrafo 1	Mancato rispetto dell'età minima dei conducenti			X	
B	**Periodi di guida**					
B1	Art. 6, paragrafo 1	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 h in mancanza dell'autorizzazione a una sua estensione a 10 h	9 h<…<10 h			X
B2			10 h<…<11 h		X	
B3			11 h<…	X		
B4		Superamento del periodo di guida giornaliero di 10 h in caso di concessione dell'estensione	10 h<…<11 h			X
B5			11 h<…<12 h		X	
B6			12 h<…	X		
B7	Art. 6, paragrafo 2	Superamento del periodo di guida settimanale	56 h<…<60 h			X
B8			60 h<…<70 h		X	
B9			70 h<…	X		
B10	Art. 6, paragrafo 3	Superamento del periodo di guida accumulato in 2 settimane consecutive	90 h<…<100 h			X
B11			100 h<…<112 h 30		X	
B12			112 h 30<…	X		
C	**Interruzioni**					
C1	Art. 7	Superamento del periodo di guida ininterrotto	4 h 30<…<5 h			X
C2			5 h<…<6 h		X	
C3			6 h<…	X		
D	**Periodi di riposo**					
D1	Art. 8, paragrafo 2	Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo giornaliero Ridotto	10 h<…<11 h			X
D2			8 h 30<…<10 h		X	
D3			…<8 h 30	X		
D4		Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di riduzione concessa	8 h<…<9 h			X
D5			7 h<…<8 h		X	
D6			…<7 h	X		

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione		Grado di gravità (*)		
				IMG	IG	IM
D7		Periodo di riposo giornaliero insufficiente suddiviso inferiore a 3h+9h	3 h+(8 h<…<9 h)			X
D8			3 h+(7 h<…<8 h)		X	
D9			3 h+(…<7 h)	X		
D10	Art. 8, paragrafo 5	Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h in caso di multipresenza	8 h<…<9 h			X
D11			7 h<…<8 h		X	
D12			…<7 h	X		
D13	Art. 8, paragrafo 6	Periodo di riposo settimanale insufficiente ridotto inferiore a 24 h	22 h<…<24 h			X
D14			20 h<…<22 h		X	
D15			…<20 h	X		
D16		Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di mancata concessione del periodo di riposo settimanale Ridotto	42 h<…<45 h			X
D17			36 h<…<42 h		X	
D18			…<36 h	X		
E	**Tipi di pagamento**					
E1	Art. 10, paragrafo 1	Collegamento tra salario e distanza percorsa o volume delle merci Trasportate		X		

2. **Gruppi di infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85**

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	Grado di gravità (*)		
			IMG	IG	IM
F	**Montaggio dell'apparecchio di controllo**				
F1	Art. 3, paragrafo 1	Nessun apparecchio di controllo omologato montato né utilizzato	X		
G	**Utilizzo dell'apparecchio di controllo, della carta del conducente o del foglio di registrazione**				
G1	Art. 13	Apparecchio di controllo non funzionante correttamente (ad esempio: apparecchio di controllo non correttamente sottoposto a controllo, regolato e sigillato)	X		
G2		Apparecchio di controllo utilizzato in modo improprio (mancato utilizzo di una valida carta del conducente, abuso volontario, ecc.)	X		
G3	Art. 14, paragrafo 1	Numero insufficiente di fogli di registrazione a bordo		X	
G4		Modello di foglio di registrazione non omologato		X	
G5		Carta insufficiente per i tabulati a bordo			X
G6	Art. 14, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti	X		
G7	Art. 14, paragrafo 4	Il conducente detiene più di una carta del conducente valida	X		
G8	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente diversa da quella valida	X		
G9	Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta	X		
G10	Art. 14, paragrafo 5	Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni	X		
G11	Art. 15, paragrafo 1	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili			X
G12		Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili	X		
G13		Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario		X	
G14	Art. 15, paragrafo 2	Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente	X		
G15		Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti	X		
G16		Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati			X
G17		Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati			X
G18		Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati	X		
G19		Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto	X		
G20		Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza)	X		

N.	Base giuridica	Tipo di infrazione	Grado di gravità (*)		
			IMG	IG	IM
G21	Art. 15, paragrafo 3	L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo		X	
G22		Uso scorretto del dispositivo di commutazione	X		
H		**Indicazioni da inserire**			
H1	Art. 15, paragrafo 5	Cognome mancante sul foglio di registrazione	X		
H2		Nome mancante sul foglio di registrazione	X		
H3		Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio		X	
H4		Mancanza del luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio			X
H5		Numero della targa mancante sul foglio di registrazione			X
H6		Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione		X	
H7		Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione			X
H8		Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione			X
H9	Art. 15, paragrafo 5, lettera a)	Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo			X
I		**Presentazione dei documenti**			
I1	Art. 15, paragrafo 7	Rifiuto di essere controllato	X		
I2		Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso	X		
I3		Non in grado di presentare registrazioni dei precedenti 28 giorni	X		
I4		Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne è titolare	X		
I5		Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	X		
I6		Non in grado di presentare la carta del conducente	X		
I7		Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	X		
J		**Frodi**			
J1	Art 15, paragrafo 8	Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrati sui fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo	X		
J2		Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che può dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati	X		
J3		Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo (dispositivo di commutazione/cavo, ecc.)	X		
K		**Guasto**			
K1	Art. 16, paragrafo 1	Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati	X		
K2		Non riparato durante il percorso		X	
L		**Inserimento manuale dei dati sui tabulati**			
L1	Art. 16, paragrafo 2	Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono più registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di controllo	X		
L2		Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad hoc	X		
L3		Firma mancante sul foglio ad hoc		X	
L4	Art. 16, paragrafo 3	Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorità competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo	X		

(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore.»
(**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. *(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009)".*
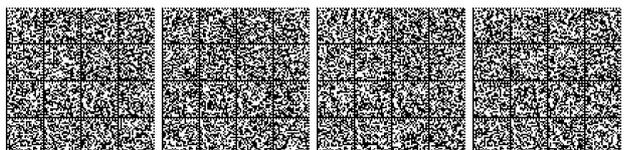
Art. 2.

Definizione dei criteri e delle modalità di classificazione del rischio

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto.

2. L'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, è abrogato.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro dell'interno*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo del comma 1 dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"

e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.»

— Il testo dell'art. 1 e l'Allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3):

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di ade-

guarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
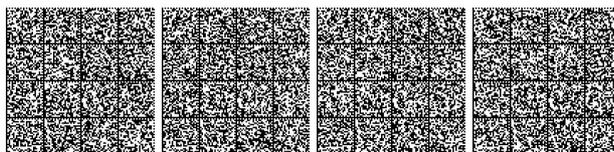
2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa
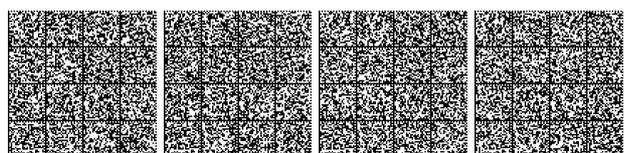
all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (4);

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE.»

— Il regolamento n. 561/2006, 15 marzo 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio è pubblicato nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.

— La direttiva n. 2006/22/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102.

— Il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 (Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2008, n. 218.

— La direttiva 2009/4/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 gennaio 2009, n. L 21.

— La direttiva 2009/5/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 gennaio 2009, n. L 29.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'Allegato I, Parte A, del citato decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come modificato dal presente decreto:

«Allegato I (previsto dall'art. 6, comma 1):

Parte A

Controlli su strada.

Nei controlli su strada occorre verificare almeno i seguenti punti:

1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;

2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;

4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006;

5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.».

Note all'art. 2:

— Il regolamento n. 3821/85 (Regolamento del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada) è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 370.

— Per i riferimenti del regolamento n. 561/2006, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si veda l'art. 1 del presente decreto.

11G0012

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2010, n. **246**.

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione non superiori a novanta giorni, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di pro-

cedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
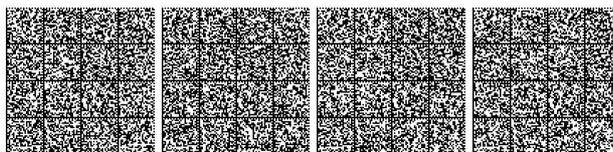
Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 7, ed in particolare i commi 3 e 4 secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante la riorganizzazione del Dipartimento per le Tecnologie e l'innovazione e per effetto del quale lo stesso ha assunto la nuova denominazione di Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 3 agosto 2009 relativo alla riorganizzazione del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010 concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle citate linee di indirizzo, sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 7 ottobre 2010;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica, che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio i cui termini non siano superiori ai novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude con un provvedimento espresso nel termine stabilito nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 novembre 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro per la semplificazione normativa
CALDEROLI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 62

TABELLA

Descrizione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine in giorni
UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, BILANCIO E PERSONALE		
Liquidazione di rimborsi spese o compensi, nel rispetto della normativa vigente, a consulenti o esperti, o per la partecipazione a consigli, comitati o commissioni istituite nell'ambito del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica		60
Esame delle richieste di liquidazione e predisposizione di mandati di pagamento relativi alle spese-liti di competenza del Dipartimento		90
Provvedimenti per la liquidazione delle spese		60
Liquidazioni ed emissioni di ordinativi di pagamento relativi a contratti per fornitura di beni e servizi	Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440; Regio Decreto 23.05.1924 n. 827; DPCM 9.12.2002	60
Liquidazione spese per la partecipazione a convegni	Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440; Regio Decreto 23.05.1924 n. 827; DPCM 9.12.2002	60
UFFICIO COORDINAMENTO TECNICO-OPERATIVO, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI FINANZIAMENTI		
Rilascio certificato di regolare esecuzione	D.P.C.M. n. 9 dicembre 2002	30
Istruttoria amministrativa per la sottoscrizione di accordi di programma quadro	Delibera CIPE n. 17/2003	30
Istruttoria proposte sottoposte all'approvazione del tavolo dei sottoscrittori per la modifica degli APQ	Delibera CIPE 29/1997	30

Descrizione del procedimento amministrativo	Riferimenti normativi	Termine in giorni
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO		
Servizio per l'attività normativa, contenzioso e comunicazione	.	
Relazione all'Avvocatura dello Stato sui ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione	.	30
Relazione all'Avvocatura dello Stato sui ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione		5
Richiesta pareri all'Avvocatura generale dello stato		5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«Art. 7 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 2 *(Conclusione del procedimento)*. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.

8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.».

— Il decreto legislativo 30 luglio1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2002, n. 207, supplemento ordinario.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2009, recante: «Modifiche agli articoli 2, 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2009, n. 128, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 3 agosto 2009, recante: «Organizzazione del Dipartimento della digitalizzazione della pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 novembre 2009, n. 270, supplemento ordinario.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 12 gennaio 2010, recante «Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione dell'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° aprile 2010, n. 76, supplemento ordinario.

11G0011

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2010.

Affidamento della gestione dell'amministrazione dell'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ad una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che dall'esito degli accertamenti svolti dall'apposita commissione d'indagine costituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;

Considerato che tali ingerenze pregiudicano interessi primari della collettività ed espongono l'azienda stessa a pesanti condizionamenti, compromettendone la libera determinazione ed il buon andamento;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio al regolare funzionamento dei servizi e costituisce pericolo per lo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento della gestione, si rende necessaria la nomina di una commissione straordinaria per l'amministrazione dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia;

Visto l'art. 143 e l'art. 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia (Vibo Valentia) è affidata per la durata di diciotto mesi alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Gerardina Basilicata - viceprefetto;

dott. Nunzio Naso - magistrato in quiescenza;

dott. Marco Serra - dirigente area II.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita le attribuzioni del direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia fino all'insediamento dell'organo ordinario a norma di legge nonché ogni altro potere ed incarico connesso.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ministeri istituzionali, registro n. 21, Interno, foglio n. 18

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia è inserita in un contesto socio ambientale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata che mira ad ingerirsi nelle attività economiche e nella gestione della cosa pubblica.

Allo scopo di verificare la sussistenza di fenomeni di condizionamento e di infiltrazione della criminalità organizzata nell'ambito delle attività gestionali dell'azienda sanitaria provinciale, anche a seguito di elementi indiziari forniti dalle forze dell'ordine, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto del 13 febbraio 2010 i cui effetti sono stati prorogati con provvedimento del 13 maggio 2010, ha disposto l'accesso presso quell'ente, per gli accertamenti conseguenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della

Repubblica presso il tribunale di Vibo Valentia e del rappresentante del procuratore distrettuale di Catanzaro, ha redatto l'allegata relazione in data 24 settembre 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su forme di condizionamento ed ingerenza della criminalità organizzata di tipo mafioso nei confronti dei vertici della struttura dirigenziale dell'azienda sanitaria provinciale, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento.

La relazione prefettizia evidenzia che l'azienda sanitaria provinciale, nel quinquennio 2005-2010, ha vissuto un rilevante periodo d'incertezza della gestione, che ha notevolmente pregiudicato la funzionalità e la credibilità dell'intera struttura, non consentendo di avviare la necessaria opera di risanamento. Sul finire dei lavori della commissione d'indagine, con provvedimento del presidente della giunta regionale della Calabria in data 23 luglio 2010, è stato nuovamente preposto al vertice dell'azienda sanitaria un commissario straordinario. Nel suddetto periodo si sono infatti succeduti organi di gestione ordinaria e straordinaria, nominati dall'amministrazione regionale, i cui rapporti di successione sono stati contrassegnati da accesi contrasti che, in un caso, hanno dato luogo anche ad azioni giudiziarie. In tale condizione l'elemento di continuità è stato rappresentato dalla presenza costante di alcune figure di dirigenti sanitari che, anche per la loro collocazione strategica all'interno delle strutture, hanno assunto nel tempo un ruolo di preminente importanza, tradottasi in situazioni conflittuali, che hanno contribuito ad acuire le tensioni che hanno pregiudicato la funzionalità delle strutture.

L'attività d'accesso in primo luogo ha riscontrato un contesto generale di illegalità nei molteplici settori dell'azienda sanitaria sia per quanto attiene il personale che gli affidamenti di appalti, servizi e forniture. La mancanza di rispetto delle procedure previste dall'ordinamento vigente non possono essere riferite tutte all'infiltrazione mafiosa, pur riscontrata. È però la condizione necessaria e, sebbene possa apparire contraddittorio, anche la conseguenza del condizionamento mafioso. È infatti evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, la penetrazione mafiosa non può che essere assicurata dal ricorso alla forza. Ben più agevole è il sistema di penetrazione quando ci si trova di fronte al disordine organizzativo, allo sviamento dell'attività di gestione, alla mancanza di rispetto generalizzata delle procedure amministrative, quando si ripetono casi di corruzione e di turbative d'asta. Così l'illegalità fa da schermo all'infiltrazione delle cosche locali. Nello stesso tempo, la presenza all'interno del sistema di gestione dell'azienda sanitaria di elementi legati alla criminalità organizzata non ispira certo a comportamenti virtuosi, per cui l'inquinamento alimenta se stesso e fa cresce l'illegalità comune e quella criminale in maniera esponenziale.

Viene poi messo in rilievo dalla relazione prefettizia che diversi settori dell'azienda sanitaria hanno risentito del condizionamento attuato dalla locale criminalità organizzata, caratterizzata da sodalizi particolarmente pericolosi e violenti, le cui penetrazioni nel territorio vibonese sono già state evidenziate in occasione delle indagini svolte per lo scioglimento di alcuni consigli comunali insistenti nell'ambito della provincia.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno tratto il loro fondamento dai procedimenti giudiziari che hanno interessato diversi settori della A.S.P., oltreché dall'indagine conoscitiva condotta dalla Guardia di finanza su incarico dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione con la quale, già nell'anno 2007, veniva evidenziato che la gestione dell'attività dell'azienda sanitaria era stata fatta oggetto di deviazione a fini diversi dall'interesse pubblico. L'organo ispettivo ha attualizzato i risultati di tali lavori e, con riferimento ad un arco temporale che copre gli anni 2007, 2008, 2009 ed i primi mesi del 2010, ha preso in esame l'intero andamento gestionale ed operativo dell'azienda sanitaria, con particolare riferimento ad un accertamento sull'organo di vertice, sui dirigenti e i dipendenti in servizio presso la struttura A.S.P., sugli appalti di lavori ed i contratti di forniture.

Vengono messi in luce una serie di elementi di criticità, quali la presenza di esponenti della criminalità organizzata tra il personale dipendente della A.S.P. e quello in servizio presso le ditte che gestiscono il servizio ristorazione; illegittimità ed irregolarità nelle procedure di gara degli appalti; condotte di dirigenti che, come emerso anche da atti redatti da organi investigativi e giudiziari, hanno favorito l'aggiudicazione di appalti a ditte riconducibili, direttamente o indirettamente, ad elementi di spicco della locale criminalità organizzata.

Per quanto riguarda il personale, sono stati individuati tra i dipendenti dell'A.S.P. di Vibo Valentia, lavoratori subordinati con precedenti specifici per associazione mafiosa, parenti di boss locali oppure ritenuti collegati alle cosche che operano in quel territorio. Anche tra il personale che lavora nelle ditte erogatrici di servizi sono stati individuati soggetti con precedenti specifici, allo stesso modo di alcuni che forniscono prestazioni di lavoro interinale. Siffatta situazione non si esaurisce con il coinvolgimento dei livelli più bassi dei prestatori d'opera, ma anche funzionari e dirigenti sia amministrativi che sanitari hanno precedenti penali e frequentazioni accertate con esponenti della criminalità organizzata.

In merito invece alle aggiudicazioni, è stata individuata la ricorrenza di quegli elementi indiziari che connotano i sistemi di gestione illegale delle procedure ad evidenza pubblica che sia sul piano investigativo, la direzione nazionale antimafia, che amministrativo, l'autorità per gli appalti pubblici, hanno più volte segnalato: ribassi elevati che raggiungono quasi il 50%, la lottizzazione di opere unitarie, la presenza ripetitiva delle medesime ditte a gare diverse con un avvicendamento delle stesse nelle aggiudicazioni, la riferibilità di aziende a cosche mafiose locali.

In particolare, l'indagine svolta con riferimento al servizio mensa, affidato per la durata di sei anni ad un'associazione temporanea di imprese, ha evidenziato, in relazione al periodo di riferimento, alcune violazioni delle disposizioni concernenti la proroga dei contratti. Nella delibera con la quale venne disposta la proroga del menzionato servizio vengono, infatti, richiamate generiche ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse, mentre la normativa di settore dell'epoca disponeva un generale divieto per la pubblica amministrazione di rinnovare le convenzioni giunte a scadenza e solo per i contratti già scaduti era consentito il rinnovo per il tempo necessario alla stipula dei nuovi.

Illegittimità sono state accertate anche per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni in materia di legislazione antimafia, atteso che tra la documentazione acquisita venivano rinvenute esclusivamente autocertificazioni, mentre il decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998, normativa in vigore nel periodo di riferimento, disponeva che solamente i contratti relativi a lavori dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, potevano essere stipulati previa acquisizione di apposita dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza, nei propri confronti, di cause di divieto di cui alla legge n. 575/1965. L'organo ispettivo ha, al riguardo, posto in rilievo che a carico del titolare di una delle ditte componenti l'ATI aggiudicatasi l'appalto del servizio mensa sussistevano precedenti relativi a reati di diversa tipologia. Aspetti sintomatici del condizionamento della struttura sanitaria possono altresì ricavarsi dalla circostanza che le società che, nel tempo, si sono aggiudicate l'appalto del servizio suddetto hanno sempre utilizzato, anche nel periodo successivo alla proroga, numerosi dipendenti con precedenti penali, alcuni dei quali legati alla locale cosca.

In merito agli appalti relativi all'impiantistica termo-idraulica, le attività investigative svolte dalla Guardia di finanza e prese in esame dalla commissione d'accesso hanno riscontrato l'esistenza di un sistema consolidato per veicolare le gare d'appalto a favore di ditte riconducibili ad un sodalizio mafioso operante a Vibo Valentia. Era emerso infatti che alcuni dirigenti *pro tempore*, con ruoli di vertice nell'azienda sanitaria, hanno permesso di gestire, quasi in un regime di monopolio, la quasi totalità delle forniture di beni e servizi a favore di aziende direttamente amministrate da esponenti di spicco dei clan locali o da loro stretti con-

giunti. Anche una gara indetta recentemente per la fornitura di impianti di climatizzazione è stata provvisoriamente aggiudicata, come risulta dalla relazione della Guardia di finanza del 20 ottobre 2010, ad una ditta il cui titolare ha legami di parentela con soggetti indiziati per associazione per delinquere e concorso in omicidio.

Ancor più significativa è la vicenda relativa all'appalto per la costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia. L'indagine svolta dalla procura della Repubblica di Vibo Valentia ha portato, nel 2005, al sequestro del cantiere del nuovo ospedale, all'emissione di numerosi avvisi di garanzia ed ha comportato la condanna, per la quale è pendente ricorso in appello, del direttore generale *pro tempore* della A.S.P., al momento sospeso dal servizio. La menzionata indagine giudiziaria ha riguardato reati per associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, finanziamenti illeciti ai partiti, posti in essere al fine di favorire il soggetto aggiudicatosi l'appalto per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero. L'organo ispettivo ha, inoltre, messo in rilievo che i lavori per la costruzione del presidio ospedaliero sono stati successivamente affidati in subappalto ad una ditta con sede in Vibo Valentia, risultata positiva ai controlli antimafia.

La condizione di permeabilità e di condizionamento, oltreché di diffusa illegalità, è emersa anche all'esito degli accertamenti concernenti l'affidamento dei lavori edili e di ristrutturazione ove, con riferimento al periodo 2004-2005, è stata evidenziata una costante ripartizione dei lavori in più lotti, al fine di eludere la vigente normativa in materia ed una disapplicazione delle disposizioni sul cottimo circa il numero minimo delle imprese da invitare alle gare. La relazione prefettizia ha messo in luce che, negli appalti, si sono ripetutamente alternate alcune ditte con modalità tali da delineare l'esistenza di un disegno spartitorio, in attuazione del quale taluni lavori venivano aggiudicati a determinate società, mentre negli appalti successivi risultavano aggiudicatarie le ditte che avevano partecipato senza successo alle gare precedenti. È stato, inoltre, messo in rilievo che in tali procedure componenti della commissione di gara erano, unitamente ad altri, l'allora direttore amministrativo, attualmente in servizio con altro incarico, ed un dirigente amministrativo condannato nel 2009 ad un anno e sei mesi di reclusione ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici per fatti attinenti alle gare d'appalto.

Aspetti sintomatici dell'ingerenza posta in essere dalle locali consorterie nei confronti della dirigenza della struttura sanitaria sono altresì rinvenibili nelle procedure di affidamento dei lavori in economia, ove per alcuni lavori relativi ad interventi di ristrutturazione, eseguiti a breve distanza di tempo tra loro, sono stati disposti frazionamenti artificiosi, disattendendo le disposizioni della normativa di settore che vieta di assegnare a trattativa privata, in tempi successivi, lotti appartenenti alla medesima opera. È stata messa in rilievo, anche in questo caso, una ripetuta elusione delle disposizioni sul cottimo. Al fine di verificare il perdurare delle irregolarità e delle illegittimità poste in essere negli anni passati, l'organo ispettivo ha inoltre analizzato le procedure relative agli appalti per lavori di manutenzione edilizia e impiantistica affidati nel periodo 2006-2010. L'analisi delle delibere e dei mandati di pagamento disposti dall'organo di vertice ha evidenziato che tra le società aggiudicatesi nel periodo recente le gare d'appalto suddette, ve ne sono due il cui assetto societario è riconducibile ad esponenti della locale consorteria. I caratteri dell'ingerenza di ambienti controindicati nelle strutture dell'azienda ospedaliera hanno trovato conferma nelle indagini disposte dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, nelle quali viene fatto riferimento alle infiltrazioni della locale cosca ed in particolare alla capacità di questa di controllare gli appalti afferenti a forniture presso l'azienda ospedaliera di Vibo Valentia.

Segnali evidenti di infiltrazione mafiosa sono emersi dalle indagini svolte dalla commissione d'accesso che ha costatato un ricorso sistematico a soggetti privati nel settore che gestisce i servizi sanitari di emergenza - ambulanze. Infatti, sebbene per il servizio ambulanze esista una struttura interna, è stato fatto ricorso, con un incremento rilevante dei costi di gestione, a privati che, peraltro, si avvalgono di medici in organico presso la A.S.P. Nel corso degli anni i vertici dell'azienda non sono stati in grado di porre rimedio a tale situazione. Come rilevato dagli stessi dirigenti nelle audizioni disposte dalla commissione d'indagine, tale stato di cose ha dato luogo ad una situazione peculiare ove imprese di onoranze funebri operanti sul territorio hanno costituito delle associazioni ONLUS che gestiscono il servizio ambulanze.

Gli accertamenti svolti hanno, inoltre, rivelato che una delle suddette associazioni è rappresentata da un infermiere dipendente della A.S.P., mentre a carico di molti componenti dei consigli di amministrazione delle organizzazioni affidatarie, anche associazioni di volontariato, gravano precedenti penali tra i quali quello di associazione per delinquere.

La presenza numerosa, riscontrata nella A.S.P., di persone fisiche e giuridiche, collegabili in maniera diretta o indiretta alle cosche criminali locali, rappresenta solo un sintomo, seppure ampio, di una penetrazione capillare della mafia calabrese nel sistema sanitario della provincia di Vibo Valentia. Le evidenze specifiche individuate dalla commissione d'accesso sono il segnale chiaro e convincente dell'infiltrazione mafiosa. L'ampiezza del condizionamento va dedotta dal fatto che, nonostante il metodo privilegiato dalla criminalità organizzata in Calabria, specie nelle sue attività produttrici di ricchezza, sia sempre quello del non apparire, di agire sempre di nascosto, di non farsi riconoscere, siano emersi tanti elementi univoci e convergenti circa la presenza condizionante dei clan nell'azienda sanitaria di Vibo.

Per queste ragioni, gli indizi di ingerenza mafiosa nella gestione amministrativa della struttura sanitaria, analiticamente e dettagliatamente esaminati nella relazione del prefetto, portano a ritenere sussistenti i presupposti previsti dalla legge per l'intervento dello Stato mirato a prevenire ed a contrastare il fenomeno dell'infiltrazione della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione locale, a ripristinare la legalità ed a recuperare la struttura pubblica ai propri profili istituzionali.

La compromissione delle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione di diritti fondamentali, da un lato, nonché la finalità della misura di rigore sotto il duplice profilo della repressione del fenomeno inquinante e del recupero dell'ente ad una gestione ordinaria delle proprie attività e ad un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, rappresentano gli ambiti entro i quali si articola la previsione recata dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabile, in virtù del rinvio operato dal successivo art. 146, anche agli organi delle aziende sanitarie provinciali.

Per le considerazioni suesposte si ritiene necessario provvedere ad eliminare ogni motivo ulteriore di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi delle comunità comprese nell'ambito territoriale di utenza dell'azienda sanitaria.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione del fenomeno inquinante, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire anche quando sia già stato disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia con conseguente affidamento, per la durata di diciotto mesi, della gestione dell'ente ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite competenze specifiche e metodologie d'intervento finalizzate a garantire nel tempo la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI
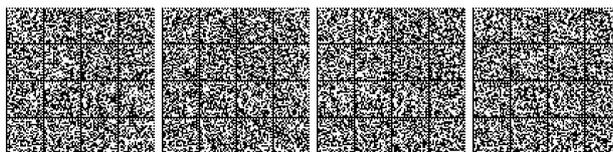
Prefettura di Vibo Valentia

Ufficio territoriale del Governo

Prot. 500/2-2/R/2010/O.E.S. Vibo Valentia, 24 settembre 2010

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

R O M A

OGGETTO: Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia- Proposta di scioglimento. Articolo 143,2° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n.94-

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, negli scorsi mesi, è stata sottoposta ad approfonditi accertamenti volti a verificare se la sua vita amministrativa e gestionale abbia subito interferenze e/o condizionamenti da parte della criminalità organizzata tali da comprometterne la libera determinazione e l'imparzialità o da pregiudicarne il buon andamento e la regolarità delle funzioni e dei servizi.

Tali accertamenti hanno avuto, come presupposto storico, un'indagine svolta, nell'anno 2007, dal Comando Nucleo Speciale Tutela Pubblica Amministrazione della Guardia di Finanza, su incarico dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della Pubblica Amministrazione. A conclusione delle attività d'indagine, venne predisposta una relazione (All.1) con la quale molti elementi di criticità vennero posti in evidenza. "OMISSIS"

Nel prendere atto degli esiti della suddetta indagine, ed al fine di verificare se le criticità poste in evidenza permanessero nell'attualità anche in relazione ai pregiudizi ed ai condizionamenti sanzionati dagli articoli 143-146 del Testo Unico degli Enti Locali, sono stati acquisiti elementi informativi preliminari, utili all'avvio delle attività di accesso antimafia che la commissione d'indagine ha concluso nei termini di legge.

Esperite le funzioni attraverso una vasta ed articolata disamina di atti e di documentazioni amministrative, nonché mediante approfondite verifiche, effettuate anche con audizioni di un notevole numero di funzionari amministrativi e sanitari, la commissione d'indagine ha concluso le indagini nei termini di legge.

Premesso quanto sopra, si rileva come diversi settori della vita dell'ente risentono pesantemente di un forte e pervasivo condizionamento della criminalità organizzata vibonese con particolare riguardo per alcuni gruppi mafiosi che, in modo evidente, occupano settori vitali dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia.
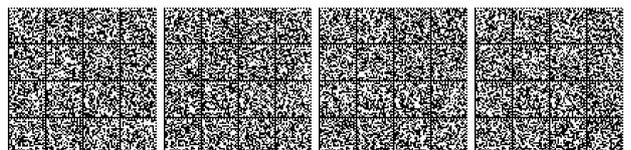
Dalle indagini emerge che, praticamente in ogni settore della vita aziendale, sono presenti alcune fra le maggiori cosche attive sul territorio "OMISSIS"

Personale dipendente.

Dalle indagini emerge che le famiglie mafiose dei LO BIANCO , dei LA ROSA e dei GASPARRO/FIARE' risultano essere in rapporti di relazione diretta e/o indiretta con personale dipendente dell'A.S.P "OMISSIS"

2. Personale dipendente dalla ditta erogatrice del servizio di ristorazione ai degenti.

Anche fra il personale addetto ai servizi di ristorazione risultano soggetti pregiudicati con rilevanti precedenti e rapporti con la criminalità locale. Dalle attività svolte è emerso che le aziende vincitrici dell' appalto di somministrazione pasti presso in presidi ospedalieri dell'ASP di Vibo Valentia,(nonché presso le mense scolastiche del comune capoluogo) hanno sempre utilizzato personale dipendente risultato poi essere direttamente collegato alla consorteria criminale operante nel territorio di san Gregorio d'Ippona denominata "*cosca Gasparro-Fiarè*". "OMISSIS"

3.Personale assunto tramite la società di lavoro interinale Obiettivo Lavoro.

Molti dipendenti assunti tramite la società di lavoro interinale obiettivo lavoro, filiale di Lamezia Terme, risultano gravati da precedenti penali, e segnalati per frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata con particolare riguardo per accertati rapporti esistenti con il clan Lo Bianco . "OMISSIS"

4. Funzionari e dirigenti

Anche la compagine dirigenziale dell'A.S.P. risulta, per alcuni dei suoi componenti, connotata da posizioni di particolare interesse ai fini dell'applicabilità delle richiamate norme del T.U.E.L.. "OMISSIS"

5.Fornitura del servizio di ristorazione ai degenti ricoverati nella casa di cura per anziani di Vibo Valentia, nei quattro Presidi Ospedalieri e ai dipendenti degli stessi.

Le attività d'indagine hanno fatto emergere molteplici irregolarità relative al servizio in questione, con particolare riguardo per le procedure connesse all'appalto per l'affidamento del servizio mensa, "OMISSIS".

6. Appalti relativi ad impiantistica termo-idraulica -

Nel contesto investigativo è stata riscontata l'esistenza di un consolidato "*sistema*" per veicolare le gare d'appalto a favore di ditte riconducibili al sodalizio mafioso dei "LO BIANCO", operante in Vibo Valentia.
I soggetti malavitosi denunciati, beneficiavano della condotta omissiva di alcuni dirigenti *pro-tempore* del succitato Ente, rivestenti ruoli apicali, i quali anno permesso, nel periodo in esame, di

gestire, in regime di monopolio, la quasi totalità dell'assegnazione degli appalti afferenti la fornitura di beni e servizi (in particolare nel settore termo-idraulico), all'interno dell'A.S. n. 8 di Vibo Valentia, veicolando tali appalti a ditte riconducibili alla cosca LO BIANCO, determinando, in tal modo, turbative atte a condizionare la regolarità delle medesime gare, arrecando, nel contempo, un ingiusto danno alle altre ditte partecipanti.

"OMISSIS"

7.Costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia.

In merito all'appalto per la costruzione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Vibo Valentia, aggiudicato a un'impresa pugliese, si rappresenta che l'intera documentazione è stata posta sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia. In particolare, l'Autorità Giudiziaria ha accertato alcuni episodi di corruzione, contestati nell'ambito dell'operazione "Ricatto", di cui si è trattato in precedenza, e che, come s'è detto, aveva portato, nel settembre 2005, all'emissione di avvisi di garanzia e al sequestro del cantiere, dove si stava costruendo il nuovo ospedale."OMISSIS".

Successivamente, il Consorzio per lo Sviluppo degli Insediamenti Tecnologici Infrastrutturali Ecoambientali di Bitonto (BA), appaltava i lavori alla Ditta EDILTRASPORT dei F.lli EVALTO S.a.s. con sede a Vibo Valentia, la cui autorizzazione, però, veniva successivamente revocata dalla Prefettura per "informazioni antimafia interdittive nei confronti dell'impresa". "OMISSIS"". La citata società, sulla base di accordi pregressi con il Consorzio risultato vincitore dell'appalto, avrebbe dovuto realizzare l'intera opera del nuovo presidio ospedaliero di Vibo Valentia.

8. Lavori di ristrutturazione in economia

L'esame dei dati relativi all'affidamento dei lavori edili di ristrutturazione dei vari presidi hanno fatto emergere, fin dagli accertamenti condotti dall'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri illeciti nella Pubblica Amministrazione, che sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione in economia ripartiti in più lotti, disattendendo gli obblighi della normativa che vieta di assegnare a trattativa privata, in tempi successivi, lotti appartenenti alla medesima opera; "OMISSIS"

Le situazioni sopra descritte si sono verificate soprattutto per lavori, i quali, pur avendo lo stesso oggetto (ristrutturazioni) ed eseguiti a breve distanza di tempo, sono stati appaltati frazionatamente, benché abbiano riguardato il medesimo plesso ospedaliero.

Al fine di verificare l'attualità delle condotte poste in essere negli anni passati, in data 28/05/2010 sono stati acquisiti presso l'ASP di Vibo Valentia, "OMISSIS" le procedure di appalto ritenute più significative. Dall' esame dei fascicoli di cui sopra emergeva che tra le ditte che avevano di recente intrattenuto rapporti economici con l'ASP e/o che si erano aggiudicati alcune gare d'appalto vi erano "OMISSIS", ditte collegate a locale cosca.

9.Servizi sanitari di emergenza-SUEM 118

Nel corso dell'attività di indagine svolta dalla Commissione in oggetto, è stato preso in esame il ricorso sistematico ,da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale, a soggetti privati (imprese e

associazioni – ONLUS) per il servizio di ambulanza, nei casi in cui il S.U.E.M. non sia in grado di far fronte alle esigenze con il proprio personale e mezzi (ad esempio: per guasti alle ambulanze e/o per particolari esigenze limitate nel tempo, quali l'attivazione di posti di pronto soccorso nel periodo estivo ecc..).
In particolare, sono emerse infiltrazioni da parte della criminalità organizzata "OMISSIS"
//////////////////////////////

Le risultanze dell'indagine svolta dalla Commissione d'accesso "OMISSIS" sono state oggetto di approfondita disamina nel corso della riunione del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica, tenutasi il 23 settembre u.s. ed a cui hanno partecipato anche il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia ed il rappresentante del Procuratore Distrettuale di Catanzaro.

Dal verbale emerge che tutti i componenti del consesso hanno espresso parere favorevole alla proposta di scioglimento, ex art. 143 del TUEL, dell'ASP di Vibo Valentia. "OMISSIS"

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni prescritte dall'Ordinamento, con la presente si propone lo scioglimento degli organi dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia ai sensi del comb. disp. artt. 143-146 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, come modificato dall'art.3, comma 20, della legge 15 luglio 2009 n.94.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata , in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi fatta salva l'eventuale proroga di legge.

Il Prefetto: LATELLA

11A00460

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Procopio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Procopio (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di San Procopio;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Procopio, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Procopio (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Salvatore Concetto Francesco Fortuna - vice prefetto aggiunto;

dott. Antonio Scozzese - dirigente di area I a riposo;

dott.ssa Carla Fragomeni - direttore amministratore contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 21, foglio n. 17

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Procopio (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di specifica attività investigativa condotta dalla locale Procura della Repubblica, nel mese di giugno sono stati tratti in arresto, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Reggio Calabria, il sindaco del comune di San Procopio ed un consigliere di minoranza.

Nell'ambito di tale procedimento il primo cittadino risulta indagato per il reato di trasferimento fraudolento dei beni avendo concorso, unitamente ad altri, nell'attribuzione fittizia dell'intestazione, della titolarità e della gestione di una casa di cura al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e per agevolare l'attività dell'organizzazione malavitosa egemone, avvalendosi di modalità associative, mentre il consigliere comunale risulta indagato per l'attribuzione fittizia di un lido e di un ristorante.

In relazione a tale vicenda ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 6 luglio, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 59, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Reggio Calabria, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria, ha redatto l'allegata relazione in data 28 settembre 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

I lavori svolti dalla commissione d'indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

L'organo ispettivo ha evidenziato come, sebbene la limitata estensione territoriale dell'ente avrebbe dovuto consentire, a coloro che rivestono cariche pubbliche, di avere piena conoscenza della realtà locale in cui operano e di adottare misure che assicurino una convivenza democratica gli amministratori, indipendentemente dalla compagine politica di appartenenza, non hanno posto in essere una effettiva presa di distanza da ambienti controindicati.

Le intercettazioni ambientali disposte dall'autorità giudiziaria hanno fatto emergere che la stessa cosca ha fortemente condizionato le elezioni amministrative avvenute nel mese di maggio 2007, con il fine di favorire la candidatura e l'elezione di colui che, all'esito delle consultazioni stesse, verrà effettivamente eletto sindaco.

Il legame dell'organo di vertice con la locale cosca risale già al 2001, come risulta da una denuncia per aver favorito la latitanza di elementi di spicco della criminalità organizzata.

Nella relazione prefettizia viene messo in rilievo che, allo scopo di evitare episodi di dissenso della cittadinanza, già manifestati nelle precedenti elezioni con lo scrutinio di numerose schede bianche, nelle elezioni del 2007 l'organizzazione malavitosa locale ha appositamente sottoscritto una seconda lista. Tale lista, formalmente contrapposta a

quella che risulterà poi vincente, è stata un espediente in quanto vi erano inserite persone vicine al futuro sindaco ed alla stessa cosca.

Viene evidenziato che il raggiunto accordo elettorale ha dato luogo a precise promesse di vantaggi nell'aggiudicazione di appalti pubblici, nonché nell'esecuzione di lavori relativi ad una casa per anziani.

L'attività d'accesso ha altresì riscontrato un contesto generale di diffusa illegalità, elemento che costituisce una delle condizioni tipiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, essendo evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, l'infiltrazione mafiosa si manifesta con il ricorso a sistemi coercitivi, diversamente la penetrazione risulta più agevole a fronte del disordine organizzativo, dello sviamento dell'attività di gestione, alla mancanza di rispetto generalizzata delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Nel settore degli appalti di lavori e forniture l'ente locale ha operato un ricorso pressoché costante all'affidamento diretto dei lavori, tipologia alla quale è possibile ricorrere esclusivamente in casi determinati, supportati da adeguata motivazione. Le procedure analizzate evidenziano, inoltre, una ripetuta violazione delle disposizioni previste dalla normativa di settore, in particolare per quanto attiene la mancata predisposizione dell'elenco delle ditte fiduciarie e l'inosservanza dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento negli incarichi. Tali lavori sono sostanzialmente stati affidati a due sole ditte, per una delle quali sono state verificate frequentazioni degli amministratori con ambienti controindicati, mentre la compagine proprietaria dell'altra società è riconducibile ad esponenti della locale cosca.

Anche per quanto attiene i lavori qualificati come somme urgenze vengono messi in rilievo profili di illegittimità, atteso che la tipologia dei lavori descritti nelle determinazioni analizzate dall'organo ispettivo non rientra in quella individuata dal quadro normativo di riferimento.

Segnali evidenti di una condizione di generale disordine organizzativo attengono alla predisposizione degli atti di gestione, in relazione ai quali è stato evidenziato che alcune delibere, sebbene registrate, non sono mai state redatte, mentre su altre sono state riscontrate cancellature sui documenti originali.

Elementi sintomatici di un condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata sono rinvenibili nel rilascio, in violazione delle norme in materia di urbanistica e di governo del territorio, di un permesso di costruire al figlio di un noto esponente della cosca dominante.

La condizione di permeabilità e condizionamento è stata altresì rilevata nel settore che si occupa delle attività socio assistenziali. In particolare il progetto per la realizzazione dei servizi domiciliari a sostegno di nuclei familiari in condizioni di disagio, attuato con finanziamento regionale, è stato assegnato direttamente ad un'associazione con sede in Reggio Calabria senza che sia stata predisposta una procedura ad evidenza pubblica. Nessuna procedura è stata avviata per la selezione delle operatrici e dei beneficiari del menzionato servizio domiciliare, atteso che l'organo ispettivo non ha rinvenuto alcuna documentazione comprovante lo svolgimento di un'idonea forma di pubblicità, anche con riferimento ai criteri o ai requisiti necessari per beneficiare del servizio. Le verifiche svolte hanno mostrato che tre, delle sei persone che complessivamente hanno usufruito del servizio in questione, presentano stretti legami di parentela con gli amministratori locali o con i dipendenti del comune.

La commissione d'indagine ha messo in rilievo alcune illegittimità poste in essere nella procedura per il conferimento dell'incarico di dirigente dell'area economico finanziaria, sottoscritto dal sindaco e non dal responsabile dell'area competente. Inoltre, è stata accertata una indebita commistione tra il potere di indirizzo riservato agli organi politici e quello di gestione riservato all'apparato dirigente, tradottasi in una sovrapposizione dell'attività del sindaco che ha assunto la responsabilità di servizi comunali compresi nell'area economico finanziaria.

L'accesso ispettivo ha inoltre rilevato la mancanza di un'adeguata politica di indirizzo, ed un carente esercizio del potere di impulso e controllo da parte degli amministratori locali nella gestione dell'ente. In particolare, per quanto attiene al settore tributi, benché il comune di San Procopio sia stato dichiarato ente dissestato all'indomani delle elezioni amministrative del 2007, nessuna adeguata iniziativa è stata adottata al fine di porre rimedio alle problematiche che avevano portato l'ente al dissesto finanziario. Non sono state infatti poste in essere direttive o provvedimenti al fine di riorganizzare i servizi tributari ed allo stesso tempo migliorare l'attività di accertamento e riscossione delle relative entrate. Non sono stati peraltro approvati i ruoli relativi alle entrate degli anni 2008 e 2009, con conseguente inattendibilità delle somme iscritte nei relativi bilanci; il che rappresenta un segnale tangibile della mancata volontà, da parte degli amministratori comunali, di avviare un'effettiva opera di riorganizzazione dell'ente comunale.

Le evidenziate forme di ingerenza della criminalità organizzata, analiticamente e dettagliatamente esaminate nella relazione del prefetto, unitamente al venir meno da parte degli organi elettivi ai propri doveri di vigilanza e controllo sull'apparato gestionale amministrativo, hanno comportato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di San Procopio, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Procopio (Reggio Calabria) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 10 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Prot. nr. 2438/2010/Segr.Sic. 28 Settembre 2010

Al Ministero dell'Interno
Gabinetto del Ministro
R O M A

OGGETTO **Amministrazione comunale di SAN PROCOPIO - Proposta di applicazione dell'art. 143 del D. Lgs 18 agosto 2000, nr. 267**

Il Comune di SAN PROCOPIO, situato sul versante tirrenico di questa provincia, ha un'estensione di 10 kmq con una popolazione di circa 700 abitanti, la cittadina è un centro agricolo la cui economia si basa sull'agricoltura e sull'artigianato.

L'attuale Amministrazione Comunale di SAN PROCOPIO si è insediata dopo le elezioni amministrative del 27 e 28 maggio 2007, che hanno visto la affermazione di una coalizione di centro destra, con candidato a Sindaco ... OMISSIS....

Nella mattinata del 23 giugno u.s., in esecuzione di ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, relativa al proc. pen....OMISSIS..., a seguito di un'inchiesta condotta dalla locale Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, sono stati arrestati, tra gli altri, il Sindaco del Comune di SAN PROCOPIO, costituitosi lo stesso giorno, ed il consigliere di minoranza ...OMISSIS....

Nell'ambito di detto procedimento, ...OMISSIS... risulta indagato per il reato di trasferimento fraudolento di beni, ai sensi degli artt. 81, 110 c. p., 12 quinquies legge 7/8/1992 nr. 356 e 7 legge 12/7/1991 nr. 203, per aver concorso con altri, tra cui ...OMISSIS...., nell'attribuzione fittizia dell'intestazione, della titolarità e della gestione di una casa di cura, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, di agevolare l'attività della ...OMISSIS... avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c. p., e di conseguire le finalità

della stessa associazione; è ritenuto, inoltre, partecipe dell'associazione criminale facente capo ...OMISSIS... risulta essere uomo di fiducia ed accompagnatore abituale di ...OMISSIS... .

Dalle indagini, è emerso pure che le elezioni amministrative... OMISSIS...sono state condizionate dalla criminalità organizzata e che è stata presentata una lista "civetta", nella quale era pure candidato ... OMISSIS ... .

In relazione alla vicenda giudiziaria succitata, con il d. p. nr. 41029/Area II del 24 giugno c. a. si è proceduto alla sospensione di diritto ... OMISSIS ... dalla carica di Sindaco del Comune di SAN PROCOPIO, in quanto destinatario della anzidetta misura cautelare della custodia in carcere, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. nr. 267/2000.

Si soggiunge che l'ordinanza di custodia cautelare ha evidenziato pure ... OMISSIS ... .

Detto assunto è confermato dal ... OMISSIS ... dal quale, tra l'altro, emerge che:

- ... OMISSIS ... è stato controllato in numerose occasioni con persone controindicate e, in particolare, ... OMISSIS ... ;
- il consigliere ... OMISSIS ... con soggetti controindicati e di interesse operativo.

La vicenda dell'Amministrazione comunale in parola, non disgiunta dalla specificità del contesto ambientale, è stata esaminata nella riunione di coordinamento del ... OMISSIS ... , ed è stata concordemente ritenuta indicativa del pericolo della esistenza di collegamenti ... OMISSIS ... , le cui ramificazioni si sono estese anche in SAN PROCOPIO.

Pertanto, nei confronti dell'Amministrazione in argomento, al fine di verificare se ricorre o non pericolo di infiltrazione nei servizi, è stato disposto ... OMISSIS ... , un accesso, mediante un'apposita commissione, nominata ai sensi dell'art. 59, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, che, il 10 agosto u. s., ha rassegnato la propria dettagliata relazione.
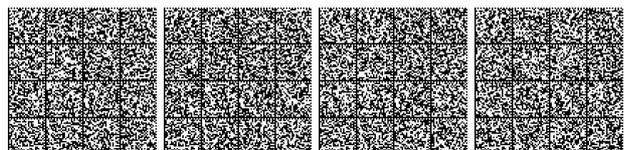
Gli esiti degli accertamenti, esperiti dalla Commissione e contenuti nella relazione allegata, orientano per la conferma delle valutazioni poste a fondamento dell'avvio degli accertamenti.

La Commissione ha, preliminarmente, delineato ... OMISSIS ... dentro la quale si colloca quell'Amministrazione comunale; in specie, è stata sottolineata ... OMISSIS ... .

Sebbene detta cosca abbia subito duri colpi fin dal 1999 con varie operazioni di P. G. è, comunque, tuttora attiva ... OMISSIS ... .

Le vicende che hanno preceduto le consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono state caratterizzate da alcune ingerenze ... OMISSIS ... .

Il coinvolgimento ... OMISSIS ... negli interessi criminali ... OMISSIS ... risulta già dal 2001, quando venne denunciato ... OMISSIS .

Successivamente, le intercettazioni ambientali disposte dall'A.G. hanno fornito precise conferme ... OMISSIS ... , in occasione delle consultazioni elettorali del ... OMISSIS ... , successivamente soddisfatto con ... OMISSIS ... .

Inoltre, per dare una parvenza di legalità fu creata, sempre per quelle elezioni, ... OMISSIS ... .

La Commissione ha evidenziato che:

- permane una fitta rete di relazioni parentali e di frequentazioni di alcuni amministratori con ... OMISSIS ... ;
- l'attività amministrativa dell'Ente è caratterizzata da una diffusa irregolarità, oltre che da una preoccupante disorganizzazione, in particolare, con riferimento, ... OMISSIS ... ;
- nell'area economico–finanziaria, sussiste per alcuni periodi ... OMISSIS ... ;
- relativamente al dissesto, dichiarato all'indomani delle elezioni del 2007, nessuna ... OMISSIS ... iniziativa è stata adottata al fine di riorganizzare i tributi e,
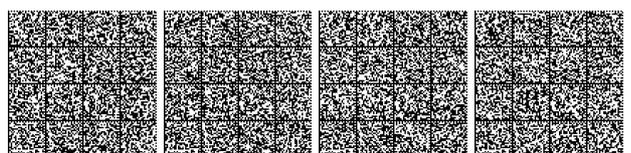
contestualmente, migliorare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed assicurare il regolare espletamento delle procedure di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti; non sono stati approvati i ruoli relativi alle entrate proprie dello anno ... OMISSIS ... e dell'anno ... OMISSIS ... . con conseguente inattendibilità delle somme iscritte nei bilanci relativi a quegli anni;

- nell'ambito dell'area tecnico–manutentiva, si è proceduto, nel periodo di riferimento, a l'affidamento diretto per lavori e forniture esclusivamente a due ditte; ... OMISSIS ... ;
- nell'ambito dell'attività socio assistenziale, per mezzo di un finanziamento regionale, il Comune di SAN PROCOPIO ha affidato l'esecuzione del progetto ad un'associazione in modo diretto, senza una procedura di evidenza pubblica, neppure per la selezione delle operatrici e dei beneficiari del servizio domiciliare, ... OMISSIS ... .

Alla luce di quanto fin qui tratteggiato, sia pure a grandi linee, sembra potersi concludere che ... OMISSIS ... all'interno dell'Amministrazione comunale, come già auspicato ed organizzato in fase di campagna elettorale.

Inoltre, le irregolarità riscontrate nei vari settori di competenza hanno compromesso il buon andamento dell'Amministrazione comunale ed hanno arrecato vantaggio a soggetti, ... OMISSIS ... .

A ciò si aggiunga l'assoluta inconsistenza dell'attività di vigilanza degli Uffici comunali, la situazione di confusione che caratterizza ogni servizio, l'assenza di un serio piano di recupero delle entrate comunali; ... OMISSIS ...

Da quanto sopra evidenziato, e come unanimemente ritenuto nella riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, ... OMISSIS ... , emergono elementi obiettivi, concreti e rilevanti di esistenza di collegamenti diretti ed indiretti dell'Amministrazione del Comune di SAN PROCOPIO con la criminalità organizzata

locale. ... OMISSIS ... .

Si ritiene, pertanto, di proporre lo scioglimento del Consiglio comunale di SAN PROCOPIO a mente dell'art. 143 TUEL e si indica in diciotto mesi la durata del commissariamento, stante ... OMISSIS ... e la cogente necessità di recuperare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Il Prefetto: VARRATTA

11A00462

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Tocco da Casauria e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tocco da Casauria (Pescara);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 4 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Ida De Cesaris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riziero Zaccagnini.

Il citato amministratore, in data 4 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 25 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tocco da Casauria (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Ida De Cesaris.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00458

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Arcella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) non è riuscito ad adottare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario del 2010, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 193, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Nicola Arcella (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'adozione dei provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza, con provvedimento del 4 ottobre 2010, acquisito al protocollo dell'ente in data 5 ottobre scorso, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio entro il termine di venti giorni dalla notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Cosenza con provvedimento del 27 ottobre 2010, ha nominato un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, ha provveduto agli adempimenti connessi alla salvaguardia degli equilibri di bilancio con deliberazione del 29 novembre 2010.

Essendosi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che equipara ad ogni effetto la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio ivi previsti, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lettera *c)* del sopracitato decreto legislativo, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Arcella.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Nicola Arcella (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Eufemia Tarsia.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00459
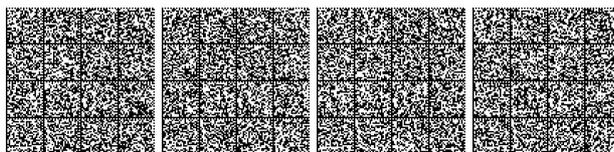
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Dronero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Dronero (Cuneo);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 2 novembre 2010, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dronero (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Marinella Rancurello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Dronero (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pier-Giuseppe Reineri.

Il citato amministratore, in data 2 novembre 2010, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cuneo ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 novembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dronero (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Marinella Rancurello.

Roma, 9 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00461

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Chioggia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Chioggia (Venezia);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Capocelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chioggia (Venezia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 30 novembre 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo

elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Venezia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 1° dicembre 2010, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Capocelli.

Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A00516

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 23 dicembre 2010 con cui la regione Toscana chiede una proroga dello stato di emergenza di sei mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la regione Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00547

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato, altresì, che sono ancora in corso le iniziative di carattere urgente necessarie alla rimozione delle

situazioni di pericolo per il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi finalizzati al definitivo rientro nell'ordinario;

Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 13 dicembre 2010 con cui la regione Emilia-Romagna nel trasmettere una relazione tecnica concernente gli interventi posti e da porre in essere chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Vista la nota del 13 dicembre 2010 con cui la regione Liguria chiede una proroga dello stato di emergenza di dodici mesi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna e Liguria nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00548

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 1995, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2010;

Considerato che sono ancora in corso di ultimazione le iniziative programmate per il definitivo superamento della situazione di emergenza;

Ravvisata pertanto la necessità di mantenere l'assetto straordinario e derogatorio per un limitato arco temporale, al fine di consentire il rapido espletamento degli adempimenti correlati al definitivo rientro nell'ordinario assicurando al contempo il progressivo trasferimento, senza soluzione di continuità delle opere e degli interventi alle amministrazioni ed agli enti competenti in via ordinaria;

Vista la nota del 23 dicembre 2010 del commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa con la regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00549

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2011.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009;

Vista la nota del 28 dicembre 2010 con cui il commissario delegato - assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia chiede la proroga dello stato d'emergenza, attesa l'esigenza di dare seguito agli interventi nelle zone interessate dagli eventi in argomento;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati non sono stati ancora ultimati, e che quindi non può ritenersi conclusa la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 gennaio 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per quanto esposto in premessa, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell'ultima decade del mese di dicembre 2009, è prorogato fino al 31 dicembre 2011.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A00550

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2010.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto-ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese). (Decreto n. 91).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 3, lettera *a)* che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposi-

zioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
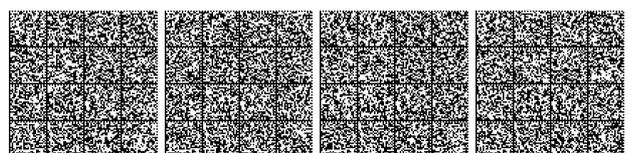
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalità di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;

Rilevato che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di Esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalauréat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;

Visto l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

Preso atto che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all'art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all'entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall'art. 2 dell'Accordo medesimo, agli allievi delle istituzioni scolastiche di cui ad apposito elenco, concordato tra le Parti;

Preso atto che la Commissione Tecnica Bilaterale ha predisposto, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo succitato, l'elenco delle istituzioni scolastiche (Allegato 1) i cui alunni potranno accedere all'esame ESABAC nonché i programmi (Allegati 2 e 3), la struttura e le modalità di svolgimento delle prove d'esame e, altresì, la tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio, concordata tra le Parti (Allegato 4);

Ravvisata, pertanto, la necessità di dare attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo Italo-Francese, che attiene al biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;

Rilevato, altresì, che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo-francese si svolgerà a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'Accordo medesimo e che in relazione a detta fase verrà emanata apposita decretazione;

Considerato che agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane la Parte francese provvede al rilascio del diploma di Baccalauréat tramite l'Académie di Grenoble, per analogia appare opportuno che agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi che attuano il progetto ESABAC la Parte italiana provveda al rilascio del diploma di Stato tramite un Ufficio Scolastico Regionale in quanto diretta articolazione del Ministero;

Ritenuto di poter individuare quale sede idonea al rilascio del diploma di Stato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in considerazione della vicinanza territoriale allo Stato francese; il che rende facilitate le frequenti interazioni italo-francesi necessarie al perfezionamento dei relativi adempimenti amministrativi, con evidente minor aggravio di spesa per lo Stato;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame ESABAC per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;

Decreta:

Art. 1.

1. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC», previsto dall'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, è disciplinato, per la fase transitoria biennale relativa gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, dal presente decreto.

Art. 2.

Validità del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.

2. Il diploma di Baccalauréat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane del corso sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, è assicurata la presenza sia del commissario esterno compe-

tente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia;

2. Il predetto commissario di storia si avvale, altresì, per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia della collaborazione del commissario esterno di lingua e letteratura francese, tenuto conto di una griglia di valutazione concordata con la Parte francese; eventualmente, può avvalersi – su autorizzazione del Presidente della commissione – anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, già utilizzato durante l'anno scolastico.

3. È autorizzata l'assistenza di Ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorità francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa non grava sul bilancio dello Stato.

Art. 4.

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione.

2. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studio ESABAC, sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame, essendo, per la peculiarità del corso, coinvolta l'intera classe nel progetto sperimentale.

Art. 5.

Prove d'esame ESABAC

1. La parte di esame specifica, denominata ESABAC, è costituita da:

una prova di lingua e letteratura francese, scritta ed orale;

una prova scritta di una disciplina non linguistica: storia, nella fase transitoria.

2. Le due prove scritte costituiscono, nell'ambito dell'esame di Stato, la quarta prova scritta. Tale prova, che ha la durata totale di 6 ore ed è effettuata successivamente allo svolgimento della terza prova scritta, comprende la prova scritta di lingua e letteratura francese (4 *ore)* e la prova scritta di storia in lingua francese (2 *ore)*.

La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.

Art. 6.

Tipologia delle prove di esame

1. *a)* La prova scritta di lingua e letteratura francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato tra:

1. analisi di un testo, tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri.

2. Saggio breve, da redigere sulla base di un corpus costituito da testi letterari ed un documento iconografico relativi al tema proposto.

b) La prova scritta di storia in francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC, relativo all'ultimo anno di corso, e prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato:

1. Composizione.

2. Studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici.

c) La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell'ambito del colloquio, condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1.

Art. 7.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I punteggi sono espressi in quindicesimi. La sufficienza è rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.

3. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalauréat, il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.

4. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC (prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei risultati della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

5. Per il rilascio del diploma di Baccalauréat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potrà essere rilasciato il diploma di Baccalauréat.

6. L'esito della parte specifica dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.

Art. 8.

Rilascio diplomi

1. Il diploma di Baccalauréat, conseguito nelle istituzioni scolastiche italiane nel corso ESABAC, è rilasciato dalla competente Autorità Francese.

2. Il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito nelle istituzioni scolastiche francesi nel corso ESABAC, viene rilasciato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Regione Piemonte o da suo qualificato delegato.

3. Il diploma di Stato recherà, sul retro, la seguente postilla: «Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi dell'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, ed è valido a tutti gli effetti di legge».

4. Il punteggio indicato sul diploma di Stato, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi, viene conformato dalla Parte italiana alla vigente normativa italiana in materia. Non si tiene conto del credito scolastico. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le Parti.

5. Analogamente, il punteggio indicato sul diploma di Baccalauréat, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane, viene conformato dalla Parte francese alla vigente normativa francese in materia. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le Parti.

6. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte o da suo qualificato delegato, sulla base della documentazione depositata agli atti, relativa al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'Università, purché successivamente sostituiti a cura degli interessati con il diploma originale.

Art. 9.

Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nel rispetto della specifica legislazione regionale – legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 – gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale, la prova specifica di lingua e letteratura francese, nonché quella relativa alla disciplina non linguistica (storia). Tale prova corrisponde a quella prevista dalla citata legge regionale. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media, pertanto, con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.

2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC, la Commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.

3. La Commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame ESABAC in modo autonomo per la prova scritta di lingua e letteratura francese e per la prova scritta di storia, nonché per la prova orale di lingua e letteratura francese e determina la media dei punti. Nel caso in cui la media aritmetica della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia non raggiunga il punteggio di dieci quindicesimi non viene rilasciato al candidato il diploma di Baccalauréat.

4. Nel caso in cui dalla considerazione dei risultati della prova scritta di storia consegua il non superamento dell'esame di Stato, non si tiene conto di tali risultati ai fini dell'esame di Stato stesso. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio da attribuire alla prima e alla quarta prova scritta, nonché il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, così rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non è rilasciato il diploma di Baccalauréat.

Art. 10.

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame ESABAC, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per i controlli di legge.

Roma, 22 novembre 2010

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 19, foglio n. 39

ALLEGATO *1*

FASE TRANSITORIA – aa.ss. 2010/11 e 2011/12
LISTA ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Totale: 40)

ESAMI A.S. 2010/2011 (NUMERO ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 26)

Calabria – totale scuole 1

LICEO CLASSICO “B. TELESIO”	P.zza Prefettura 1 87100 COSENZA

Campania – totale scuole 1

ITCS “MARIO PAGANO”	Via Andrea D'Isernia, 40 80122 NAPOLI

Emilia Romagna – totale scuole 2

LICEO CLASSICO “L. GALVANI”	Via Castiglione 38 40124 BOLOGNA
LICEO “M. GIOIA”	Viale Risorgimento, 1 29100 PIACENZA

Lazio – totale scuole 2

CONVITTO NAZIONALE “VITTORIO EMANUELE II”	Piazza Monte Grappa, 5 00195 ROMA
LICEO CLASSICO “VIRGILIO”	Via Giulia, 38 00186 ROMA

Regione Liguria – totale scuole 3

LICEO “G. DELEDDA”	Via Albertani, 6 16126 GENOVA
ITCG RUFFINI	via Terre Bianche, 1 18100 IMPERIA
LICEO STATALE “GIULIANO DELLA ROVERE”	Via Monturbano, 8 17100 SAVONA

Regione Lombardia – totale scuole 3

EDUCANDATO STATALE “SETTI CARRARO DALLA CHIESA”	Via Passione, 12 20122 MILANO
ISS “MANZONI”	Via Morselli, 10 21100 VARESE
ITC “ENRICO TOSI”	Viale Stelvio, 173 21052 BUSTO ARSIZIO (VA)

Regione Piemonte – totale scuole 7

IIS "G. GOVONE"	Via Teobaldo Calissano, 8 12051 ALBA (CN)
LICEO SCIENTIFICO "PEANO"	Via Monte Zovetto, 7 12100 CUNEO
ISTITUTO MAGISTRALE "SOLERI"	Via Traversa del Quartiere, 2 12037 SALUZZO (CN)
CONVITTO NAZIONALE "UMBERTO I"	Via Bligny, 1bis 10122 TORINO
IISS "DES AMBROIS"	Piazza Garambois, 4 10056 OULX (TO)
IIS "MARIE CURIE"	C.so Allamano, 120 10095 GRUGLIASCO (TO)
LICEO SCIENTIFICO SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA STAT. "A. SPINELLI"	Via Figlie dei Militari, 25 10131 TORINO

Puglia – totale scuole 1

LICEO CLASSICO "ARISTOSSENO"	Viale Virgilio, 15 74100 TARANTO

Sicilia - totale scuole 1

EDUCANDATO STATALE "MARIA ADELAIDE"	C. Calatafimi, 86 90129 PALERMO

Toscana – totale scuole 1

ISIS "MACHIAVELLI"	Palazzo Rinuccini, via S. Spirito, 39 50125 FIRENZE

Valle D'Aosta – totale scuole 4

LICEO SCIENTIFICO "EDOUARD BERARD"	Av. du Conseil des Commis, 36 11100 AOSTA
LICEO LINGUISTICO COURMAYEUR	Via Circonvallazione, 110 11013 COURMAYEUR (AO)
I.S.I.C.A. CLASSICO BILINGUE "XXVI FEBBRAIO"	Strada dei Cappuccini, 2 11100 AOSTA
ISISM PONT -SAINT-MARTIN DI VERRES	Via Frère Gilles, 33 11029 VERRES (AO)

ESAMI A.S. 2011/2012 (NUMERO ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 14)

Abruzzo – totale scuole 1

LICEO GINNASIO STATALE "MELCHIORRE DELFICO"	Piazza Dante, 10 64100 TERAMO

Calabria – totale scuole 1

CONVITTO NAZIONALE “T. CAMPANELLA”	Via Aschenez, 180 89125 REGGIO CALABRIA

Emilia-Romagna – totale scuole 1

LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”	Via della Costituente 43125 PARMA

Liguria – totale scuole 5

LICEO STATALE A. APROSIO	Via Don Bruno Corti, 7 18039 VENTIMIGLIA (IM)
LICEO CLASSICO “CASSINI”	Corso Cavallotti, 53 18038 SANREMO (IM)
ITC “BOSELLI”	v. S. G. Bosco 6 17100 SAVONA
LICEO “S. G. CALASANZIO”	P.zza Calasanzio, 3 17043 CARCARE (SV)
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE DI CAIRO MONTENOTTE	Corso 25 Aprile, 76 17014 CAIRO MONTENOTTE (SV)

Lombardia - totale scuole 4

ISS “G. FALCONE”	Via Dunant, 1 24128 BERGAMO
IIS “CREMONA”	Viale Marche, 73 20159 MILANO
LICEO SCIENTIFICO “LEONARDO DA VINCI”	Via O. Respighi, 5 20122 MILANO
LICEO CLASSICO “CAIROLI”	Via Dante, 11 21100 VARESE

Sicilia - totale scuole 1

CONVITTO NAZIONALE M. CUTELLI	Via Vittorio Emanuele II, 56 95131 CATANIA

Valle D’Aosta – totale scuole 1

ISTITUZIONE SCOLASTICA “R. M. ADELAIDE”	Via Torino, 55 11100 AOSTA

ALLEGATO *2*

Programma di lingua e letteratura italiana e francese per il rilascio del doppio diploma ESABAC (Esame di Stato e baccalauréat)

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell'Esame di Stato e del baccalauréat si colloca nella continuità della formazione generale, nell'ottica di un arricchimento reciproco fra i due Paesi, di dimensione europea.
Il progetto di formazione binazionale intende sviluppare una competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici e favorire l'apertura alla cultura dell'altro attraverso l'approfondimento della civiltà del paese partner, in particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche.
La dimensione interculturale che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, ad apprezzare la diversità.
Per permettere l'acquisizione di questa competenza così complessa, il percorso di formazione integrata stabilisce le relazioni fra la cultura francese e quella italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. In quest'ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due letterature, patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici comuni delle culture europee.

I contenuti si articolano in due versanti tra di loro strettamente correlati, quello linguistico e quello letterario.

Versante linguistico

Finalità

Lo studio della lingua Francese/Italiana, nella prospettiva del rilascio del doppio diploma, è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello di competenza di " utilizzatore indipendente" in questa lingua (livello B2 del QCER) e di comprenderne l'universo culturale, che si è costruito nel tempo.

Obiettivi

In relazione al QCER (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue), il livello di competenza linguistica richiesto per gli alunni che vorranno ottenere il rilascio del doppio diploma ESABAC alla fine del percorso di formazione integrata è: B2.

Competenza linguistico-comunicativa di livello B2:
L'allievo è in grado di comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E' in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità tanto che l'interazione con un parlante nativo avviene senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti e esprimere un'opinione su un argomento di attualità, esprimendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

Competenze interculturali:

L'allievo è in grado di:
- stabilire relazioni fra la cultura di partenza e quella del Paese partner;
- riconoscere le diversità culturali e mettere in atto le strategie adeguate per avere contatti con persone di altre culture;
- riconoscere gli stereotipi ed evitare comportamenti stereotipati;
- orientarsi nel patrimonio culturale relativo alla DNL e padroneggiarne le nozioni essenziali.

In considerazione delle esigenze sopra elencate, è auspicabile che l'allievo, in entrata nella classe di seconda in Francia e nel secondo biennio in Italia (inizio del percorso di formazione integrata), abbia raggiunto almeno il livello B1 del QCER .

Versante letterario

Finalità

Il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in una prospettiva europea e internazionale.
Tale percorso sviluppa la conoscenza delle opere letterarie più rappresentative del paese partner, attraverso la loro lettura e l'analisi critica.

Il docente sviluppa percorsi di studio di dimensione interculturale per mettere in luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture.

Inoltre, il docente lavora in modo interdisciplinare, in particolare con il docente d'italiano e della disciplina non linguistica (storia).

Obiettivi

Lo studente, al termine del percorso di formazione integrata, è in grado di:
- padroneggiare la lettura di differenti tipi di testi;
- produrre testi scritti di vario tipo, padroneggiando i registri linguistici;
- condurre un'analisi del testo articolata sui quattro assi essenziali: retorico, poetico, stilistico, ermeneutico.

Il docente nello sviluppo del percorso di formazione integrata si pone come obiettivo di:
- sviluppare in modo equilibrato le competenze orali e scritte, attraverso l'esercizio regolare e sistematico delle attività linguistiche di ricezione, produzione e interazione;
- prevedere una progressione e una programmazione degli apprendimenti in un'ottica unitaria e di continuità nel corso del triennio;
- diversificare al massimo le attività (dibattiti, relazioni, utilizzo delle TIC per la ricerca, la documentazione e la produzione, analisi del testo, etc.)
- proporre itinerari letterari costruiti intorno a un tema comune alle due letterature, collegando le differenti epoche, mettendo in evidenza gli aspetti di continuità, frattura, ripresa e facendo emergere l'intertestualità;

- sviluppare l'analisi dei testi inquadrandoli nel contesto storico, sociale, culturale e cogliendone il rapporto con la letteratura del paese partner;
- evidenziare il rapporto fra la letteratura e le altre arti, comprese le nuove manifestazioni artistiche.

Contenuti

Il programma di letteratura si compone di 9 tematiche culturali; la scelta di autori e testi è lasciata all'insegnante, che definisce con ampi margini di libertà i contenuti del programma di formazione integrata sui tre anni.

1. La letteratura medioevale
2. Il Rinascimento e La Renaissance
3. La Controriforma e il Barocco; il Classicismo
4. L'Illuminismo, la nuova razionalità
5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII secolo; il Preromanticismo
6. Il Romanticismo
7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia
8. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decadentismo
9. La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche.

Ogni "itinerario letterario" è costituito da 4 a 8 brani scelti. Negli ultimi due anni di formazione, devono essere lette almeno 2 opere in versione integrale.

Si propongono di seguito alcune opere del patrimonio letterario italiano e francese che possano favorire lo sviluppo del percorso di formazione integrata e il confronto tra le espressioni linguistiche e culturali dei due Paesi.

1. La letteratura medioevale

La nascita della lirica italiana, dalla scuola siciliana al Dolce Stil Novo;
Dante *la Commedia*
Petrarca, *il Canzoniere*
Boccaccio, *il Decameron*

Chrétien de Troyes, romanzi (a scelta)

2. Il Rinascimento et La Renaissance

Ronsard, *Odes* et *Sonnets*
Du Bellay, *Les Antiquités de Rome*
Rabelais, *Gargantua, Pantagruel*
Labbé, *Sonnets* (a scelta)

Ariosto: *l'Orlando Furioso*
La trattatistica storico politica:
Machiavelli, *Il Principe*
Guicciardini, *Storia d'Italia*

3. La Controriforma e il Barocco ; il Classicismo

Corneille, Théâtre (a scelta)
Racine, Théâtre (a scelta)
Molière, Théâtre (a scelta)
La Fontaine, *Les Fables*
Pascal, *Les Pensées*
Madame de Lafayette, *La Princesse de Clèves*

Tasso, *la Gerusalemme liberata*
Galilei, *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*

4. L'Illuminismo, la nuova razionalità

Beaumarchais, *Le Mariage de Figaro*
Les philosophes des Lumières : Montesquieu, Diderot, Voltaire, Rousseau (a scelta)

Beccaria, *Dei delitti e delle pene*
Parini, *Il Giorno*
Goldoni e la riforma del teatro: teatro (a scelta)

5. La nascita di una nuova sensibilità nel XVIII° secolo; il Preromanticismo

Rousseau, *La Nouvelle Héloïse, les Rêveries du Promeneur solitaire, les Confessions*
Chateaubriand, *René, Les Mémoires d'outre-tombe*

Foscolo, *Ultime lettere di Jacopo Ortis*

6. Il Romanticismo

Lamartine, Poésies (a scelta)
Musset, Poésies (a scelta)
Hugo, Poésies (a scelta)
Stendhal, *Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme*

Leopardi, *i Canti, le Operette Morali*
Berchet *, Lettera semiseria di Grisostomo*

7. Il Realismo e il Naturalismo in Francia; il Verismo in Italia

Zola, *Les Rougon-Macquart* (a scelta)
Flaubert, *Madame Bovary, Trois Contes*
Maupassant, *Nouvelles* (a scelta)
Balzac, *La Comédie humaine* (a scelta)

Manzoni, *I Promessi sposi*
Verga, "Il ciclo dei vinti" (a scelta), le Novelle (a scelta)

8. La poesia della modernità: Baudelaire e i poeti maledetti; il Decandentismo

Baudelaire(a scelta)
Verlaine (a scelta)
Rimbaud (a scelta)

Pascoli (a scelta)
D'Annunzio (a scelta)

9. La ricerca di nuove forme dell'espressione letteraria e i rapporti con le altre manifestazioni artistiche

Poesia
Apollinaire
Aragon
Eluard
Prévert
Ponge
Teatro
Ionesco, Beckett
Sartre
Camus
Prosa
Proust
Camus
Perec, Queneau
Yourcenar, *Mémoires d'Hadrien*
Tournier
Le Clézio

(o altri autori contemporanei a scelta)

I futuristi
Svevo, *La coscienza di Zeno*
Calvino
Pavese
Primo Levi, *Se questo è un uomo*
Tomasi di Lampedusa, *Il Gattopardo*
Pirandello, il teatro, le novelle
Moravia, *Gli indifferenti*
Morante, *La storia*
Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba
Eco
Baricco
Tabucchi

(o altri autori contemporanei a scelta)

ALLEGATO *3*

PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURÉAT

- Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma di *Baccalauréat* e d'Esame di Stato mira a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilità di cittadini.

- Il programma sarà realizzato nel corso del triennio precedente all'esame finale. Ogni Paese ne suddividerà i contenuti secondo le proprie specificità organizzative.

- L'esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia insegnati nel corso dell'ultimo anno.

- Il programma è incentrato sulla storia dell'Italia e della Francia, nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel contesto storico della civiltà europea e mondiale.

Finalità

Le principali finalità dell'insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma di *Baccalauréat* e d'Esame di Stato sono di tre ordini:

- **culturali:** l'insegnamento della storia assicura la trasmissione di riferimenti culturali. Concorre in questo modo alla formazione di un'identità ricca, diversificata e aperta al prossimo. Permette agli studenti di potersi meglio di potersi meglio collocare nel tempo, nello spazio e in un sistema di valori a fondamento della società democratica, così come di prendere coscienza della diversità e della ricchezza delle civiltà di ieri e di oggi;

- **intellettuali:** l'insegnamento della storia stimola la curiosità degli studenti e fornisce loro i fondamentali strumenti intellettuali di analisi e comprensione delle tracce e delle modalità dell'azione umana. Insegna loro a sviluppare logicamente il pensiero, sia allo scritto che all'orale contribuendo pienamente al processo di acquisizione della lingua francese (o italiana) e a quello di altre forme di linguaggio;

- **civiche:** l'insegnamento della storia fornisce agli studenti i mezzi per lo sviluppo individuale e per l'integrazione nella società. Li prepara a esercitare lo spirito critico e la capacità di giudizio. Permette di comprendere le modalità dell'agire umano nella storia e nel tempo presente. Mostra che i progressi della civiltà sono spesso il risultato di conquiste, di impegno e di dibattiti, suscettibili di essere rimessi in causa e che richiedono una continua vigilanza nella società democratica.

L'insegnamento della storia si prefigge le seguenti finalità:

- comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori ricollocandoli nel loro contesto;

- comprendere l'approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e utilizzando le fonti;

- cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia;

- porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi storici ricollocati nel loro contesto;

- cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e sincronica;

- percepire e comprendere le radici storiche del presente;

- interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, anche attraverso la lettura e l'analisi diretta dei documenti;

- praticare una cittadinanza attiva attraverso l'esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di responsabilità e solidarietà;

- esercitare la cittadinanza a livello locale, nazionale e mondiale basata sui valori comuni compresi nella Costituzione dei due Paesi e nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Obiettivi formativi

Al termine del triennio, lo studente dovrà essere in grado di:

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella molteplicità delle informazioni;

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese (per gli studenti italiani);

3. ricollocare gli eventi nel loro contesto storico (politico, economico, sociale, culturale, religioso ecc.);

4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuità e cambiamenti;

5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo studente dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia iniziale; padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; addurre esempi pertinenti;

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d'arte, oggetti ecc.);

7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti;

8. padroneggiare l'espressione in lingua francese per gli studenti italiani.

Indicazioni didattiche

Allo scopo di formare gli studenti al metodo storico, si privilegia un insegnamento in cui l'apporto delle conoscenze sia sostenuto da una solida formazione metodologica. Nel rispetto della libertà di insegnamento e della responsabilità pedagogica, il docente di storia sceglie l'approccio didattico per un efficace sviluppo di conoscenze e competenze. Utilizzerà documenti ed esempi liberamente scelti, in coerenza con il suo progetto pedagogico.
Gli studi di caso proposti nell'ambito del programma sono solo un suggerimento per i docenti, senza alcun valore prescrittivo. Ogni caso dovrà essere contestualizzato di volta in volta.

PROGRAMMA

STORIA

Fondamenti del mondo contemporaneo e della storia europea

I. – <u>L'eredità culturale: dal passato all'età moderna</u>

Tema 1 – (da sviluppare facoltativamente se non precedentemente trattato):

- **L'invenzione della cittadinanza ad Atene nel V secolo a.C.**
  - La legge, i diritti e i doveri nella polis.
  - Cittadini e pratiche di cittadinanza.

- **La cittadinanza nell'Impero Romano nel I e II secolo d.C.**
  - Il processo di romanizzazione.
  - I principali aspetti della vita civile in una città dell'Impero (fuori dalla penisola italiana).

Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civiltà

- I fondamenti religiosi (giudaismo, cattolicesimo, ortodossia, islamismo).
- A scelta:
  - Gli scambi e i flussi commerciali.
  - Le influenze culturali.

- I confronti politici e militari: uno studio di caso a scelta (la *Riconquista, una crociata, l'anti-crociata di Saladino*)

Tema 3 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell'uomo e del mondo

- A scelta:

  - L'uomo del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (a partire dall'*opera di un artista* o *di uno scrittore*).
  - L'arte del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (la *Toscana* o la *Valle della Loira*).

- Il nuovo mondo: uno studio di caso (*i viaggi di Cristoforo Colombo*).

- Scissione e rinnovamento della cristianità: la Riforma.

Tema 4 – Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese

- La Francia in rivoluzione: date, immagini e simboli dal 1789 al 1804. Studio di tre eventi a scelta in prospettiva *[20 giugno 1789, 14 luglio 1789, 4 agosto 1789, 10 agosto 1792, 20 settembre 1792, 21 gennaio 1793, 27 luglio 1794 (9 Termidoro anno II), 9-10 novembre 1799 (18-19 Brumaio anno VIII), 2 dicembre 1804].*

- Gli effetti della Rivoluzione Francese in Italia (uno studio di caso: la Rivoluzione di Napoli del 1799).

- Tre esperienze politiche: monarchia costituzionale, repubblica democratica, impero.

- La modernizzazione politica e sociale: i limiti e l'impatto in Europa. Uno studio di caso a scelta (*la coscrizione obbligatoria, il sistema decimale, il Codice Civile, l'Università Imperiale, il Concordato*).

II. <u>– Il mondo contemporaneo</u>

Tema 1 – L'apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali nell'Europa del XIX secolo

- La Francia del 1848 e della Seconda Repubblica: politicizzazione e scontri sociali.

- Attori e pensatori della Rivoluzione del 1848: uno studio di caso a scelta (*uno scrittore in azione: Lamartine, Mazzini…; un filosofo giornalista: Karl Marx; un parlamentare riformatore: Victor Schœlcher*).

- L'Europa della "primavera dei popoli": i risvegli nazionali tra speranze e disillusioni. Uno studio di caso: *la Rivoluzione del 1848-49 in Italia*.

- Le unità nazionali e i nazionalismi in Europa nella seconda metà del XIX secolo:

  - La formazione del Regno d'Italia dal 1861 al 1870; questioni politiche e istituzionali.
  - La creazione dei nuovi Stati-nazione e i conflitti scaturiti dalle aspirazioni nazionali insoddisfatte e dall'esasperazione del sentimento nazionale (analisi
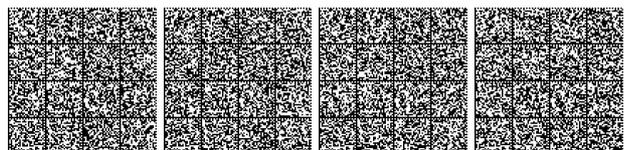
Tema 2 – La Francia e l'Italia dalla metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale

- **Francia:** dalla Seconda Repubblica (1848) al 1879; dalla ricerca di un regime politico all' insediamento della Repubblica (1879-1914).

- **Italia:** l'esperienza liberale e la questione sociale (1870 -1914).

Tema 3 – I progressi della civiltà nell'età industriale dal XIX secolo al 1939

- Le trasformazioni economiche, sociali, ideologiche e culturali dell'età industriale in Europa dal XIX secolo al 1939.

N.B: Il processo di industrializzazione e le trasformazioni sociali saranno studiati in una prospettiva a lungo termine. Si studieranno le principali correnti ideologiche nate dalla Rivoluzione industriale, nonché i principali movimenti filosofici, intellettuali e artistici del periodo.

- L'Europa e il mondo dominato: le colonizzazioni.

Tema 4 – La prima metà del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 1945)

- La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze (uno studio di caso: neutralisti e interventisti in Italia, in particolare attraverso l'esame dei giornali dell'epoca).

- Gli anni '30: le democrazie e le crisi (uno studio di caso: la grande crisi della Francia degli anni '30).

- I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le particolarità dell'avvento del fascismo in Italia).

N.B: Si analizzerà in particolare il fascismo italiano per poi passare alle caratteristiche specifiche degli altri due regimi.

- La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista (uno studio di caso: la Shoah in Italia o in Francia a partire dallo studio delle leggi razziali e della loro attuazione).

- La Francia e l'Italia durante la guerra (uno studio di caso: studio comparato dell'occupazione nazista della Francia e dell'Italia).

Tema 5 – Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri

- Dalla società industriale alla società delle comunicazioni**.**

- Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991.

- La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni '70.
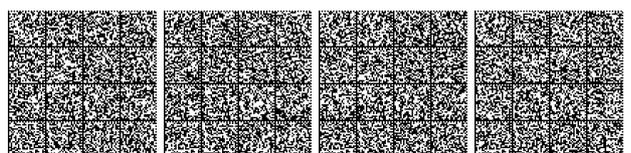
- L'Europa dal 1946 ai giorni nostri.

- Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell'ordine mondiale, diversificazione.

Tema 6 – L'Italia dal 1945 fino ai giorni nostri

- Istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica.

- Economia (la ricostruzione, il "miracolo economico", i grandi cambiamenti dalla crisi degli anni '70 ai giorni nostri).

- Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose).

Tema 7 – La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri

- Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica.

- Economia (la ricostruzione e i "trenta gloriosi" dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni '70; i grandi cambiamenti, dalla crisi economica degli anni '70 ai giorni nostri).

- Società e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e delle credenze religiose).

ALLEGATO *4*

ESABAC - Griglia di corrispondenza voti **Allegato 4**

Per gli studenti italiani

Italia	Francia	Mention
60	10	
61	10,17	
62	10,33	
63	10,5	
64	10,67	
65	10,83	
66	11	
67	11,17	
68	11,33	
69	11,5	
70	11,67	
71	11,83	
72	12	
73	12,17	
74	12,33	
75	12,5	
76	12,67	
77	12,83	ASSEZ BIEN
78	13	
79	13,17	
80	13,33	
81	13,5	
82	13,67	
83	13,83	
84	14	
85	14,17	
86	14,33	
87	14,5	
88	14,67	
89	14,83	
90	15	BIEN
91	15,12	
92	15,25	
93	15,37	
94	15,5	
95	15,62	
96	15,75	
97	15,87	
98	16	
99	16,5	
/	17	TRES BIEN
100	18	
/	19	
100 e lode	20	

Per gli studenti francesi

Francia	Italia
10 a 10,16	60
10,17 a 10,32	61
10,33 a 10,49	62
10,5 a 10,66	63
10,67 a 10,82	64
10,83 a 10,99	65
11 a 11,16	66
11,17 a 11,32	67
11,33 a 11,49	68
11,5 a 11,66	69
11,67 a 11,82	70
11,83 a 11,99	71
12 a 12,16	72
12,17 a 12,32	73
12,33 a 12,49	74
12,5 a 12,66	75
12,67 a 12,82	76
12,83 a 12,99	77
13 a 13,16	78
13,17 a 13,32	79
13,33 a 13,49	80
13,5 a 13,66	81
13,67 a 13,82	82
13,83 a 13,99	83
14 a 14,16	84
14,17 a 14,32	85
14,33 a 14,49	86
14,5 a 14,66	87
14,67 a 14,82	88
14,83 a 14,99	89
15 a 15,11	90
15,12 a 15,24	91
15,25 a 15,36	92
15,37 a 15,49	93
15,5 a 15,61	94
15,62 a 15,74	95
15,75 a 15,86	96
15,87 a 15,99	97
16 a 16,49	98
16,5 a 16,99	99
17 a 17,99	100
18 a 20	100 e lode

11A00545

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 dicembre 2010.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della società Bozzola S.p.a. (Decreto n. 56198).

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo sottoscritto tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Veneto (16 aprile 2009) che stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 14 giugno 2010, relativo alla società Bozzola SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Vista la nota con la quale la Regione Veneto (23 giugno 2010) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Bozzola SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Bozzola SPA, per il periodo dal 21 giugno 2010 al 20 giugno 2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 giugno 2010, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative della società Bozzola SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Padova (PD) – 5 lavoratori;

Verona (VR) – 1 lavoratore;

Treviso (TV) – 4 lavoratori;

Bassano del Grappa (VI) – 3 lavoratori;

Belluno (BL) – 5 lavoratori;

Rovigo (RO) – 2 lavoratori;

Mestre (VE) – 2 lavoratori;

per il periodo dal 21 giugno 2010 al 20 giugno 2011.

Per n. 2 lavoratori della sede di Treviso (TV) la contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 370.414,28.

Matricola INPS: 5411662243

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 370.414,28 graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
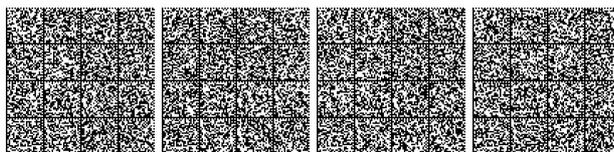
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2010

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A00367

DECRETO 30 dicembre 2010.

Sostituzione di tre componenti della II commissione speciale del comitato provinciale INPS di Verona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Richiamato il proprio decreto n. 19 del 29 luglio 2010 di ricostituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Letta la nota del 8 novembre 2010 a mezzo della quale la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di Verona ha designato il sig. Giuseppe Signori quale componente della II commissione speciale, in sostituzione della sig.ra Daniela Egidi, dimissionaria;

Letta la nota del 26 novembre 2010 a mezzo della quale la Confartigianato di Verona ha designato il dott. Michele Adami, quale componente del comitato Inps, in sostituzione della sig.ra Maria Lincetti, dimissionaria;

Dato atto che la sig.ra Maria Lincetti ricopriva la carica anche di presidente della II commissione speciale, e che il dott. Michele Adami, a sua volta, ricopriva la carica di componente della citata commissione;

Letta la nota del 29 dicembre 2010 a mezzo della quale la Confartigianato di Verona ha designato il sig. Domenico Aloisi, quale componente della II commissione speciale, in sostituzione del dott. Michele Adami, in quanto quest'ultimo assume le funzioni di presidente;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

La II commissione speciale è così composta:

presidente dott. Michele Adami (in sostituzione della sig.ra Maria Lincetti);

sig. Domenico Aloisi, rappresentante U.P.A. Confartigianato (in sostituzione del dott. Michele Adami);

sig. Giuseppe Signori, rappresentante C.N.A. (in sostituzione della sig.ra Daniela Egidi);

sig.ra Annalisa Dalla Longa, rappresentante Casartigiani.

I membri di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'art. 44 della legge 9 marzo 1989, già facenti parte del comitato provinciale.

Art. 2.

Il dirigente della sede provinciale dell'Inps di Verona è incaricato di dare esecuzione al presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Verona, 30 dicembre 2010

Il direttore provinciale: STACCIOLI

11A00364

DECRETO 5 gennaio 2011.

Ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro pubblico e privato di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LODI

Visto il decreto n. 13 del 6 novembre 1998 con il quale veniva istituita la commissione provinciale di conciliazione di Lodi per le controversie individuali di lavoro ai sensi dell'art. 410 c.pc.

Visti i decreti n. 1 del 26 febbraio 1999, n. 3 del 19 settembre 2001, n. 5 del 19 novembre 2001, n. 2 del 6 marzo 2002, n. 10 del 16 settembre 2002, n. 2 del 26 marzo 2003; n. 3 del 5 giugno 2008, con i quali si provvedeva alla sostituzione di alcuni membri della commissione provinciale di conciliazione;

Considerata1' esigenza di ricostituire la commissione provinciale di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'art. 31 legge n. 183/2010;

Verificata la rappresentatività a livello territoriale sia delle associazioni imprenditoriali sia delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

Viste le designazioni pervenute a seguito della nota prot. 11584 del 13 dicembre 2010 della direzione provinciale del lavoro di Lodi;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione di Lodi per le controversie individuali di lavoro pubblico e privato è così composta:

il dirigente *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Lodi od un suo delegato (Presidente).

Componenti titolari - Rappresentanti dei datori di lavoro

Giorgio Coronelli (Associazione industriali del Lodigiano);

Bruno Milani (Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi);

Paolo Emilio Mario Roda (Confartigianato imprese provincia di Lodi);

Adele Zampedri (Unione artigiani Lodi e provincia).

Componenti titolari - Rappresentanti dei lavoratori

Francesco Aresu (C.G.I.L.);

Francesco Galluzzi (C.I.S.L.);

Sebastiano Caruso (UIL);

Stefano Lazzarini (CONFSAL).

Membri Supplenti - Rappresentanti dei datori di lavoro

Ercole Balestrieri (Associazione industriali del Lodigiano);

Veronica Parmesani (Unione del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Lodi);

Emanuele Lupi (Confartigianato imprese provincia di Lodi);

Claudia Re (Unione artigiani lodi e provincia).

Membri supplenti - Rappresentanti dei lavoratori

Riccardo Martini (C.G.I.L.);

Alessandro Cerioli (C.I.S.L.);

Giuseppina Orlandi (UIL);

Maurizio Consati (CONFSAL).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lodi, 5 gennaio 2011

Il direttore provinciale ad interim: GIORDANO

11A00369

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2010.

Determinazione dei crileri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il Reg. CE n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. 70/2001 e in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);

Visto il Reg. CE n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, l'art. 34, concernente aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della perca nonché l'allegato I recante la definizione delle Piccole e Medie Imprese (PMI);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, ed in particolare l'art. 1, lett. *q)* sulla costituzione e il funzionamento di efficienti organizzazioni dei produttori e delle loro forme associative;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati agroalimentare, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2005 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 212 del 12 settembre 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e la stipula delle intese, ed in particolare l'art. 1, comma 3;

Visto il decreto ministeriale n. 1872 del 27 ottobre 2005 recante le disposizioni dei tavoli di filiera, sulla base delle designazioni pervenute dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentare, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il DPCM 8 novembre 2005 recante disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera florovivaistico;

Visto il decreto ministeriale 121 del 24 febbraio 2006 con il quale è stato istituito il tavolo di filiera florovivaistico;

Visto il comma 1084, art. 1 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la legge del 22 dicembre 2008, n. 204 inerente: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011»;

Vista la legge del 30 dicembre 2008, n. 303 concernente: «Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato finanziario 2009» con le quali si dotava il capitolo di spesa 7643 p.g. 1 - somme occorrenti per l'attuazione dei piani nazionali di settore e del programma quadro finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizza-

re la multifunzionalità degli ecosistemi forestali - (Fondi 2009) delle disponibilità finanziarie necessarie ai suddetti piani di settore;

Vista la Direttiva del Ministro datata 16 febbraio 2010, n. 1337 registrata alla Corte dei Conti in data 9 marzo 2010, reg. n. 1, foglio n. 142, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

Vista la Direttiva Dipartimentale 15 aprile 2010, n. 2252 registrato all'UCB il 30 maggio 2010 al n. 1030 che ripartisce i fondi per le Direzioni del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità di questo Ministero;

Vista la Direttiva del Ministro datata 23 giugno 2010, n. 6212 registrata alla Corte dei Conti in data 22 luglio 2010, reg. n. 3, foglio n. 283, di modifica alla Direttiva Generale del 18 febbraio 2010, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010;

Visto il decreto ministeriale n. 10013 del 1° luglio 2009 recante i criteri e le modalità per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate di organizzazioni di produttori (Organizzazione comune) riconosciute, per la realizzazione di specifici programmi di attività a beneficio dei produttori associati (produttori primari e piccole e medie imprese agricole);

Visto il Piano del settore Florovivaistico predisposto da questo Ministero con il supporto e le indicazioni del Tavolo di Filiera Florovivaistico composto dai rappresentanti delle Regioni, degli Enti di ricerca, dalle Organizzazioni professionali agricole, del mondo produttivo e da esperti del settore dei mercati, al fine del conseguimento di obiettivi prioritari e strategici per il settore, e ratificato nella seduta del 29 aprile 2010 dalla Conferenza Permanente tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

Preso atto del verbale della riunione del Tavolo di filiera Florovivaistico del 6 luglio 2010;

Considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse rese disponibili al fine di valorizzare la qualità delle produzioni nazionali e l'innovazione di processo stabilendo regole generali e norme tecniche precise;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore florovivaistico, volti alla realizzazione di sistemi per promuovere la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione di tali prodotti attraverso il legame con i territori di produzione a livello nazionale.

Art. 2.

Soggetti interessati

1. I soggetti della filiera interessati alla realizzazione di progetti o programmi di attività di cui all'art. 1 sono i seguenti:

a) Distretti florovivaistici;

b) Consorzi;

c) Organizzazioni agricole riconosciute;

d) Associazioni;

e) Mercati floricoli;

f) Associazioni temporanee di scopo (ATS), Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), Associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti di cui alle precedenti lettere.

2. Inoltre possono presentare o partecipare ai progetti nell'ambito delle ATS, RTI e ATI, di cui alla lettera *f)* anche gli Enti di ricerca, quali:

a) Dipartimenti, Istituti o Consorzi universitari;

b) Enti pubblici di ricerca nazionali e regionali, di Provincie Autonome e di altri Enti territoriali;

c) Enti privati, fondazioni ed altri enti che abbiano tra i loro scopi istituzionali e statutari la ricerca e/o sperimentazione, quale attività svolta non a scopo di lucro.

3. I destinatari finali dei benefici recati dal presente decreto sono le PMI, come definite dall'allegato I del reg. 800/2006 in premessa citato.

Art. 3.

Condizioni per l'attuazione delle misure

1. I progetti ed i programmi delle attività, di cui al successivo art. 4, sono finanziati nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, articoli 14 e 15, dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 34, nonché dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 citati nelle premesse.

2. L'accesso ai servizi offerti nell'ambito delle attività di cui al successivo art. 4 deve essere garantito a tutti i produttori della zona interessata, ancorché non associati ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi, di cui all'art. 2, comma 1.

Art. 4.

Campo di applicazione e azioni ammissibili

1. I progetti di filiera, pertinenti alle azioni previste nel Piano di settore Florovivaistico 2010/2012 e concordate con il Tavolo di filiera nell'ambito della riunione del 6 luglio 2010 dovranno riguardare:

a) La qualità;

b) La comunicazione e la promozione;

c) Le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano.

Art. 5.

Attività e costi ammissibili

1. Le attività inerenti «la qualità» del prodotto, di cui alla lettera *a)* dell'art.4, sono riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:

1.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:

a) punto 9.: azioni di miglioramento del sistema distributivo italiano anche attraverso aggregazione di imprese della filiera con la costituzione di Associazioni, Cooperative, Consorzi ed in particolare il miglioramento dei servizi logistici interni ai Distretti o alle filiere interessate, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;

b) punto 10.: valorizzazione della produzione italiana attraverso la realizzazione di una certificazione nazionale riguardante la qualità ovvero i marchi che certifichino produzioni ecosostenibili a basso impatto ambientale, ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

c) punto 11.: realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento, per operatori florovivaisti e per esperti in internazionalizzazione delle imprese florovivaistiche anche attraverso la collaborazione di Enti ed Istituti qualificati, ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006;

1.2 - paragrafo 7.3 Obiettivi «secondari»:

a) punto 5.: azioni di sviluppo sperimentale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti e processi innovativi ai fini della riduzione dei costi e del miglioramento della qualità, ai sensi dell'art. 34 del Reg. (CE) n. 800/2008;

1.3 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernenti:

a) «Formazione professionale»: corsi di formazione di base e continua dell'operatore florovivaista, corsi di assistenza tecnica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (CE) n. 1857/2006, nonché corsi per operatori interessati alle azioni di qualità concernenti anche la tracciabilità, ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere *b)* e *c)* del Reg. (CE) n. 1857/06;

b) «Valorizzazione delle produzioni»: attraverso la definizione di uno standard minimo condiviso per le specie commercializzate a livello comunitario nonché certificazioni di processo eco-sociocompatibili volte a garantire anche il rispetto delle norme di commercializzazione, ai sensi dell'art. 14 comma 2, lettere *b)* ed *e)* del Reg. (CE) n. 1857/2006;

c) «Standardizzazione delle codifiche e qualificazione delle produzioni»: programmi finalizzati alla standardizzazione delle tecniche commerciali e di packaging, in relazione alle norme di qualità e alla tipologia dei canali distributivi e commerciali, ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;

2. Le attività inerenti «la comunicazione e la promozione» del prodotto, di cui alla lettera *b)* dell'art.4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:

2.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:

a) punto 7.: iniziative per la diffusione di conoscenze mirate alla valorizzazione del prodotto e, in particolare:

1. l'organizzazione, la realizzazione e la partecipazione a forum, anche telematici, per lo scambio di conoscenze, mostre e fiere ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera *d)* del Regolamento (CE) n. 1857/2006; i costi ammissibili per le azioni sopra indicate sono:

i. le spese di iscrizione;

ii. le spese di viaggio;

iii. le spese per le pubblicazioni;

iv. l'affitto degli stand;

2. pubblicazioni, cataloghi e siti web, contenenti informazioni sui produttori distinti per regione, che garantiscano un accesso libero ed uniforme a tutti gli operatori, purché le informazioni e le presentazioni siano neutre, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, lettera *f)* del Regolamento (CE) n. 1857/2006;

2.2 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernenti:

a) «Carenza di informazioni»: ricerche di mercato, analisi ed indagini dei costi di produzione, dei flussi e delle tipologie dei prodotti commercializzati dai dettaglianti e dai garden center ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. *a)* del Reg. (CE) n. 1857/2006;

3. Le attività inerenti «le piante per l'utilizzo in ambito urbano ed extraurbano», di cui alla lettera *c)* dell'art.4, riconducibili alle seguenti azioni del Piano di settore:

3.1 - paragrafo 7.2 Obiettivi «primari»:

a) punto 13.: predisposizione di un capitolato di appalto armonizzato sul territorio nazionale, comprensivo di schede tecnico/qualitative delle piante e standard specifici per opere a verde, valutando l'idoneo percorso normativo occorrente; predisporre a livello nazionale disciplinari e norme relativi alla progettazione, realizzazione, cura e gestione del verde pubblico in ambito urbano ed extraurbano ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;

3.2 - paragrafo 7.3 «Obiettivi secondari»:

a) punto 2.: predisposizione di «linee guida», a livello locale, ai fini della progettazione, la realizzazione e la manutenzione del verde pubblico e privato nonché di nuove opere a verde anche alla luce di eventuali normative quadro nazionali ai sensi del Reg. (CE) n. 1998/2006;

3.3 - paragrafo 7.4.2 «Azioni a livello nazionale» concernente:

a) «certificazione delle aziende e del personale»: definizione di un sistema di valutazione rivolto alle imprese che realizzano opere a verde pubblico ed al personale impiegato ai sensi del Reg.(CE) n. 1998/2006.

4. Lo stanziamento complessivo previsto per le attività progettuali è di euro 1.000.000,00.

5. I progetti dovranno avere un importo complessivo non superiore a euro 312.500,00. Il contributo concesso non può essere superiore all'80% dell'importo comples-

sivo del progetto e comunque non superiore all'importo di euro 250.000,00.
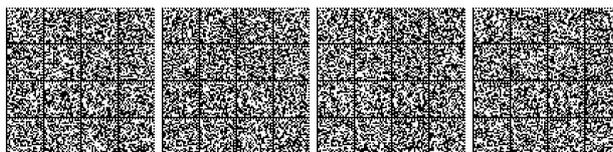
6. I progetti che trattano attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 1 del presente articolo, potranno usufruire di un contributo massimo del 99% della spesa ritenuta ammissibile. Per tutte le altre attività il contributo massimo è pari all'80% delle spese ammesse, come previsto al comma 5 del presente articolo.

7. Le modalità di presentazione dei risultati e di rendicontazione delle spese sono definiti con il provvedimento di concessione del contributo.

8. Tutti gli importi sopra citati sono da intendersi IVA ed altri oneri inclusi.

9. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse l'Amministrazione si riserva la possibilità di riaprire la graduatoria di merito.

10. Nel piano finanziario devono essere previste le spese per la Commissione di monitoraggio e verifica tecnico-amministrativa di cui all'art. 12, determinate nell'importo complessivo applicando alla spesa proposta la percentuale dell'1% per consentire di corrispondere i gettoni di presenza alle riunioni nonché delle visite in loco di cui al decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Art. 6.

Documentazione per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere redatti in conformità all'allegato modello «A», facente parte integrante del presente decreto. In particolare dovrà essere indicata una descrizione precisa del contenuto del progetto articolata in:

a. Presentazione del soggetto proponente e degli eventuali soggetti aggregati dalla quale risulti il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art.8;

b. Descrizione del contesto ed obiettivi del progetto;

c. Descrizione del progetto:

obiettivi perseguiti e risultati attesi,

azioni con il dettaglio del ruolo svolto da ogni soggetto coinvolto,

tempi e luoghi di realizzazione del progetto (durata in mesi per un massimo di mesi 24);

2. Piano finanziario del progetto, dettagliato per anno, con l'indicazione della partecipazione finanziaria di ciascun soggetto coinvolto.

3. Statuto sociale, ove previsto.

4. Delibera dell'Organo preposto che approva il piano finanziario, che autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza, impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici sul medesimo progetto, nonché in modo irrevocabile ed incondizionato a non alienare o non distogliere dalle finalità previste i beni acquistati con il finanziamento, per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ultimazione del progetto.

5. Certificazione antimafia o certificato CCIAA rilasciato utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura.

6. In caso di aggregazioni temporanee, il soggetto responsabile del progetto è l'Organismo capofila che deve essere chiaramente indicato nella fase di presentazione del progetto.

7. Il soggetto proponente dovrà inoltre certificare che non sono percepiti altri contributi pubblici per le medesime azioni finanziate dal presente avviso.

8. Dichiarazione che il richiedente non è stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 che impediscono di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

9. Eventuale documentazione attestante la partecipazione del soggetto/i proponente/i ad altre attività e programmi finanziati da questa Amministrazione;

10. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti parr. 2, 5 e 8 comporta l'esclusione del progetto dalle graduatorie di merito.

Art. 7.

Presentazione dei progetti

1. I progetti devono pervenire in duplice copia accompagnati da una lettera di trasmissione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di aggregazioni dal legale rappresentante del soggetto capofila), a pena di esclusione entro e non oltre le ore 14,00 del trentesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, all'indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità – SAQ VI - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

2. I progetti devono pervenire in un plico chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: NON APRIRE – "Progetto di filiera relativo al settore florovivaistico" : "Sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo".

3. I progetti pervenuti dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno esclusi dalle graduatorie di merito.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità dei progetti

1. Il progetto è ritenuto idoneo per l'inclusione nelle graduatorie di merito se:

b) è presentato da un soggetto indicato all'art. 2 del presente provvedimento secondo lo schema riportato nell'allegato modello «A»;

c) perviene entro e non oltre la data indicata all'art. 7 del presente provvedimento;

d) è coerente con le azioni di cui agli artt.4 e 5 del presente provvedimento;

e) il costo totale del progetto rientra nei limiti indicati all'art. 5 del presente provvedimento;

f) è completo di tutte le informazioni richieste di cui all'art.6.

Art. 9.

Commissione di valutazione dei progetti

1. I progetti sono esaminati e valutati da una Commissione tecnico-amministrativa appositamente nominata dal Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

2. La Commissione provvederà a stilare una graduatoria dei progetti presentati, attribuendo un punteggio complessivo massimo pari a 100 punti, sulla base di una scheda di valutazione predisposta al momento della prima riunione di insediamento della Commissione stessa, finalizzata a rendere oggettivi e misurabili i criteri di seguito riportati:

Sezione A: impostazione progettuale (fino a 50 punti)

a. pertinenza dell'azione e congruità del progetto con gli obiettivi dell'azione: fino a 15 punti;

b. trasferibilità e ricadute applicative dei risultati attesi e loro misurabilità: fino a 15 punti;

c. tecnologie di processo e strategie innovative per lo sviluppo della filiera florovivaistica: fino a 10 punti;

d. validità del modello organizzativo di gestione del progetto: fino a 5 punti;

e. percentuale del cofinanziamento a carico del proponente: fino a 5 punti.

Sezione B: potenzialità e ricadute sulla filiera (fino a 50 punti)

a. complementarietà degli obiettivi del progetto con altre attività del settore nel territorio considerato: fino a 10 punti;

b. superfici e quantità delle produzioni interessate dal progetto: fino a 10 punti;

c. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di più soggetti interessati di cui all'art. 2: fino a 5 punti;

d. produzioni a marchio ecocompatibile e/o equosolidale interessate al progetto: fino a 10 punti;

e. coinvolgimento nella realizzazione del progetto di Università ed Enti di ricerca pubblici e privati: fino a 5 punti;

f. partecipazione, da parte dei soggetti proponenti, ad attività e programmi già finanziati da questa Amministrazione, nonché realizzati, di cui al sopra citato comma 9 dell'art. 6: fino a 10 punti.

3. Sulla base del punteggio assegnato è redatta una graduatoria dei progetti.

4. I progetti relativi alla graduatoria di cui al comma precedente verranno finanziati fino ad esaurimento dei rispettivi stanziamenti di cui all'art. 5.

Art. 10.

Criteri di erogazione di contributo

1. I contributi di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1 lettere *b)* e *c)*, par. 1.2 lettera *a)*, par. 1.3 lettere *a)* e *b)*, comma 2, par. 2.1 lettera *a)*, par. 2.2 lettera *a)* sono erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti ai produttori.

2. Gli aiuti di cui all'art. 5, comma 1, par. 1.1 lettera *a)*, par. 1.3 lettera *c)*, comma 3, par. 3.1 lettera *a)*, par. 3.2 lettera *a)* par. 3.3 lettera *a)* concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono assegnati ai soggetti interessati di cui al precedente art. 2, comma 1, a condizione che l'importo dell'aiuto non sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati dai produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate e che l'aiuto stesso non sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito ai produttori primari. L'aiuto è concesso, inoltre, a condizione che sia possibile quantificare il valore dei servizi erogati a favore dei singoli produttori per il tramite dei soggetti indicati dall'art. 2, ai fini del controllo del rispetto del massimale previsto dal citato regolamento relativo agli aiuti de minimis.

3. Secondo quanto indicato all'art. 5, comma 9, il finanziamento può includere l'IVA solo nel caso in cui la stessa sia riferita all'acquisto di beni e servizi e rappresenti un costo puro per il richiedente. In tal caso tale imposta deve essere esplicitamente evidenziata nelle relative tabelle economiche e, ai fini dell'eventuale rimborso, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare l'impossibilità di detrarre l'IVA ai sensi di legge.

4. Non sono prese in considerazione ai fini del contributo, le spese sostenute precedentemente all'approvazione del progetto stesso.

5. Il Ministero ha facoltà di chiedere modifiche ai progetti finanziabili, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni delle attività rispetto a quelle proposte o già attuate nell'ambito di altri progetti, nonché specifiche di carattere tecnico.

Art. 11.

Realizzazione dei progetti

1. I progetti ritenuti ammissibili dovranno essere realizzati entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del contributo fino ad un periodo massimo di 24 mesi.

2. Eventuali varianti, nel limite massimo del 20% per ogni singola azione, che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera, dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame ed all'approvazione di questo Ministero.

3. In caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oppure di completamento delle azioni per cause imputabili al beneficiario delle provvidenze statali, sarà applicata una riduzione del contributo concedibile sulla somma rendicontata e ritenuta ammissibile per quella specifica azione, che verrà definita nelle percentuali e nelle modalità con il successivo provvedimento di approvazione del progetto ed assunzione di impegno della spesa.

Art. 12.

Commissione di monitoraggio e verifica dei progetti

1. Con successivo provvedimento del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, è nominata la Commissione tecnico-amministrativa di monitoraggio e verifica dei progetti.

2. La Commissione deve verificare la corretta esecuzione dei progetti approvati, effettuando il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sia sulla base del piano di monitoraggio semestrale presentato dai soggetti proponenti i progetti stessi, sia attraverso specifiche visite in loco a cadenza semestrale da parte dei componenti la Commissione stessa.

3. Le spese della Commissione sono determinate con le modalità previste dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, di cui al precedente comma 10 dell'art. 5.

Art. 13.

Modalità di liquidazione

1. Contestualmente all'approvazione del progetto, potrà essere concessa, se richiesta, un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fideiussoria nella misura dell'anticipo concesso, maggiorato degli interessi legali.

2. Successivi acconti potranno essere concessi al superamento del 30% del contributo concesso fino ad un massimo dell'80% previa presentazione di rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di cui all'art.12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo dello stato d'avanzamento lavori del progetto.

3. Il restante 20% dovrà essere rendicontato come saldo finale e sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute, comprovate da documenti contabili quietanzati ed a seguito del rilascio del nulla osta da parte della Commissione di verifica, di cui all'art. 12, che avrà proceduto al collaudo tecnico ed amministrativo del progetto.

4. La polizza verrà svincolata dopo la realizzazione del progetto ed a seguito della liquidazione del saldo.

Art. 14.

Diffusione dei risultati

1. I soggetti beneficiari dell'intervento pubblico si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi.

2. In conformità con quanto disposto dall'art. 34, paragrafi 2, 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008, i soggetti beneficiari dell'intervento pubblico finalizzato alla ricerca e sviluppo si impegnano affinché:

vengano pubblicate su internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca prima del suo inizio. Tali informazioni devono comprendere una data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su internet e deve inoltre essere precisato che i risultati saranno disponibili gratuitamente;

i risultati della ricerca siano messi a disposizione su internet per un periodo di almeno 5 anni e siano pubblicati contestualmente ad eventuali altre informazioni fornite a membri di organismi specifici;

gli aiuti sono di interesse di tutti gli operatori del settore florovivaistico;

gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o all'Ente di ricerca e non comportano la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti.

Art. 15.

Esenzione

1. Gli Aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dei seguenti articoli:

Regolamento n. 1998/2006, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art 5, comma 1 par. 1.1 lettera *a)*, par. 1.3 lettera *c)* ed al comma 3 par. 3.1 lettera *a)*, par. 3.2 lettera *a)* par. 3.3 lettera *a)*;

art. 14 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art. 5, comma 1 par. 1.1 lettera *b)*, par. 1.3 lettera *a)* e *b)*, comma 2 par. 2.2 lettera *a)* del presente decreto;

art. 15 del Regolamento n. 1857/2006, comma 2 per quanto riguarda le azioni previste dall'art 5, comma 1 par. 1.1 lettera *c)*, comma 2 par. 2.1 lettera *a)*, del presente decreto;

art. 34 del Reg 800/2008, per quanto riguarda le azioni previste dal presente decreto all'art. 5, comma 1 par. 1.2 lettera *a)* del presente decreto;

2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuti è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

3. Gli aiuti previsti dal presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito internet delle competenti Direzioni Generali della Commissione europea.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per le previste registrazioni e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; inoltre entra in vigore dalla data della medesima.

2. Il presente decreto viene, altresì, divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it nella Sezione concorsi e gare. Nella stessa sezione sono pubblicati i documenti e le informazioni di riferimento.

Roma, 23 novembre 2010

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO *A*

Progetto di filiera relativo al settore florovivaistico:
"Sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo"

SPAZIO RISERVATO

Identificazione richiedente/capofila

Denominazione/Ragione Sociale ______________________________

Forma giuridica ______________________________
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. ______________________________

Rappresentante legale ______________________________

Responsabile del progetto ______________________________

Indirizzo ______________________________

C.A.P. __________Comune ______________________________Prov. (________)

Telefono ______________________________

Fax______________________________

Indirizzo di posta elettronica ______________________________

Caratteristiche del progetto

Nome del progetto ______________________________

Acronimo ______________________________Durata del progetto______________________________

Date previsionali: inizio attività ____/________/____ fine attività ____/________/____
(per i "progetti pilota" indicare la fine attività sulla base dell'ultimo capoverso dell'art. 2, punto 1)

Budget previsionale di progetto
(Indicazioni dettagliate sono indicate nel format di finanziamento)

N.	Spese ammissibili globali (1) (€) **Recupero IVA* |_| si / |_| no**	Finanziamento richiesto (2) (€) **Recupero IVA* |_| si / |_| no**	Tasso di finanziamento (2)/(1) x 100
0-12 mesi			
12-24 mesi			
Tot le			

...			
...			

Identificazione del soggetto - I

Denominazione/Ragione Sociale ____________________

Forma giuridica ____________________
(SRL, SAS, SNC, Società cooperativa, organizzazione di produttori, etc)

C.F. e/o P.I. ____________________

Rappresentante legale ____________________

Responsabile del progetto ____________________

Indirizzo ____________________

C.A.P. __________ Comune ____________________ Prov. (________)

Telefono ____________________

Fax ____________________

Indirizzo di posta elettronica ____________________

Breve descrizione dell'attività svolta dal partner nel progetto (max. 10 righe)

Eventuale partecipazione finanziaria

____________________ euro.

Sedi operative regionali (indicare recapiti ed indirizzi)

Criticità del contesto e obiettivi del progetto (max. 15 righe)

Risultati attesi (max. 15 righe)
Specificare per ciascuna azione l'impatto previsto in termini di risultati attesi. *Definire le modalità di misurazione dei risultati.* *Descrivere in maniera succinta il(i) metodo(i) utilizzato(i) per misurare l'impatto. Se si hanno già informazioni di base in materia o se si prevede di averne prima dell'avvio del progetto, fornire le precisazioni del caso.*

Sintesi del progetto (max. 15 righe)
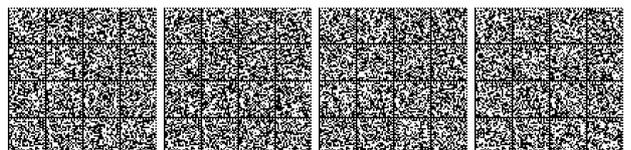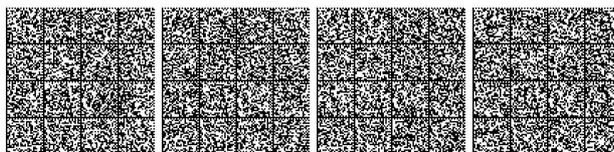
Piano finanziario

Azioni	Voci di spesa ammissibili***	I periodo (0-12 mesi) **Recupero IVA*** | | si / | | no	II periodo (12-24 mesi) **Recupero IVA*** | | si / | | no	Totale **Recupero IVA*** | | si / | | no
Azione**:				
Attività ______	1) Personale			
	2) Missioni			
	3) Commesse esterne			
	4) Attrezzature			
	5) Materiale di consumo			
	6) Spese generali (10% escluse voci 4 e 5)			
	7) Coordinamento			
	Totale Attività			
Attività ______	...			
	...			
	...			
Azione**:				
Attività ______	...			
	...			
	...			
	Totale Progetto			
Cofinanziamento:				
Spese per la Commissione				
1.) Importo a carico proponente				
	Totale			

* Tutti i candidati devono allegare una dichiarazione riguardo al proprio regime IVA.
** Riportare le voci di spesa per ogni singola attività che si intende svolgere.
*** Per la voce di spesa n. 1: specificare se il personale è a tempo determinato o indeterminato;
per le voci di spesa nn. 3, 4 e 5: fornire una descrizione dettagliata dei costi per ogni voce di spesa correlata alle attività che si intendono svolgere. La descrizione deve contenere gli elementi di comparazione tra attività programmata e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

11A00522

DECRETO 21 dicembre 2010.

Riconoscimento dell'Associazione di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura denominata «Associazione nazionale di organizzazioni di produttori del settore ittico», in breve «Italiana produttori ittici».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto in particolare l'art. 6, comma 4 del regolamento (CE) 104/2000, in base al quale può essere concesso il riconoscimento ad una associazione di organizzazioni di produttori, purché essa rispetti le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Visto il regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del regolamento n. 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) 1767/2004 della commissione del 13 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) 2318/2001;

Vista l'istanza in data 18 maggio 2010 e la relativa documentazione con cui la «Associazione nazionale di organizzazioni di produttori del settore ittico» in breve «Italiana Produttori Ittici» con sede a Roma ha chiesto, ai sensi dei regolamenti (CE) 104/2000, (CE) 2318/2001 e (CE) 1767/2004, il riconoscimento come associazione nazionale di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell' acquacoltura;

Considerato che la suddetta associazione risulta essere regolarmente costituita con atto in data 26 febbraio 2010, repertorio n. 2534, per notaio Matilde Covone in Roma;

Visto lo statuto e l'elenco delle organizzazioni di produttori aderenti alla suddetta associazione;

Considerato che fanno parte della suddetta associazione nazionale di organizzazioni di produttori del settore ittico - Italiana Produttori Ittici, le seguenti organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute:

Associazione produttori pesca Adriatica soc. cooperativa con sede Fano, riconosciuta con decreto ministeriale del 27 aprile 1977;

Associazione produttori pesca soc. cooperativa con sede a Goro, riconosciuta con decreto ministeriale del 23 novembre 1977;

Produttori molluschi associati Friuli-Venezia Giulia soc. Consortile a r.l. - PMA FVG con sede a Marano Lagunare, riconosciuta con decreto ministeriale del 31 luglio 2003;

Associazione produttori pesca Etruria soc. cooperativa con sede a Viterbo, riconosciuta con decreto ministeriale del 31 luglio 2003;

Organizzazione produttori molluschicoli Tarantini soc. cooperativa - Optima SC con sede a Taranto, riconosciuta con decreto ministeriale del 1° marzo 2006;

Associazione Civitanovese produttori ittici soc. cooperativa con sede a Civitanova Marche, riconosciuta con decreto ministeriale del 19 dicembre 2008;

Cooperativa coopesca - Organizzazione tra produttori e lavoratori della pesca Chioggia soc. coop. a r.l. con sede a Chioggia, riconosciuta con decreto ministeriale del 29 settembre 2009;

Associazione dei produttori piccola pesca - Organizzazione dei produttori Ancona soc. cooperativa, con sede ad Ancona, riconosciuta con decreto ministeriale del 29 settembre 2009;

Considerato che la «Associazione nazionale di organizzazioni di produttori del settore ittico» in breve «Italiana produttori ittici» con sede a Roma, risponde ai requisiti previsti dal regolamento (CE) 2318/2001 così come modificato dal regolamento (CE) 1767/2004;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella seduta del 18 novembre 2010 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole al riconoscimento della suddetta Associazione di organizzazioni di produttori;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) 104/2000 art. 6, comma 4 e del regolamento (CE) 2318/2001, art. 2 così come modificato dal regolamento (CE) 1767/2004, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, la associazione di organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura denominata «Associazione nazionale di organizzazioni di produttori del settore ittico» in breve «Italiana Produttori Ittici» con sede a Roma.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

11A00370

DECRETO 27 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agrichimica S.r.l.», in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO
AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 3 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 21 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 21, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R 2009, par. 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02-R2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14-A R2009
Anidride solforosa libera, totale	OIV-MA-AS323-04A R2009
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Estratto secco netto, estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B R2009 + OIV MA-AS311-01 R2009 par. 3.2.2 + circolare Mipaf 12/03/2003
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03B R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 allegato p.to XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01A R2009
pH	OIV MA-AS313-15 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01A R2009, par. 4C
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01 R2009

11A00372

DECRETO 27 dicembre 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Agrichimica S.r.l.», in Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 21 settembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 2007 con il quale al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 21 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Agrichimica S.r.l., ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 21, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2010

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

11A00373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Beata Maria Zieba, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la signora Beata Maria Zieba, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del diploma di maturità perito commerciale, conseguito presso il liceo commerciale Nr 1 del Gruppo delle scuole professionali Nr 7, a Danzica (Polonia), della durata di quattro anni, per l'esercizio in Italia della professione di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, per il suo contenuto formativo, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Beata Maria Zieba, cittadina polacca, nata a Gdansk (Polonia) in data 11 dicembre 1983, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, ai sensi della legge n. 39/1989 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata, previo conseguimento degli altri due requisiti richiesti dall' art. 2, comma 3 della legge n. 39/1989.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 13 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00379

DECRETO 30 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Anna Maria Difonzo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Anna Maria Difonzo, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento dei diplomi denominati attestato di capacità «Damen-Coiffeuse», attestato di capacità «Herrencoiffeuse» e diploma d'esame di professione superiore, rilasciati dall'Ufficio della formazione professionale e della tecnologia della Confederazione Elvetica, della durata complessiva di 5 anni con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata in Svizzera in qualità di lavoratore autonomo per circa 9 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria Confesercenti - FIEPET e della Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Anna Maria Difonzo, cittadina italiana, nata a Basilea (Svizzera) in data 3 maggio 1970, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 30 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00366

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER LO SPORT

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Pierre Munier, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Pierre Munier, cittadino italiano, nato ad Aosta il 28 agosto 1981, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito in Svizzera in data 29 aprile 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 7 giugno 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di snowboard acquisito in Svizzera, dal sig. Pierre Munier, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Svizzera, in data 29 aprile 2007 dal sig. Pierre Munier, nato ad Aosta il 28 agosto 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

Il sig. Pierre Munier è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di snowboard previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.
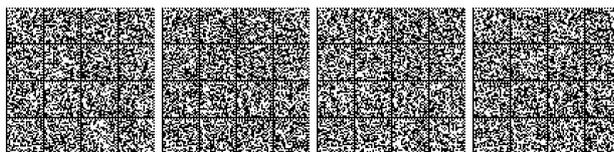
Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A00374

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Nicola Ferrandi, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Nicola Ferrandi, cittadino italiano, nato a Pordenone il 27 marzo 1966, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia in data 17 febbraio 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 15 dicembre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Slovenia, dal sig. Nicola Ferrandi, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia, in data 17 febbraio 2007 dal sig. Nicola Ferrandi, nato a Pordenone il 27 marzo 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Nicola Ferrandi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.
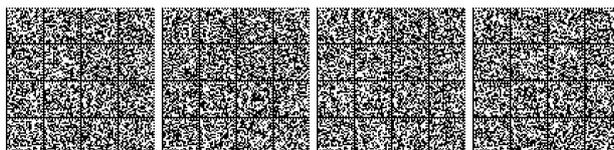
Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A00375

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Enrico Lisetto Boscolo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig. Enrico Lisetto Boscolo, cittadino italiano, nato a Chioggia (Venezia) il 21 aprile 1965, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia in data 17 febbraio 2007, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 15 dicembre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito in Slovenia, dal sig. Enrico Lisetto Boscolo, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito in Slovenia, in data 17 febbraio 2007 dal sig. Enrico Lisetto Boscolo, nato a Chioggia (Venezia) il 21 aprile 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Enrico Lisetto Boscolo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A00376

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Donatella Nocita, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig.ra Donatella Nocita, cittadina italiana, nata a Cuneo il 2 febbraio 1981, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di snowboard conseguito nel Regno Unito in data 7 febbraio 2003, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 15 dicembre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di snowboard acquisito nel Regno Unito, dalla sig.ra Donatella Nocita, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di snowboard conseguito nel Regno Unito in data 7 febbraio 2003 dalla sig.ra Donatella Nocita, nata a Cuneo il 2 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di snowboard.

Art. 2.

La sig.ra Donatella Nocita è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di maestro di snowboard previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A00377
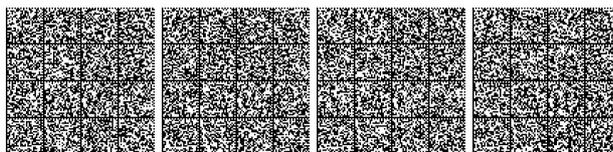
DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Dino Canal, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

IL CAPO DELL'UFFICIO PER LO SPORT

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *a)*, nella parte in cui prevede l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle competenze in materia di sport;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 con il quale l'on. Rocco Crimi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2008, registro 8, foglio 28, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Sottosegretario di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009, modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali, ed in particolare l'art. 1 che istituisce l'Ufficio per lo Sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 febbraio 2010 con il quale all'avv. Fulvia Beatrice è stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed in particolare l'art. 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

Vista la domanda con la quale il sig.Dino Canal, cittadino italiano, nato aWalenstadt (Svizzera) il 13 luglio1972, ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nelRegno Unitoin data 23 aprile 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci;

Considerato che la Conferenza dei servizi nella seduta del giorno 15 dicembre 2010, valutato il contenuto e la durata della formazione conseguita, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del titolo di maestro di sci alpino acquisito nel Regno Unito, dal sig. Dino Canal, ritenendolo corrispondente a quello italiano;

Ritenuto che il richiedente è in possesso di una formazione professionale corrispondente a quella prevista ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci nella disciplina alpina;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di maestro di sci in discipline alpine conseguito nel Regno Unito in data 23 aprile 2010 dal sig. Dino Canal, nata a Walenstadt (Svizzera) il 13 luglio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Art. 2.

Il sig. Dino Canal è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2010

Il capo dell'Ufficio: BEATRICE

11A00378
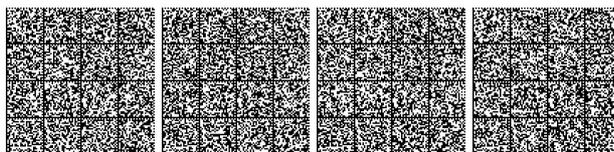
PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO 20 dicembre 2010.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Waterevents società cooperativa sociale», in Merano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO,
COOPERATIVE, FINANZE E BILANCIO

Prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti.

L'art. 2545-*terdecies* del codice civile prevede, in caso di insolvenza della società, la liquidazione coatta amministrativa.

Gli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche disciplinano la liquidazione coatta amministrativa.

La legge 17 luglio 1975, n. 400 definisce le norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi.

Gli articoli 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 «La nuova disciplina sulla vigilanza sugli enti cooperativi», prevedono la liquidazione coatta amministrativa.

La giunta provinciale con deliberazione dd. 14 dicembre 2009, n. 2893, ha delegato l'assunzione dei provvedimenti in merito agli enti cooperativi che sono stati trasferiti dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, alla Provincia od alla giunta provinciale, ad eccezione di quelli di natura generale, ai componenti la giunta provinciale stessa, in ragione ed in conformità al riparto degli affari operato dal presidente della Provincia, ai termini dell'art. 52, dello statuto di autonomia.

L'assessore all'innovazione, informatica, lavoro, cooperative, finanze e bilancio ha con proprio decreto n. 134 del 15 aprile 2010, disposto la sostituzione del liquidatore della cooperativa «Waterevents società cooperativa sociale», con sede a Merano, via Petrarca 15, nominando il liquidatore nella persona del dott. Luciano Santoro.

Il citato liquidatore ha comunicato in data 10 dicembre 2010, Prot. n. 71.08/718550 che la cooperativa sociale «Waterevents» risulta insolvente ed ha pertanto richiesto la messa in liquidazione coatta amministrativa della cooperativa stessa.

In base alla documentazione disponibile, si ravvisano gli estremi per la messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile della «Waterevents cooperativa sociale».

Vista la ridotta dimensione della cooperativa e visto che in base alla documentazione disponibile non risultano immobili in proprietà della stessa né debiti sorretti da ipoteche e alla luce della presumibile ridotta complessità della procedura, non vi è l'opportunità di nominare il comitato di sorveglianza di cui all'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche.

Decreta:

1) di disporre, per i motivi citati in premessa, la liquidazione coatta amministrativa della «Waterevents Cooperativa sociale.» (P.I. 02381950217), con sede a Merano, via Petrarca, 15, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luciano Santoro, con ufficio a Bolzano, via della Mendola, 3;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 20 dicembre 2010

L'assessore: BIZZO

11A00371

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERAZIONE 4 novembre 2010.

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti. (Deliberazione n. 3/2010/Del)

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4;

Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010;

Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del vigente regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 6 luglio 1995, al fine di adeguarlo, tenendo altresì conto del nuovo assetto organizzativo e funzionale della Corte dei conti stessa, alle intervenute modifiche del quadro normativo in materia di procedimento amministrativo;

Delibera

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per ciascun provvedimento, nell' "Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti i cui termini sono stabiliti dalla legge" (allegato), che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'elenco allegato, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il presente regolamento è diretto per quanto riguarda il diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo, alle segreterie delle sezioni giurisdizionali, delle procure, agli uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Corte dei conti abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Corte dei conti, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla Corte dei conti, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è sostituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica si applica il disposto di cui all'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, particolarmente gravosa, nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte dei conti ovvero attraverso l'uso della telematica, previa adozione delle misure organizzative di cui all'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla

comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di venti giorni

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, presso ciascuna delle sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione negli albi di cui al precedente art. 4, comma 2, ovvero attraverso l'uso della telematica, o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il temine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle procedure concorsuali.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data di notificazione o di comunicazione al destinatario.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni , siano di competenza di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve intendersi di regola comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera la Corte dei conti dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

6. Quando specifiche disposizioni prevedano che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, l'Amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa, deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del silenzio- rifiuto o del silenzio- assenso. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

8. Ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-*ter*, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove sia sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, la Corte dei conti può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri 20 giorni.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilità di proseguire i propri lavori informandone gli interessati.

3. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta

dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. Il Presidente della Corte dei conti individua, in via generale, gli altri soggetti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nell'elenco allegato alla presente deliberazione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 8.

Unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Salvo diversa determinazione, l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'organo o ufficio competente indicato nell'elenco allegato al presente regolamento.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente.

2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento è il dirigente delegato.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato immediatamente sotto ordinato.

4. Il dirigente preposto all'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unità organizzativa, riassume, senza soluzione di continuità, la responsabilità del procedimento.

5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 della stessa legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 10.

1. Integrazione e modificazione del presente regolamento

2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Corte dei conti verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 11.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico mediante forme e modalità stabilite dalla Corte dei conti. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché del provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso o a quelli in corso alla medesima data, qualora non siano ancora trascorsi i tempi massimi indicati per ciascuna tipologia. I tempi di conclusione previsti dal regolamento in data 6 luglio 1995 si applicano ai procedimenti in corso solo se più lunghi rispetto a quelli del presente regolamento per la stessa tipologia.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, che abroga e sostituisce il precedente del 6 luglio 1995, entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Manda alla Segreteria per la successiva trasmissione del regolamento al Consiglio di Presidenza ai fini della relativa adozione (art. 3 della Deliberazione n. 2/Del del 4 novembre 2010).

Così deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 4 novembre 2010.

Il Presidente: GIAMPAOLINO

Il relatore: PIERONI

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2010

Il Direttore: MONTIBELLO

ALLEGATO

Elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Corte dei conti i cui termini sono stabiliti dalla legge

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate
Autorizzazione a magistrati per accettazione di incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione fuori ruolo o aspettativa	Ufficio della Presidenza	d.P.R. n.388/1995; art.53 d.l.vo n.65/2001, art. 11 comma 7, legge n.15/2009
Parere sulle autorizzazioni e le revoche di incarichi extra-istituzionali a magistrati (con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa), di competenza del Presidente della Corte (Seconda Commissione)	Id.	art. 53, comma 10, d.lgs. n. 165/2001 – art. 11, comma 7, legge n. 15/2009
Parere riguardante il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (Seconda Commissione)	Id.	d.P.R. n. 834/1981; legge n. 472/1987; d.P.R. n. 349/1994; d.P.R. n. 461/2001
Parere riguardante l'attribuzione di equo indennizzo al personale di magistratura (Seconda Commissione)	Id.	d.P.R. n. 686/1957; d.P.R. n. 349/1994
Procedimento disciplinare nei confronti del personale di magistratura	Ufficio studi e documentazione	deliberazione Consiglio di presidenza n. 510/2000 e s.m.i.
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni	Id.	d.P.R. n. 461/2001
Liquidazione equo indennizzo	Id.	d.P.R. n. 3/1957; d.P.R. n. 384/1981, tab.A; d.P.R. n. 461/2001
Revisione dell'equo indennizzo	Id.	d.P.R. n. 461/2001
Acquisizione beni e servizi per il funzionamento del Seminario permanente a trattativa privata ed in economia	Seminario di formazione permanente	R.D. n. 2440/1923; R.D. n. 827/1924; d.l.vo n.163/2006 e s.m.i.; Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti
Acquisizione beni e servizi connessi all'organizzazione e ai sistemi informatici e gestione dei relativi contratti a trattativa privata ed in economia	Ufficio del Responsabile dei sistemi informativi automatizzati (dal 1° luglio 2010 Direzione generale sistemi informativi automatizzati)	R.D. n. 2440/1923; R.D. n. 827/1924; d.l.vo n.163/2006 e s.m.i.; Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti
Acquisizione beni e servizi connessi all'organizzazione e ai sistemi informatici e gestione dei relativi contratti mediante procedure aperte o ristrette	Id.	artt. 11, 12, 48 e 70 d.l.vo n. 163/2006 e s.m.i.; direttiva UE 2007/66
Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche in materia di sicurezza a trattativa privata ed in economia	Ufficio del delegato regionale del datore di lavoro	R.D. n.2440/1923; R.D. 827/1924; d.l.vo n.163/2006 e s.m.i.; Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti; d.l.vo n.81/2008
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità o lesioni	Id.	d.P.R. n. 461/2001
Comunicazioni obbligatorie "on line" al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite procedura SAOL gestita dalla Provincia di Roma	Id.	art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, come sostituito dal c. 1180 dell'art. unico della legge n. 296/2006; circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 33/2008 del 22 maggio 2008.
Incarichi a soggetti esterni	Servizio per la formazione e l'aggiornamento del personale	d.l..vo n. 165/2001; art. 1 c. 11 legge n. 311/2004; art. 3 commi 18, 54 e 58 legge n. 244/07; art. 13 D.L 4/2006 e art. 61, c.2 legge n.133/2008
Predisposizione e stipula contratti	Id.	R.D. 2440/1923 – R.D. 827/1924; Regolamento di autonomia finanziaria C.D.C, d.l.vo n. 163/2006 e s.m.i. (in quanto applicabile)
Decreto di sospensione cautelare:	Id.	
a) obbligatoria	Id.	art. 15 C.C.N.L. 12/06/2003
b) facoltativa in pendenza di procedimento penale	Id.	art. 15 C.C.N.L. 12/06/2003
c) facoltativa in corso di procedimento disciplinare	Id.	art. 26 C.C.N.L. 16/05/1995
Procedimento disciplinare	Servizio per i procedimenti disciplinari	artt.54, 55, 55-bis, 55-ter, 55-quater, 55-quinquies e 55-sexies d.l.vo n.165/2001 e s.m.i.; artt. 24 e 26 C.C.N.L. 16/05/95; all. "A" C.N.L.I. 22/10/1997; artt. 11, 12, 13, 14 e 15 C.C.N.L. 12/06/2003; art. 27 C.C.N.L. 14/09/2007
Acquisizione beni e servizi per le sedi centrali con procedure di rilevanza comunitaria, sotto soglia e in economia	Servizio affari amministrativi e attività negoziale	R.D. n. 2440/1923; R.D. n.827/1924; d. l.vo n.163/2006 e s.m.i.; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei

		conti
Acquisizione beni e servizi in materia di sicurezza per le sedi centrali con procedure di rilevanza comunitaria, sotto soglia e in economia	Servizio prevenzione e sicurezza	R.D. n. 2440/1923; R.D. n.827/1924; d.l.vo n. 163/2006 e s.m.i.; d.l.vo n.81/2008; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti
Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche con procedure di rilevanza comunitaria, sotto soglia e in economia	Servzio provveditorato per la gestione finanziaria e patrimoniale delle strutture regionali	R.D. n. 2440/1923; R.D. n. 827/1924; d.l.vo n.163/2006 e s.m.i.; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Revoca di incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte dei conti	Ufficio della Presidenza	art. 11 comma 7, legge n.15/2009	90 gg.	
Assunzione dei neo-referendari (Prima Commissione)	Struttura di supporto al Consiglio di presidenza	legge n.1345/1961	60 gg.	Il termine decorre dalla data del d.P.R. di nomina dei vincitori del concorso
Promozione a Primo Referendario e a Consigliere (Prima Commissione)	Id.	art. 11 legge n. 117/1988	60 gg.	Il procedimento a carico della Corte ha inizio dalla data di maturazione delle anzianità previste dalla legge e si conclude con la richiesta alla P.C.M. dell'apposito d.P.C.M
Promozione a Presidente di sezione (Prima Commissione)	Id.	legge n.1345/1961	90 gg *	Il procedimento ha inizio dalla conclusione della procedura normativamente prevista per la copertura dei posti di Presidente di sezione e si conclude con la richiesta alla P.C.M. del prescritto d.P.R.
Assegnazione di funzioni a seguito di procedura concorsuale (Prima Commissione)	Id.	legge n. 117/1988 e delib. n.121/CP/2009	90 gg.	Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando
Conferimento a magistrati di incarichi extra-istituzionali a seguito di procedura concorsuale (Seconda Commissione)	Id.	d.P.R. n. 388/1995	90 gg.	Il termine decorre dalla data di pubblicazione del bando
Attivazione degli albi per la designazione di magistrati per far parte e/o presiedere commissioni di concorso e/o commissioni elettorali e per il conferimento di incarichi fungibili gratuiti o con compensi non superiori a 3000 € (Seconda Commissione)	Id.	art. 15 e 16 della deliberazione n.204/CP/2008	60 gg.	
Parere per il conferimento a magistrati di titoli onorifici in occasione del collocamento a riposo (Seconda Commissione)	Id.	art. 79 R.D. n. 1364/1933	30 gg	
Pareri per la nomina governativa di Consiglieri (Seconda Commissione)	Id.	art. 7 R.D. n. 1214/1934;d.P.R. n. 385/1977; art. 13 del D.L. n. 786/1981 conv. nella legge n. 51/1982; art. 7 legge n. 658/1984; art. 22 d.P.R. n. 305/1988; art. 2 D.Lgs. n. 125/2003;	60 gg.	
Parere per la nomina dei componenti delle Sezioni regionali di controllo (Seconda Commissione)	Id.	art. 11, comma 4, legge. n. 15/2009	60 gg.	

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 120 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Parere riguardante i congedi straordinari e aspettative a vario titolo per il personale di magistratura (Seconda Commissione)	Struttura di supporto al Consiglio di presidenza	artt. 37, 68 e 69 d.P.R. n. 3/1957; art.3 legge n. 27/1981; art.2 legge n. 425/1984; art.3, comma 39, legge. n. 537/1993; art. 22 legge.n. 724/1994; artt 19 e 23 bis d.Lgs. n. 165/2001	90 gg.	
Procedimento per incompatibilità ambientale (Commissione T.I.A.)	Id.	art. 2 R.D. Lgs. n. 511/1946	90 gg. *	Un termine di così ampia durata risultava motivato dalla particolare natura del procedimento di che trattasi, essendo lo stesso caratterizzato da fasi istruttorie complesse e da frequenti audizioni di soggetti interni e/o esterni all'Istituto
Riammissione in servizio (Prima Commissione)	Id.	art. 132 d.P.R. n.3/1957	90 gg.	Il procedimento a carico della Corte si conclude con la richiesta di provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dispensa dal servizio (Prima Commissione)	Id.	art. 58 del R.D. n. 1364/1933	90 gg.	Il termine decorre dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla verifica della causa da cui consegue il procedimento di dispensa e si conclude con la richiesta di provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione semestrale degli incarichi extra-giudiziari autorizzati o conferiti ai magistrati nel semestre immediatamente precedente (Seconda Commissione)	Id.	d.lgs. n. 35/2006	90 gg.	Il termine decorre dalla scadenza del semestre di riferimento
Rilascio di copie di atti contenuti nel fascicolo personale (Prima e Seconda Commissione)	Id.	d.P.R. 3/1957	60 gg.	Il termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza del richiedente
Rilascio copie di verbali segretati (Commissioni Prima, Seconda e T.I.A.)	Id.	art. 21 del vigente Regolamento interno del Consiglio	60 gg.	Il termine decorre dalla data di acquisizione dell'istanza del richiedente

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Determinazione e rideterminazione del trattamento economico del personale di magistratura (schema di provvedimento da adottarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri)	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati			
a) A seguito di nomina, promozione, riammissioni in servizio	Id.	d.P.R. n. 3/1957; legge n. 97/1979; legge n. 27/1981; legge n. 425/1984; legge n. 117/1988; legge n. 265/1991; art. 3 legge n. 537/1993; art. 50 legge n. 388/2000; art. 5 legge n. 303/1998; art. 7 legge n. 131/2003; d.l. n 354/2005 convertito nella legge n. 45/2004	60 gg.	Dalla data di ricevimento del decreto di nomina, promozione e riammissione in servizio.
b) Applicazione definitiva disposizioni legislative di carattere generale e/o di natura particolare	Id.	d.P.R. n. 3/1957; legge n. 97/1979; legge n. 27/1981; legge n. 425/1984; legge n. 117/1988; legge n. 265/1991; art. 3 legge n. 537/1993; art. 50 legge n. 388/2000; art. 5 legge n. 303/1998; art. 7 legge n. 131/2003; d.l. n 354/2005 convertito nella legge n. 45/2004	90 gg *	Dall'entrata in vigore della norma.
c) Applicazione decisioni e sentenze giurisdizionali comportanti ricostruzioni di carriera	Id.	d.P.R. n. 3/1957; legge n. 97/1979; legge n. 27/1981; legge n. 425/1984; legge n. 117/1988; legge n. 265/1991; art. 3 legge n. 537/1993; art. 50 legge n. 388/2000; art. 5 legge n. 303/1998; art. 7 legge n. 131/2003; d.l. n 354/2005 convertito nella legge n. 45/2004	90 gg. **	Dalla notifica.
Riconoscimento benefici combattentistici, militari e per invalidità dipendenti da causa di servizio	Id.	artt. 43 e 44 R.D. n. 1290/1922 e s.m.; legge n. 539/1950; art. 1 legge n. 336/1970; legge n. 824/1971; legge n. 958/1986; art. 5/bis legge n. 472/1987	60 gg.	Dall'istanza.
Attribuzioni economiche per:	Id.			
a) Indennità di seconda lingua	Id.	legge n. 1165/1961; d.P.R. n. 807/1964; d.P.R. n. 752/1976; legge n. 454/1980	30 gg.	Dall'istanza o dalla nomina.
b) Aumenti biennali per evento demografico	Id.	legge n. 1/1939, art. 22; legge n. 15/1968; legge n. 425/1984	30 gg.	Dall'istanza.
c) Deduzioni soggettive di imposta	Id.	d.P.R. n. 917/1986 e s.m.i.; legge n. 15/1968 e s.m.i.; art. 1 c. 149, legge n. 311/2004	30 gg.	Dall'istanza.

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

** In sede istruttoria erano emersi termini pari a 120 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Trattamento retributivo fisso mensile:	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati.			
a) Prima liquidazione	Id.	d.P.R. n. 3/1957; d.P.R. n. 917/1986	60 gg.	Dall'ammissione in servizio.
b) Cessazione, riduzione, sospensione e ritenute trattamento retributivo fisso	Id.	R.d.l. n. 295/1939; legge n. 249/1968, art. 50; d.P.R. n. 1079/1970, art. 14; legge n. 724/1994, art. 15; d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	30 gg.	Dalla data di ricevimento della documentazione relativa
c) Conguagli e arretrati:	Id.	art. 29 d.P.R. n. 600/1973 e s.m.; art. 36 d.P.R. n. 637/1972; art. 20 legge n. 15/1968.		
1) Singoli	Id.		60 gg.	Il termine decorre dalla data di comunicazione del decreto economico contabilmente registrato.
2) Collettivi	Id.		90 gg.	Il termine decorre dalla data di comunicazione del decreto economico contabilmente registrato.
d) Ritenute extraerariali	Id.	d.P.R.n. 180/1950	30 gg.	Dalla data di ricevimento della documentazione relativa
Trattamento economico accessorio:	Id.			
a) indennità diretta collaborazione	Id.	d.P.D.C. N.25/07	30 gg.	Compenso mensile
b) Liquidazione indennità di trasferimento	Id.	art. 1 legge n. 1039/1950; art. 13 legge n. 97/1979; art. 6 legge n. 27/1981; art. 3 c. 79 legge n. 350/2003	30 gg.	Dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento.
c) Liquidazione indennità di prima sistemazione e rimborso trasporto masserizie	Id.	legge n. 836/1973; d.P.R. n. 513/1978; art. 12 legge n. 417/1978; art. 6 legge n. 27/1981; d.P.R. n. 395/1988	45 gg.	Dall'istanza.
d) Liquidazione Trattamento di missione	Id.	legge n. 836/1973; d.P.R. n. 513/1978; legge n. 417/1978; d.P.R. n. 395/1988	45 gg.	Dall'istanza.
e) Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio di presidenza	Id.	legge n. 195/1958 art. 40 e s.m.i.; delibera C.P. Cdc n. 593/1993 e successive	30 gg.	Dall'istanza.
f) Spese per liti ed arbitraggi	Id.	R.D. n. 1611/1933	45 gg.	Dalla notifica della sentenza.
g) Pagamento rivalutazione monetaria ed interessi legali	Id.	art. 429 c.p.c.; d.m. n. 352/1998; d.l.vo n. 314/1997	90 gg.	Dalla notifica della sentenza.
h) Pratiche creditizie	Id.		30 gg.	Dall'istanza
i) fondo perequativo	Id.	legge 6/08/2008 n. 133. art. 61 c.9	60 gg.	Il termine decorre dal ricevimento della comunicazione del servizio Bilancio attestante l'entità dei fondi pervenuti sul relativo capitolo di entrata

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
l) liquidazione incarichi a soggetti estranei all'Amm.ne	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati.	legge n. 311/2004 art. 1, comma 11; legge n.244/2007 art. 3 commi 18, 54 e 58; legge n. 133/2008 art. 61, comma 2	30 gg.	il termine decorre dalla richiesta di liquidazione
m) liquidazione intennità di fine rapporto:	Id.	art. 29 d.P.R. 600/1973		
1 - cessazioni avvenute nell'anno dell'adeguamento stipendiale	Id.		90 gg. *	il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio
2 - cessazione ad adeguamento stipendiale già definito	Id.		90 gg.	il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio
n) recuperi stipendiali per assenze dal servizio	Id.	legge n. 537/1993; legge n. 27/1981	45 gg.	il termine decorre dalla data di ricevimento del provvedimento
Collocamento a riposo per limiti di età.	Id.	art. 4 d.P.R. n. 1092/1973; art. 9 T.U. n.214/1934	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato.
Collocamento a riposo a domanda	Id.	art. 2 legge n. 46/1958	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato.
Dimissioni dall'Ufficio	Id.	art. 124 del d.P.R. n. 3/1957	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato.
Cessazione dall'impiego	Id.	art. 65 d.P.R. n. 3/1957	60 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione della nota dell'Amministrazione di comunicazione dell'avvenuto transito.
Costituzione della posizione assicurativa	Id.	legge n. 322/1958	90 gg *	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato.
Determinazine dell'indennità una tantum (trasmissione mod. "PA04" all'I.N.P.D.A.P.)	Id.	art. 42 d.P.R. n. 1092/1973	90 gg *	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato.
Determinazine trattamento pensionistico ordinario (trasmissione mod. "PA04" all'I.N.P.D.A.P.)	Id.	d.P.R. n. 1092/1973; d.l. n. 503/1992; legge n. 335/1995; legge n. 449/1997	90 gg *	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza di collocamento a riposo presentata dall'interessato e non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di 90 gg..
Determinazione trattamento pensionistico: inabilità trattamento pensionistico privilegiato	Id.	legge n. 335/1995; art. 2, c. 12; d.m. n.187/1997; d.P.R. n. 1092/1973	90 gg *	Il termine decorre dalla data di ricevimento della nota dell'Ufficio competente diretta a comunicare il riconoscimento dello stato di inidoneità da parte o della Commisione medica ospedaliera o dell'ASL. Il termine non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di 90 gg..

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Determinazione trattamento pensionistico in caso di morte (trasmissione mod. "PA04" all'I.N.P.D.A.P.)	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati	d.P.R. n. 1092/1973; legge n. 335/1995	90g. *	Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza e della documentazione da parte della vedova e degli eredi e non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di 90 gg..
Rideterminazione trattamento pensionistico (trasmissione mod. "PA04" all'I.N.P.D.A.P.)	Id.	d.P.R. n. 1092/1973; legge n. 335/1995	90g. *	Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento con il quale è stato riconosicuto il beneficio e non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di 90 gg..
Determinazione indennità di buonuscita	Id.	d.P.R. n. 1032/1973	15 gg.	Il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio per la domanda presentata dall'interessato almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo.
Rideterminazione indennità di buonuscita	Id.	d.P.R. n. 1032/1973	60 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento con il quale è stato riconosciuto il beneficio.
Differimento collocamento a riposo (biennio)	Id.	art. 3 legge n. 421/1992; art. 16 legge n. 503/1992, art. 72 legge 133/2008	30 gg.	Il termine decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza
Differimento oltre il 70° anno di età	Id.	art. 34, c. 12, legge n. 289/2002; art. 72 legge 133/2008	30 gg.	Il termine decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione del Consiglio di Presidenza
Computo non oneroso periodi pre-ruolo	Id.	artt. 1 e 12 d.P.R. n. 1092/1973	90 gg.	A decorrere dall'1/10/2005 la competenza dei procedimenti evidenziati è stata assunta dall'INPDAP (legge 335/1995 e circolare INPDAP n. 67/2004). La Corte dei conti provvede, entro i tempi indicati, a completare i procedimenti in corso al 30/09/2005 e, entro lo stesso termine, a trasmettere i dati che verranno richiesti dall'INPDAP per le istanze successive all'1/10/2005
Ricongiunzione non onerosa periodi pre-ruolo	Id.	artt. 113 e 114 d.P.R. n. 1092/1973	30 gg.	Id.
Ricongiuzione periodi assicurativi	Id.	legge n. 29/1979	60 gg.	Id.
Riscatto oneroso di periodi e servizi pre-ruolo	Id.	artt. 13 e 14 d.P.R. n. 1092/1973; d.l.vo n. 184/1997; d.l.vo n. 151/2001 e s.m.i.	30 gg.	Id.

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Riscatto ai fini di buonuscita	Servizio per il trattamento economico e di quiescenza dei magistrati.	artt. 15 e 24 d.P.R. n. 1032/1973; d.l.vo n. 184/1987	90gg. *	Id.
Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro	Id.	artt. 25 e 35 d.l.vo n. 151/2001 e s.m.i.	30 gg.	Id.
Concorso pubblico per esami a dirigente di seconda fascia	Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche	art.28 del d.lvo.165/2001 e s.m.i.; artt.13, comma 5, e 14 della legge n.229/2003; d.P.R. n.272/2004	90gg **	1^ fase: dalla data di scadenza della presentazione della domanda alla fissazione delle date delle prove scritte
			60 gg	2^ fase: dalla formulazione della graduatoria di merito alla approvazione e pubblicazione della stessa
			90 gg	3^ fase: nomina dei candidati, una volta acquisita l'autorizzazione della P.C.M.
Concorsi pubblici, per esami, per l'accesso ai profili professionali delle aree e fasce retributiva	Id.	art. 35 del d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.; d.P.R. n. 487/1994	90gg *	1^ fase: dalla data di scadenza della presentazione della domanda alla fissazione delle date delle prove scritte
			60 gg	2^ fase: dalla formulazione della graduatoria di merito alla approvazione e pubblicazione della stessa
			90 gg	3^ fase: nomina dei candidati, una volta acquisita l'autorizzazione della P.C.M.
Assunzioni obbligatorie:	Id.			
a) categorie protette	Id.	legge n. 113/1985; legge n. 68/1999; art. 35, c. 2, d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90 gg.	dall'invio della richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro fino alla stipula del contratto individuale di lavoro (I tempi indicati si riferiscono all'attività di competenza della Corte dei conti, con una previsione di massima dei tempi di cui necessitano le amministrazioni coinvolte)
b) vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata	Id.	legge n. 466/1980; legge n. 407/1998; art. 35, c. 2, d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.; legge n. 206/2004	90 gg.	dall'invio della richiesta all'Ufficio Provinciale del Lavoro fino alla stipula del contratto individuale di lavoro (I tempi indicati si riferiscono all'attività di competenza della Corte dei conti, con una previsione di massima dei tempi di cui necessitano le amministrazioni coinvolte)

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

** In sede istruttoria erano emersi termini pari a 120gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Selezione per l'accesso ai profili professionali dell'area 1^ F1 e dell'area 2^ F1	Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche.	legge n.56/1987; art. 35, c. 1 lett.b) d.l.vo n.165/2001 e s.m.i.	90gg *	1^ fase: dalla pubblicazione dell'avviso fino all'individuazione del candidato da assumere (I tempi indicati si riferiscono all'attività di competenza della Corte dei conti, esclusi i tempi di cui necessitano le amministrazioni coinvolte)
			45 gg.	2^ fase: dall'autorizzazione ad assumere alla stipula del contratto individuale di lavoro. (I tempi indicati si riferiscono all'attività di competenza della Corte dei conti, esclusi i tempi di cui necessitano le amministrazioni coinvolte)
Procedura di mobilità per compensazione	Id.	d.P.C.M. 5 agosto 1988 n.325	90gg *	dall'inizio dell'istruttoria alla stipula del contratto individuale di lavoro. (I tempi indicati si riferiscono all'attività di competenza della Corte dei conti, esclusi i tempi di cui necessitano le amministrazioni coinvolte)
Procedura di mobilità in uscita	Id.	art 30 d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90 gg.	dalla data di arrivo della richiesta del nulla-osta da parte dell'amministrazione interessata alla data del rilascio dello stesso
Procedura di mobilità in entrata	Id.	art 30 d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90 gg *	dalla data di partenza della richiesta del nulla-osta alla data della stipula del contratto individuale di lavoro
Procedura di ricostituzione del rapporto di lavoro	Id.	art. 15 del C.C.N.L del 26/05/2001, integratuiivo del CCNL comparto Ministeri sottoscritto in data 16/02/1999	60 gg.	dalla data di autorizzazione ad assumere
Rilascio certificazioni o notizie in ordine a procedure di competenza dell'Ufficio	Id.		30 gg.	
Provvedimenti di inquadramento a seguito di contenzioso	Id.	artt. 63 e segg. d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90gg. *	dalla notifica dell'esito del contenzioso
Aggiornamento stato matricolare	Id.	d.P.R. n.3/1957	60 gg.	Il termine decorre dall'acquisizione degli atti
Rilascio stato matricolare	Id.	d.P.R. n.3/1957	30 gg.	
Inserimento di atti e documenti al fascicolo personale	Id.	d.P.R. n.3/1957	60 gg.	Il termine decorre dall'acquisizione degli atti
Rilascio copie decreti ed altri atti del fascicolo personale	Id.	d.P.R. n.3/1957	30 gg.	

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Trasmissione dei fascicoli personali alle amministrazioni di dipendenti cessati	Servizio accessi, mobilità e dotazioni organiche.	d.P.R. n.3/1957	90 gg.	
Richiesta conferma titoli di studio	Id.		30 gg.	Il termine decorre dall'acquisizione del titolo
Inquadramento in diverso livello retributivo o profilo professionale	Id.		90 gg.	
Aspettativa retribuita per incarichi di collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con singoli Ministri	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro	art. 13 d.l. n. 217/2001 convertito in legge n. 317/2001	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza completa di documentazione
Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti, alle Amministrazioni pubbliche	Id.	art. 42 bis d.l.vo 151/2001 e s.m.i.	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Cancellazione dal ruolo di personale che transita in altre amministrazioni sia del comparto Ministeri che di altri comparti	Id.	art. 65 d.P.R. n. 3/1957	30 gg.	Dalla nota dell'Amministrazione o dalla data di immissione in altro ruolo o da dimissioni
Collocamento fuori ruolo del personale amministrativo presso enti o organismi internazionali	Id.	art. 1 legge n. 1114/1962 come sostituito da legge n.145/2002	90 gg.	Nel termine è ricompresa l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'acquisizione del parere del Ministro degli AA.EE.
Collocamento fuori ruolo per incarichi di collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con singoli Ministri	Id.	art. 13 d.l. n. 217/2001 convertito in legge n. 317/2001	60 gg.	Da richiesta amministrazione
Collocamento fuori ruolo presso altre Amministrazioni	Id.	art. 58 d.P.R. n. 3/1957 e art. 4 del C.C.N.L.I. del 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
Comando di personale della Corte dei conti presso altre amministrazioni	Id.	art. 4 del C.C.N.L.I. del 16/05/2001	45 gg.	Dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
Conferma in servizio a fine periodo di prova	Id.	art. 14 bis del C.C.N.L. del 22/10/1997	30 gg.	Dal termine del periodo di prova
Contratti di diritto privato stipulati con ex lavoratori socialmente utili	Id.	art. 1, commi 417 e 418 della legge n. 296/2006.	30 gg.	Termine finale prima della scadenza del contratto in corso, per formalizzare la proroga
Controfirma e restituzione alle Amministrazioni proponenti dei decreti di comando per il personale in servizio presso gli uffici della Corte dei conti	Id.		30 gg.	Dal ricevimento del decreto
Convenzioni per tirocini di formazione con Università ed Istituti superiori di formazione	Id.	legge n.196/1997; d.m. n. 142/1998	60 gg.	Dalla nota dell'Ente
Esonero dal periodo di prova	Id.	art. 14 bis del C.C.N.L. del 22/10/1997	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro.	art. 7 legge n. 554/1988; d.P.C.M. n. 117/1989; art. 1 legge n. 662/1996; art. 22 e 23 C.C.N.L.I. 16/05/01 art. 22 C.C.N.L 1999	60 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Modifica di generalità	Id.	C.C.	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Provvedimenti di determinazione del recupero competenze stipendiali a seguito di mancato recupero dei permessi e dei ritardi sull'orario di lavoro d'obbligo	Id.	art. 20 C.C.N.L. 16/02/1995 e art. 5 dell'accordo sulle tipologie degli orari di lavoro	45 gg.	Il termine decorre dal 1° giorno del II mese successivo a quello di riferimento del permesso o del ritardo
Provvedimenti di sciopero	Id.	legge n. 312/1980; art. 29 C.C.N.L. 16/05/2001	45 gg.	Dall'effettuazione dello sciopero
Provvedimenti per i casi di incompatibilità	Id.	art. 60 d.P.R. n. 3/1957	60 gg.	Dalla notizia o comunicazione
Richiesta di accertamento dei requisiti per la conduzione delle autovetture di servizio	Id.	d.P.R. n. 461/2001 e d.m. 12/02/2004	30 gg.	Il termine è sospeso fino all'acquisizione del verbale relativo agli accertamenti sanitari.
Richiesta di comando presso Corte dei conti	Id.	art. 4 C.C.N.L.I. del 16/05/2001	45 gg.	Dal ricevimento della nota dell'Amministrazione richiedente
Rilascio attestati di servizio con l'indicazione delle mansioni svolte nei confronti del personale in posizione di comando c/o la Corte dei conti	Id.		45 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Rilascio attestati di servizio nei confronti del personale in posizione di comando c/o la Corte dei conti	Id.		30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno da quello a tempo parziale	Id.	art. 7 legge n. 554/1988; d.P.C.M. n. 117/1989; art. 1 legge n. 662/1996; artt. 22 e 23 del C.C.N.L.I. 16/05/2001	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Telelavoro	Id.	legge n.191/1998; d.P.R. n. 70/1999; art. 24 C.C.N.L.I. del 16/05/2001	90 gg.	Dalla data di ricevimento istanza (termine previsto unicamente per la comunicazione inerente l'iter del procedimento)
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	Id.	art. 7 legge n. 554/1988; d.P.C.M. 117/1989; art. 1 legge n. 662/1996; artt. 22 e 23 C.C.N.L.I. 16/05/2001; art. 21 C.C.N.L. 1999	60 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento pensionistico	Id.	art. 7 legge n. 554/1988; d.P.C.M. n. 117/1989; art. 1 legge n. 662/1996 ; artt. 22 e 23 C.C.N.L.I. 16/05/01; d.m. n.331/1997	60 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Variazione dell'articolazione della prestazione lavorativa a tempo parziale	Id.	art. 7 legge n. 554/1988; d.P.C.M. n.117/1989; art. 1 legge n. 662/1996; artt. 22 e 23 C.C.N.L.I. 16/05/2001	30 gg.	Dalla data di ricevimento istanza

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Esonero dal servizio	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro	art. 72 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008	60 gg.	Termine finale prima della data di decorrenza dell'esonero
Attribuzione incarichi di funzione dirigenziale per funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca	Id.	d.P.R. n.108/2004; art. 19 d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	30 gg.	Da assunzione da 30 gg. Prima della scadenza precedente
Richiesta di comando presso altre amministrazioni di personale dirigente	Id.	art. 33 del CCNL relativo al personale Dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006	60 gg.	Dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
Richiesta di collocamento in posizione di fuori ruolo presso altre amministrazioni di personale Dirigente	Id.	art. 33 del CCNL relativo al personale Dirigente dell'Area I, sottoscritto il 21 aprile 2006	90 gg.	Dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione
Incarichi di funzione dirigenziale	Id.	art. 19 d. l.vo 165/2001e s.m.i	30 gg.	Dalla nomina (assunzione) da 30 gg. prima della scadenza
Incarichi per il personale comandato	Id.	art. 53 del d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i	30 gg.	Dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione per il rilascio del nulla osta
Incarichi esterni al personale dirigenziale e delle aree funzionali	Id.	art. 53 del d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i	30 gg.	
	Id.		45 gg.	In caso di personale che presta servizio c/o Amministrazioni Pubbliche diverse da quella di appartenenza
Preposizione del personale delle qualifiche funzionali ai Servizi ed alle Segreterie della Corte dei conti	Id.	regolamento d'organizzazione n. 22/2001	30 gg.	I termini decorrono dalla segnalazione del vertice istituzionale
Provvedimenti di inquadramento nella qualifica dirigenziale a seguito di contenzioso	Id.	artt. 63 e segg. del d.l.vo 165/2001 e s.m.i.	60 gg.	Dalla data di notifica della sentenza
Richiesta di mobilità di Segretari Comunali	Id.	art. 30 d.lgs 165/2001 e s.m.i	45 gg.	Dalla data di ricevimento istanza per la comunicazione interlocutoria all'interessato
			90 gg.	Dalla data di ricevimento dell'istanza per la conclusione della procedura di mobilità
Richiesta di mobilità dirigenti	Id.	d.l.vo 165/2001, ex art. 19, co. 5-bis e s.m.i	90 gg.	Dalla data di ricevimento dell'istanza per la comunicazione interlocutoria all'interessato
			90 gg.	Dalla data di ricevimento della nota nel caso di procedura istruita dal Dipartimento della funzione pubblica per la comunicazione interlocutoria
			90 gg.	Dalla data di ricevimento dell'istanza o della nota per la conclusione della procedura di mobilità

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Richiesta tirocinio revisori contabili	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro	d.P.R. n. 99/1998 art. 10	45 gg.	Dalla data di ricevimento istanza
Richieste di elogi	Id.		30 gg.	Da richiesta del superiore
Autorizzazione all'effettuazione delle cure climatiche o termali (invalidi di guerra o per causa di servizio con ascrizione a cat. di pensione Tab. A o B)	Id.	art. 13 legge n. 638/1983	30 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Autorizzazione ad usufruire dei benefici previsti dalla legge n.104/1992	Id.	art. 33 legge n.104/1992 e s.m.i	45 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Autorizzazione ad usufruire dei permessi per diritto allo studio	Id.	art. 13 C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento di tutte le istanze documentate: il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle richieste
Concessione di permessi giornalieri orari retribuiti per dipendenti in particolari condizioni psicofisiche o portatori di handicap grave sottoposti a progetto terapeutico	Id.	artt. 11 e 12 comma 1 lett. b) C.C.N.L.I. 16/05/2001	30 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Rilascio attestati di servizio	Id.		30 gg.	Dal ricevimento dell'istanza
Rilascio attestati mansioni svolte	Id.		45 gg.	Dal ricevimento dell'istanza
Assenza per servizio militare	Id.	art. 22 quater C.C.N.L.I. 22/10/1997	45 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Assenza per richiamo alle armi	Id.	art. 22 quater C.C.N.L.I. 22/10/1997	45 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Assenza ingiustificata o arbitraria dal servizio	Id.	art. 25 C.C.N.L. 16/05/1995	30 gg.	Dalla comunicazione dell'ufficio o dal ricevimento del provvedimento disciplinare
Assenza ingiustificata alla visita fiscale	Id.	art. 5 legge n. 638/1983	60 gg.	Il termine è considerato dal ricevimento del referto fiscale della ASL
Assenza per progetto terapeutico di recupero o riabilitazione effettuato da dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche o portatori di handicap grave	Id.	artt. 11 e 12 comma C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettative per mandato parlamentare	Id.	art. 31 legge n. 300/1970	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettative per mandato amministrativo	Id.	art. 81 legge n. 267/2000	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettative per cariche elettive	Id.		60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo (volontari in servizio civile)	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro.	art. 31 legge n. 49/1987	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa conseguente alla mancata produzione di idonea documentazione per usufruire dei permessi del diritto allo studio	Id.	art. 13 c.8 C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dalla comunicazione dell'ufficio di mancata presentazione della documentazione
Aspettativa per assistere soggetti in particolari condizioni psicofisiche o portatori di handicap grave sottoposti ad un progetto terapeutico	Id.	artt. 11 e 12 c. 2 C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per motivi familiari o personali	Id.	art. 7 c. 1 C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al 6° anno di età	Id.	art. 7 c. 5 C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per gravi e documentati motivi di famiglia	Id.	art. 4, c. 2 legge n. 53/2000; decreto interministeriale 278/2000; art. 7, c. 8 lett. c) C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per ricongiungimento al coniuge all'estero	Id.	art. 8 C.C.N.L.I. 16/05/2001; legge n.26/1980; articolo unico legge n. 333/1985	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per motivi di studio per la durata del corso di dottorato di ricerca o della borsa di studio	Id.	legge n. 476/1984; legge n.398/1989; art. 8 C.C.N.L.I. 16/05/2001; art. 18, c. 1, C.C.N.L. 12/06/2003	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per periodo di prova presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso (provvedimento iniziale)	Id.	art. 7 c. 8 lett. a) C.C.N.L.I. 16/05/01	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per periodo di prova presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso (provvedimento conclusivo)		art. 7 c. 8 lett. a) C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento della comunicazione del termine finale del periodo di prova
Aspettativa per la durata del contratto di lavoro a termine	Id.	Art. 7 c. 8 lett. b) C.C.N.L.I. 16/05/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per la durata del contratto a tempo determinato di conferimento di incarichi dirigenziali	Id.	art. 19. c. 6, d.l.vo n.165/2001 e s.m.i.	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Aspettativa per la durata di incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli ministri	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro.	art. 13, c. 1, d.l. n. 217/2001 convertito in legge n.317/2001	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per motivi di studio per dirigenti dell'area 1, per partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento professionale	Id.	art. 15, c. 8, C.C.N.L. 5/04/01 del personale dirigente dell'Area 1	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Aspettativa per dirigenti dell'area 1 che svolgono attività didattica presso Università ed Istituti di alta formazione	Id.	art. 33, c. 8, C.C.N.L. 5/04/01 del personale dirigente dell'Area 1	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo per genitore anche adottivo o fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità	Id.	art. 42, c. 5, d.l.vo n.151/2001 e s.m.i	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo per la formazione	Id.	art. 14 C.C.N.L.I. 16/05/01	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Congedo per il periodo di permanenza all'estero in caso di adozione internazionale	Id.	art. 27, c. 2, d.l.vo n.151/2001 e s.m.i.	60 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Autorizzazione monetizzazione ferie	Id.	art. 16, c. 16, C.C.N.L. 16/05/95	30 gg.	Dalla data di cessazione dal servizio e su domanda corredata dell'attestazione dell'ufficio
Determinazione termini di preavviso e monetizzazione ferie per personale deceduto in attività di servizio	Id.	art. 28 ter, c. 8, C.C.N.L. 16/05/1995 come introdotto dall'art. 6 C.C.N.L.I. 22/10/1997	30 gg.	Dal ricevimento della comunicazione del decesso
Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità permanente	Id.	art. 15 d.P.R. n. 461/2001 e s.m.i.	30 gg.	Per l'attivazione della richiesta alla Commissione medica competente - Il termine decorre dalla presentazione dell'istanza o dalla segnalazione dell'Ufficio e dall'acquisizione della documentazione
			30 gg.	Per l'emanazione del formale provvedimento - Il termine decorre dal giorno di ricevimento del verbale
Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità non dipendente da causa di servizio	Id.	art. 2, c. 12, legge n.335/1995 e s.m.i.	30 gg.	Per l'attivazione della richiesta alla Commissione medica competente - Il termine decorre dalla presentazione dell'istanza o dalla segnalazione dell'Ufficio e dall'acquisizione della documentazione
			30 gg.	Per l'emanazione del formale provvedimento - Il termine decorre dal giorno di ricevimento del verbale

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento dei limiti di malattia	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro.	art. 21, c. 4, C.C.N.L. 16/05/1995	30 gg.	Per l'attivazione della richiesta alla Commissione medica competente - Il termine decorre dalla presentazione dell'istanza o dalla segnalazione dell'Ufficio
			30 gg.	Per l'emanazione del formale provvedimento - Il termine decorre dal giorno di ricevimento del verbale
Accertamenti sanitari per mutamento di mansioni per inidoneità psicofisica	Id.	art. 3 C.C.N.L.I. 16/05/2001	30 gg.	Per l'attivazione della richiesta alla Commissione medica competente - Il termine decorre dalla presentazione dell'istanza
			60 gg.	Per l'emanazione del formale provvedimento - Il termine decorre dal giorno di ricevimento del verbale
Provvedimenti di assenza per malattia	Id.	artt. 21 e 22 C.C.N.L. 16/05/1995; art. 6 C.C.N.L.I. 16/05/2001	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Provvedimenti di interdizione anticipata	Id.	art. 17 d.l.vo n. 151/2001 e s.m.i	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Provvedimenti di congedo di maternità	Id.	art. 16 d.l.vo n.151/2001 e s.m.i	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Provvedimenti di congedo parentale	Id.	art. 32 d.l.vo n.151/2001e s.m.i	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Provvedimenti di congedo per malattia del figlio	Id.	art. 47 d.l.vo n.151/2001 e s.m.i	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permessi per mandato amministrativo	Id.	art. 79 d.l.vo n. 267/2000	90 gg.	Dall'ultimo giorno del mese cui si riferiscono i permessi
Permessi per volontariato presso la Protezione Civile	Id.	d.m. 24/03/1994	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permessi retribuiti per concorsi od esami	Id.	art. 18, c. 1, prima alinea C.C.N.L. 16/05/1995	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permessi per lutto	Id.	art. 18, c. 1, seconda alinea C.C.N.L. 16/05/1995	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permessi per motivi personali o familiari	Id.	art. 18, c. 2, C.C.N.L. 16/05/1995 e s.m.	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per matrimonio	Id.	art. 18, c. 3, C.C.N.L. 16/05/1995 e s.m.	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per documentati e gravi motivi di famiglia	Id.	art. 4, c. 1, legge n.53/2000; dec. Interministeriale n. 278/2000; art. 9, c. 1, C.C.N.L.I. 16/05/2001	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per controlli prenatali	Id.	art. 14 d.l.vo n. 151/2001 e s.m.i	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per servizio al seggio elettorale	Id.	art. 119 d.P.R. n. 361/1957; art. 11 legge n. 53/1990; legge n. 69/1992	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per donatori di midollo osseo	Id.	art. 5, c. 1, legge n. 52/2001; art. 18, c. 6, C.C.N.L. 12/06/2003	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Permesso per donazione sangue	Servizio per la disciplina rapporto di lavoro.	art. 1 legge n. 584/1967 come sostituito dall'art. 13 legge n. 107/1990; art. 8 legge 219/2005	90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Permesso per testimonianza giudiziaria per fatti d'ufficio	Id.		90 gg.	Dal ricevimento dell'istanza documentata
Determinazione e rideterminazione del trattamento economico:	Servizio per il trattamento economico personale amministrativo			
a) A seguito di nomina, promozione, procedure di mobilità, trasferimenti da altra amministrazione e riammissioni in servizio	Id.	C.C.N.L. (Ministeri); d.P.C.M. 03/03/1995; C.C.N.L. 1994/1997; C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. 2002/2005; art. 28 e seguenti; d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	60 gg.	Il termine decorre dal ricevimento del provvedimento
b) Applicazione definitiva disposizioni legislative di carattere generale e/o di natura particolare	Id.	C.C.N.L. (Ministeri); d.P.C.M. 03/03/1995; C.C.N.L. 1994/1997; C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. 2002/2005; art. 28 e seguenti; d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90 gg. *	Il termine indicato decorre dalla data del provvedimento applicativo
c) Applicazione decisioni e sentenze giurisdizionali comportanti ricostruzioni di carriera	Id.	C.C.N.L. (Ministeri); d.P.C.M. 03/03/1995; C.C.N.L. 1994/1997; C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. 2002/2005; art. 28 e seguenti; d.l.vo n. 165/2001 e s.m.i.	90 gg *	Il termine decorre dal ricevimento delle sentenze e decisioni o del provvedimento applicativo
Riconoscimento benefici combattentistici	Id.	legge n. 336/1970; legge n. 824/1971; legge n. 958/1986	30 gg.	
Attribuzioni economiche per:	Id.			
a) Indennità di seconda lingua	Id.	legge n. 1165/1961; d.P.R. n. 807/1964; legge n. 454/1980; C.C.N.L.I. 1998/2001 sottoscritto il 16/05/2001	30 gg.	
b) Assegni per il nucleo familiare	Id.	d.l.l. n. 722/1945; legge n. 730/1983; d.l. n. 69/1988 convertito in legge n. 153/1988	40 gg.	Il termine decorre dall'inserimento dei relativi dati nel sistema S.P.T.
c) Detrazioni soggettive di imposta	Id.	d.P.R. n. 917/1986	40 gg.	
Trattamento retributivo fisso mensile:	Id.			
a) Prima liquidazione	Id.	C.C.N.L. 1994/1997; C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. 2002/2005	40 gg.	Il termine decorre dalla data di immissione in ruolo
b) Cessazione, riduzione, sospensione e ritenute trattamento economico	Id.	art. 72 legge133/2008	30 gg.	Il termine decorre dal ricevimento del provvedimento
c) Conguagli e arretrati in applicazione del contratto	Id.			
1) Singoli	Id.	art. 29 d.P.R. n. 600/1973; Art. 36 d.P.R. n. 637/1972; Art. 20 legge n. 15/1968 e s.m.i.	30 gg.	Il termine decorre dalla data del decreto economico

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Rimborsi ad altre amministrazioni statali e autonome e rimborsi per il personale comandato	Servizio per il trattamento economico personale amministrativo	legge provinciale Trento n. 124/1983; legge provinciale Bolzano n. 6/1959; legge regionale Trentino A.A. n. 23/1958; art. 22 C.C.N.L. 1998/2001 e successivi	60 gg.	
Trattamento economico accessorio:	Id.			
a) Liquidazione indennità di lavori disagiati	Id.	C.C.N.L. 2002/2005 e accordi con le OO.SS. e C.C.N.L. successivi	30 gg.	Dalla data di autorizzazione del Segretario Generale
b) Liquidazione indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	Id.	C.C.N.L. 1994/1997	40 gg.	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
c) Liquidazione indennità giudiziaria al personale comandato	Id.	legge n. 51/1989; art. 33 C.C.N.L. 1998/2001 e successivi contratti	40 gg.	Il termine indicato decorre dalla data in cui perviene la richiesta all'ufficio
d) Liquidazione compenso lavoro straordinario	Id.	art. 12 d.P.R. n. 344/1983; legge n. 79/1984; d.l. n. 2/1985 convertito in legge n. 72/1985; artt. 15, 49 e 50 d.P.R. n. 266/1987	10 gg.	Il termine decorre della data di ricezione dati
e) Liquidazione equo-indennizzo	Id.	d.P.R. n. 686/1957; d.P.R. n. 384/1981, tab. A; d.P.R. n. 461/2001	60 gg.	I termini sono stabiliti dalla normativa di riferimento
f) Liquidazione indennità di trasferimento	Id.	legge n. 836/1973	30 gg.	Il termne decorre dalla richiesta dell'interessato
g) Liquidazione indennità di prima sistemazione e rimborso trasporto masserizie	Id.	legge n. 836/1973, e successive norme di adeguamento e art. 90 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 16/02/1999	60 gg.	Il termne decorre dalla richiesta dell'interessato
h) Rimborso spese sostenute durante una missione	Id.	legge n. 836/1973, e successive norme di adeguamento e art. 90 del C.C.N.L.I. sottoscritto il 16/02/1999	45 gg	Il termne decorre dalla richiesta dell'interessato
Liquidazione gettoni di presenza organi collegiali e varie:	Id.			
a) Gettoni di presenza	Id.	legge n. 417/1967; legge n. 1031/1971	60 gg.	
b) Salario accessorio F.U.A.	Id.	artt. 33 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; art. 31 C.C.N.L. 1998/2001	40 gg.	Il termine decorre dalla data della documentazione-ricezione dati
c) Liquidazione interventi assistenziali a favore del personale	Id.	Art. 15 d.P.R. n. 266/1987; d.P.R. n. 494/1987	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricevimento del verbale della apposita commissione
d) Pagamento rivalutazione monetaria ed interessi legali	Id.	art. 429 c.p.c.; art. 150 disp. att. c.p.c.	90 gg.	
e) Spese per liti ed arbitraggi	Id.	R.D. n. 1611/1933; R.D. n. 1214/1934	40 gg.	
f) Spese di giustizia	Id.	R.D. n. 1214/1934; d.l. n. 453/1993 convertito in legge n. 19/1994	40 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione della sentenza
Ritenute extraerariali:	Id.			
a) elaborazione trattamenti stipendiali	Id.	d.P.R. n. 180/1950	5 gg	
b) istruttoria finanziamenti garantiti da I.N.P.D.A.P. o concessi dalla stessa I.N.P.D.A.P.	Id.	d.P.R. n. 180/1950	10 gg.	Il termine decorre della data di ricezione dell'istanza

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
c) istruttoria su finanziamenti da Società Finanziarie	Servizio per il trattamento economico personale amministrativo.	d.P.R. n. 180/1950	10 gg.	Il termine decorre della data di ricezione dell'istanza
Ritenute sindacali (variazioni)	Id.	d.P.R. n. 180/1950	15 gg.	Il termine decorre dalla domanda della S.F.
Convenzioni con istituti finanziari	Id.	d.P.R. n. 180/1950	30 gg.	
Pagamenti relativi alle rate di rimborso dei prestiti contratti dai dipendenti con l'Inpdap e con società finanziarie	Id.		20 gg.	Il termine decorre dai relativi dati stipendiali
Certificazioni varie	Id.	d.P.R. n. 180/1950	10 gg.	Il termine decorre dalla richiesta
Rimborso polizza assicurativa responsabilità civile personale dirigenziale			30 gg.	Il termine decorre dalla richiesta dell'interessato
Collocamento a riposo per limiti di età	Id.	art. 4 d.P.R. n. 1092/1973	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato
Collocamento a riposo a domanda	Id.	art. 2 legge n. 46/1958	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato
Dimissioni dall'ufficio	Id.	art. 124 d.P.R. n. 3/1957	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza dell'interessato
Cessazione dall'impiego	Id.	art. 65 d.P.R. n. 3/1957	60 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione della nota dell'Amministrazione di comunicazione dell'avvenuto transito
Costituzione della posizione assicurativa	Id.	legge n. 322/1958	90 gg *	Il termine, riferito alla trasmissione dei dati all'I.N.P.D.A.P., decorre dalla data di ricezione della domanda dell'interessato
Determinazione dell'indennità "una tantum" (trasmissione mod. "PA 04" all'I.N.P.D.A.P.)	Id.	art. 42 d.P.R. n. 1092/1973	90 gg. *	Il termine, riferito alla trasmissione dei dati all'I.N.P.D.A.P., decorre dalla data di ricezione della domanda dell'interessato
Determinazione trattamento pensionistico ordinario (trasmissione mod. "PA 04" all'I.N.P.D.A.P.)	Id.	d.P.R. n. 1092/1973; d.l. n. 503/1992; legge n. 335/1995; legge n. 449/1997	90 gg. *	Il termine decorre dalla data di ricezione dell'istanza di collocamento a riposo presentata dall'interessato e non comprende quello fissato dall'I.N.P.D.A.P. di gg. 90
Determinazione trattamento pensionistico di: inabilità per risoluzione rapporto di lavoro privilegiato	Id.	art. 2, comma 12 legge n. 335/1995 ; d.m.n. 187/1997; art. 21, c. 1, C.C.N.L. 16/05/1995; art. 65 d.P.R. n. 1092/1973	90 gg *	Il termine decorre dalla data di ricevimento della nota dell'ufficio competente diretta a comunicare il riconoscimento dello stato di inidoneità da parte o della Commissione medico ospedaliera o della A.S.L.. Il termine non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di gg. 90

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Determinazione trattamento pensionistico in caso di morte (trasmissione mod. "PA 04" all'I.N.P.D.A.P.)	Servizio per il trattamento economico personale amministrativo	d.P.R. n. 1092/1973; legge n. 335/1995	90 gg. *	Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza e della documentazione da parte della vedova e degli eredi e non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di gg. 90
Rideterminazione trattamento pensionistico (trasmissione mod. "PA 04" all'I.N.P.D.A.P.) anche in applicazione di sentenze	Id.	d.P.R. n. 1092/1973; legge n. 335/1995	90 gg. *	Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento con il quale è stato riconosciuto il beneficio e non comprende quello richiesto dall'I.N.P.D.A.P. di gg. 90
Determinazione indennità di buonuscita	Id.	d.P.R. n. 1032/1973	15 gg.	Il termine decorre dalla data di cessazione dal servizio per la domanda presentata dall'interessato almeno 6 mesi prima della data di collocamento a riposo
Rideterminazione indennità di buonuscita	Id.	d.P.R. n. 1032/1973	60 gg.	Il termine decorre dalla data di ricezione del provvedimento con il quale è stato riconosciuto il beneficio
Differimento collocamento a riposo (BIENNIO)	Id.	art. 3 legge n. 421/1992; art. 16 legge n. 503/1992; art. 72 legge n. 133/2008	30 gg.	Il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza dell'interessato
Computo non oneroso periodi pre-ruolo	Id.	artt. 1 e 12 d.P.R. n. 1092/1973	60 gg.	A decorrere dal 1/10/2005 la competenza dei procedimenti evidenziati è stata assunta dall'INPDAP (legge n.335/1995 e circolare INPDAP n. 67/2004). La Corte dei conti provvede, con i tempi previsti, a completare i procedimenti in corso al 30/09/2005 e, entro lo stesso termine, a trasmettere i dati che verranno richiesti dall'INPDAP per le istanze successive all'1/10/2005.
Ricongiunzione non onerosa periodi pre-ruolo	Id.	artt. 113 e 114 d.P.R. n. 1092/1973	50 gg.	Id.
Ricongiunzione periodi assicurativi	Id.	legge n. 29/1979	60 gg.	Id.
Riscatto oneroso di periodi e servizi pre-ruolo	Id.	artt. 13 e 14 d.P.R. n. 1092/1973; legge n. 177/1976; legge n. 881/1982; d.l. n. 184/1997	30 gg.	Id.
Accredito figurativo congedo maternità al di fuori del rapporto di lavoro	Id.	d.l.vo n. 151/2001 e s.m.i.	30 gg.	Id.
Riscatto ai fini di buonuscita	Id.	Art. 15 d.P.R. n. 1032/1973	90 gg *	Id.
Determinazione riscatto e/o ricongiuinzione (trasmissione PA04)	Id.		60 gg	Il termine decorre della data di ricezione della richiesta da parte dell'I.N.P.D.A.P.

* In sede istruttoria erano emersi termini pari a 180 gg.

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
Compensi a docenti dei corsi di formazione	Servizio per il trattamento economico personale amministrativo	Delibera n. 96 Consiglio di Presidenza adunanza del 23-24 novembre 2005	30 gg.	
Titoli di spesa relative alle docenze e alle società che erogano formazione	Id.	R.D. 2440/1923 – R.D. 827/1924, Regolamento di autonomia finanziaria C.D.C., D.P.R. 38/96; legge n. 229/2003	30 gg.	
Versamento per ritenute erariali (IRPEF e ritenuta d'acconto) sulle docenze liquidate per competenza da questo ufficio	Id.	d.P.R. n. 600/1976 e s.m.i.	30 gg.	
Versamenti IRAP (Imposta attività produttive) sulle docenze liquidate per competenza da questo ufficio	Servizio per i procedimenti disciplinari	d.l.vo 5 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.	30 gg.	
Rilascio parere di congruità	Servizio tecnico	regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti	20 gg.	Dalla richiesta del parere
Elaborazione capitolati tecnici	Id.	regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti	45 gg.	Dalla richiesta del capitolato
Acquisizione beni e servizi per le sedi periferiche a trattativa privata ed in economia	Centro di spesa regionale	R.D. n. 2440/1923; R.D. n.827/1924; d.l.vo n. 163/2006 e s.m.i.; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti	60 gg.	Dalla richiesta di preventivo alla lettera d'incarico o al contatto
Controllo di gestione: contraddittorio sui parametri della misurazione	Servizio di controllo della gestione	d.P. n. 52/2008; deliberazione SS.RR. n.1/DEL/2010	30 gg.	Dall'istanza del dirigente
Valutazione dirigenti: contraddittorio sui parametri della valutazione	Organi di valutazione	art.21, c.2, d.l.vo 165/2001 e s.m.i.; deliberazione SSRR n. 1/DEL/2010; CCNL dirigenti Area I art.35, c.5	90 gg.	Dall'istanza del dirigente
Controllo amministrativo-contabile e registrazione atti per:	Direzione generale programmazione e bilancio			
a) Provvedimenti contrattuali	Id.	R.D. n.2440/1923; R.D. n. 827/1924; Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2001); legge n.229/2003; deliberazione n.2/DEL/2006; d.lvo. n.163/2006 e s.m.i.; legge 78/2009	15 gg.	
b) Provvedimenti non contrattuali	Id.	R.D. n.2440/1923; R.D. n. 827/1924; Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2001); legge n.229/2003; deliberazione n.2/DEL/2006; legge 78/2009	15 gg.	

Procedimenti di competenza	Unità organizzativa	Principali norme applicate	Termine	Note
c) Provvedimenti relativi al personale	Direzione generale programmazione e bilancio.	R.D. n.2440/1923; R.D. n. 827/1924; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2001); d.l.vo n.165/2001 e s.m.i.; Legge n.229/2003; deliberazione n.2/DEL/2006; legge n.113/2008; legge n.78/2009	15 gg.	
d) Titoli di spesa relativi ad acquisizione beni e servizi	Id.	R.D. n.2440/1923; R.D. n. 827/1924; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2001); legge n.229/2003; deliberazione n.2/DEL/2006; 163/2006 e s.m.i.; legge 78/2009	15 gg.	
e) titoli di spesa ralativi a compensi al personale	Id.	R.D. n.2440/1923; R.D. n. 827/1924; regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti (deliberazione n. 1/DEL/2001); d.l.vo n.165/2001 e s.m.i.; legge n.229/2003; deliberazione n.2/DEL/2006; legge n.113/2008; legge n.78/2009	15 gg.	

11A00660

DELIBERAZIONE 4 novembre 2010.

Modifiche al Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/2010/Del)

LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4;

Visto l'art. 100, ultimo comma della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, e in particolare l'art. 23, comma 4;

Visto il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 1, comma 2, e 8

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre 2000;

Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio 2010;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL del 17 luglio 1996)";

Sentiti il Consiglio di presidenza ed il Consiglio di amministrazione;

Delibera

il seguente regolamento

Art. 1.

Disposizioni integrative dell'art. 2, comma 1, del vigente regolamento n. 4/DEL

L'art. 2, comma 1, del vigente Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) è così integrato:

Dopo la lettera *l)* sono aggiunte le seguenti lettere:

«*m)* gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'amministrazione e la inerente corrispondenza;

n) i pareri legali relativi a controversie potenziali o in atto e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti adottati dall'amministrazione e siano in questi ultimi richiamati;

o) gli atti amministrativi e i relativi verbali aventi ad oggetto gli accordi extragiudiziali tra l'amministrazione e il personale dipendente.».

Art. 2.

Abrogazione e sostituzione degli artt. 4, 5, 6, e 7 del vigente regolamento n. 4/DEL/1996

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità della Corte dei conti, sottratti all'accesso, con esclusione di quelli relativi al personale di magistratura della Corte stessa. (Deliberazione n. 4/DEL, del 17 luglio 1996) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«Art. 4. *(Ambito di applicazione e responsabile del procedimento).* Il diritto di accesso è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla Corte dei conti nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La Corte dei conti non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

Le disposizioni sulle modalità del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi diffusi e collettivi.

La competenza a decidere sulla richiesta di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 è il dirigente o il funzionario preposto all'unità organizzativa, o altro dipendente da questi delegato, addetti all'unità competente a fornire l'atto o a detenerlo stabilmente.

Art. 5. *(Notifica ai controinteressati).* Fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, il responsabile del procedimento di accesso qualora individui, in base alla natura del documento richiesto, controinteressati che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza, è tenuto a darne comunicazione agli stessi, mediante invio di copia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, ove possibile, per via telematica.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi di cui all'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione i contro interessati possono presentare anche per via telematica una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine il responsabile del procedimento di accesso provvede in ordine alla richiesta formulata.

Art. 6. *(Presentazione della domanda di accesso).* All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del d P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.

Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere.

Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 5 e 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.

Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1, o altro analogo, e vanno presentate presso gli uffici competenti a formare l'atto ovvero a detenerlo stabilmente. Esse vanno protocollate e su di esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione.

La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite degli Uffici relazioni con il pubblico

Sulla richiesta di accesso scritta sono annotati gli estremi della persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei documenti.

Le richieste di accesso verbale sono annotate su un apposito registro.

L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 è redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone a propria firma per presa visione. Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o comunicato allo stesso.

L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale.

Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.

Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell'istanza.

Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il comma 5 dell'art. 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, in base al quale l'amministrazione deve darne, entro dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Il termine finale del procedimento è quello di cui al comma 4 del citato articolo 6 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.

Art. 7.*(Accoglimento o rigetto dell'istanza).* La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata all'ufficio competente. Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 l'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio, nonché della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Come stabilito dall'art. 9 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 l'atto di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato dal responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta.

Il differimento all'accesso può essere disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni o per salvaguardare le specifiche esigenze dell'amministrazione in relazione ad atti e documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

Con riferimento a tale ultima circostanza l'accesso alle categorie degli atti e documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

Nelle procedure concorsuali l'accesso è differito sino all'approvazione della graduatoria ad eccezione degli elaborati del candidato richiedente. Nei concorsi per titoli ed esami, per il personale dirigenziale ed amministrativo, il candidato può richiedere, successivamente alla comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, del d P.R. 9 maggio1994, n. 487, copia dei verbali contenenti i criteri di valutazione dei titoli nonché copia della propria scheda di valutazione dei titoli posseduti.

Nelle procedure per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 13 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che prevede il differimento nei seguenti casi:

1. nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

2. nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;

3. in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;

4. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria.

Art. 8. *(Modalità di esercizio dell'accesso).* L'ufficio per le relazioni con il pubblico è competente a fornire tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici regionali dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e uffici di supporto ove non siano esistenti uffici per le relazioni con il pubblico.

Rientra nelle funzioni degli uffici di cui sopra: indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di consultazione.

Tramite il sito della Corte dei conti potranno essere pubblicati, salve le fattispecie escluse dall'accesso, le seguenti categorie di documenti:

bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di concorso, indizione di seminari di studio, nonché tutti gli atti di interesse generale.

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso, diverso da quelli di cui sopra, ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso è reso, comunque disponibile in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonché della difficoltà per il suo reperimento e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità. Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. In tal caso la copia non può essere rilasciata quale copia autentica. Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso le medesime copie, predisposte dall'amministrazione nel termine di cui all'art. 6, comma 4, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 rimangono depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l'accesso è consentito. Qualora dette copie non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.

In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento da parte del destinatario dell'importo dovuto per la trasmissione, calcolata dall'ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento sul c/c postale n. 48575005 della Corte dei conti, "entrate eventuali". Copia della ricevuta di versamento deve essere inviata all'ufficio competente.

Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

Art. 9.*(Rimborso delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle copie).* Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione, in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. n. UCA/27720/928/46, dell'importo fisso di euro 0,52 per il rilascio da una a due copie, di euro 1,04 da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante versamento sul c/c postale n.48575005 intestato alla Corte dei conti " entrate eventuali" o mediante marche da bollo qualora il numero delle copie non sia superiore a venti.

La tariffa potrà essere annualmente oggetto di revisione da parte del Consiglio di amministrazione.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere, ove dovuto, l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.

Il termine finale del procedimento inizia a decorrere dalla data in cui viene comprovato da parte dell'interessato l'avvenuto pagamento del costo di riproduzione.

Art. 10. *(Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento).* Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.».

Manda alla Segreteria per la successiva trasmissione del regolamento al Consiglio di Presidenza ai fini della relativa adozione (art. 3 della Deliberazione n. 2/Del del 4 novembre 2010).

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nonché sul sito della Corte dei conti.

*Il Presidente:*GIAMPAOLINO

Il relatore: PIERONI

Depositata in Segreteria il 23 dicembre 2010

Il direttore: MONTIBELLO

11A00661

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di rettifica alla determinazione n. 1272 dell'11 giugno 2010 e del relativo estratto con cui si autorizza l'immissione in commercio del medicinale «Glucompet».

Estratto determinazione V&A/N n. 2191 dell'8 novembre 2010

Alla determinazione n. 1272 dell'11 giugno 2010 (e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 153 del 3 luglio 2010), con cui si autorizza l'immissione in commercio del medicinale GLUCOMPET nella forma e confezione: «250 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 fiala, titolare A.I.C.: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in località Cavallino s.n.c. - 62010 Montecosaro (Macerata) Italia, codice fiscale n. 01358970430, sono apportate le seguenti modifiche:

confezione:

«250 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino monodose;

A.I.C. n. 038827010 (in base 10), 150X02 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: otto ore dalla produzione;

conservare a temperatura non superiore a 25° C. Il medicinale deve essere conservato in conformità ai requisiti di legge nazionali relativi ai prodotti radioattivi.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 250 MBq di fluorodesossiglucosio (^{18}F) alla data e ora di calibrazione;

eccipienti: tampone fosfato pH 5.5 (potassio diidrogeno fosfato, sodio idrogeno fosfato e acqua per preparazioni iniettabili).

Un flaconcino monodose contiene da 0,8 a 6,2 ml di soluzione iniettabile corrispondenti a 200-500 MBq a calibrazione.

Produttore del principio attivo: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a., località Cavallino s.n.c. - 62010 Montecosaro (Macerata) Italia; CTP Chem S.r.l., via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italia (controlli chimico-fisici degli starting material e di alcuni reagenti).

Produttore del prodotto finito: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a., località Cavallino s.n.c. - 62010 Montecosaro (Macerata) Italia (produzione, controllo di qualità, rilascio lotti); Gipharma S.r.l., via Crescentino n. 1304 - Saluggia (Vercelli) Italia (esecuzione test sterilità).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 038827010 - «250 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino monodose;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,80/MBq;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97/MBq,

in luogo di:

confezione:

«250 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

A.I.C. n. 038827010 (in base 10), 150X02 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: otto ore dalla produzione;

conservare a temperatura non superiore a 25° C. Il medicinale deve essere conservato in conformità ai requisiti di legge nazionali relativi ai prodotti radioattivi.

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 250 MBq di fluorodesossiglucosio (^{18}F) alla data e ora di calibrazione;

eccipienti: tampone fosfato pH 5.5 (potassio diidrogeno fosfato, sodio idrogeno fosfato e acqua per preparazioni iniettabili).

Produttore del principio attivo: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a., località Cavallino s.n.c. - 62010 Montecosaro (Macerata) Italia; CTP Chem S.r.l., via Reno n. 2 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italia.

Produttore del prodotto finito: A.C.O.M. - Advanced Center Oncology Macerata S.p.a., località Cavallino s.n.c. - 62010 Montecosaro (Macerata) Italia (produzione, controllo di qualità, rilascio lotti); Gipharma S.r.l., via Crescentino n. 1304 - Saluggia (Vercelli) Italia (esecuzione test sterilità).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 038827010 - «250 MBq/ml soluzione iniettabile» 1 fiala;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,80;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,97.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A00468

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto 18 ottobre 2010 di limitazione delle funzioni consolari del titolare del Vice Consolato onorario in Port Harcourt (Nigeria).

Nell'estratto del decreto 18 ottobre 2010, indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 260 del 6 novembre 2010, il nome del Vice Console onorario in Port Harcourt, erroneamente indicato in «Sig. Gianfranco *FALCIOLI*», deve intendersi correttamente riportato in «Sig. Gianfranco *FALCIONI*».

11A00365

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Furto di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MAGICO NATALE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2018594	000	014
2049128	000	014
2085322	000	014

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "VIVERE ALLA GRANDE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
257305	000	029
455836	000	029
455837	000	029
455838	000	029
598378	000	029
598379	000	029
598380	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "IL TESORO DEL FARAONE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3080105	000	029
3120546	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SBANCA TUTTO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1572375	000	029
1626206	000	029
1626207	000	029
1646507	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3400644	000	029
187457	000	029
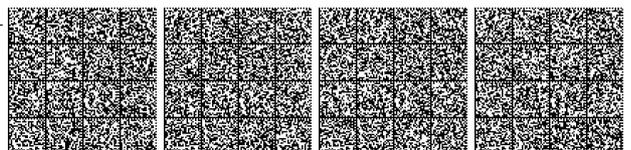
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1653917	000	059
1653918	000	059
1653919	000	059
1653920	000	059
1653921	000	059
1653922	000	059
180156	000	059
180157	000	059
180158	000	059
180159	000	059
413887	000	059
413888	000	059
413889	000	059
413890	000	059
413891	000	059
413892	000	059
413893	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"TURISTA PER SEMPRE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5382872	000	059
5572288	000	059
5572289	000	059
5647110	000	059
5647111	000	059
5647112	000	059
5647113	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PRENDI TUTTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
6269782	000	059
31174	000	059
31206	000	059
31207	000	059
31208	000	059
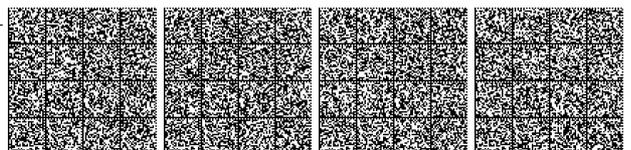
LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “AFFARI TUOI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2714935	000	099
2723775	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “TANTI AUGURI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
152143	000	099
152144	000	099
29038	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “CACCIA AI TESORI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
780239	000	099
777301	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “L’EREDITA’”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
284205	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “L’ALBERO DEI PREMI’”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1067287	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “LA FORTUNA GIRA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2337379	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “BOWLING”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
626005	000	149
647857	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “OROSCOPO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
12866	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"QUADRIFOGLIO D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
664380	000	149
687812	000	149
3982	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO FAI SCOPA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1519605	000	149
1519606	000	149
6111	000	149
15983	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
64468	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO DADO MATTO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
39425	000	149
1345344	000	149
1345345	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"SETTE E MEZZO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
48809	000	299
389878	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"PORTAFORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1820295	000	299

11A00546

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21328-XV.J(5420) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "U.BORGONOVO/UBCMT01/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT02/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT03/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT04/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT05/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT06/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 27,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT07/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 21,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT08/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 26,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT09/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 34,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT10/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 34,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT11/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 34,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT12/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 34,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT13/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 32,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT14/2009 – COMETA Ø 30" *(massa attiva g 32,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT15/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT16/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT17/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 75,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT18/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 75,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT32/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT33/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT34/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBCMT35/2009 – COMETA Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR19/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR20/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR21/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR22/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR23/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR24/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR25/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*
- "U.BORGONOVO/UBSBR26/2009 – SBRUFFO Ø 50" *(massa attiva g 90,08)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Borgonovo Umberto**,** titolare della licenza per il deposito e la vendita di artifici pirotecnici, in nome e per conto della U. BORGONOVO S.r.l., sita in Località Cascina Draga – Inzago (Mi), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21039-XV.J(5437) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

1. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 1360);*
2. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 1360);*
3. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 1360);*
4. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 1360);*
5. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle rosse" *(massa attiva g 1360);*
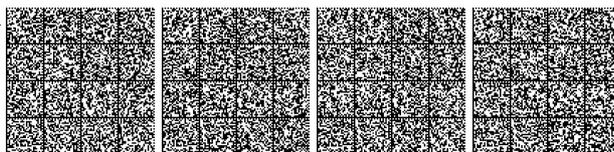
6. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle bianche" *(massa attiva g 1360);*
7. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle gialle" *(massa attiva g 1360);*
8. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle verdi" *(massa attiva g 1360);*
9. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle arancioni" *(massa attiva g 1360);*
10. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle blu" *(massa attiva g 1360);*
11. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti" *(massa attiva g 1360);*
12. "CANNES GIOVE 100- JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti" *(massa attiva g 1360);*
13. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti" *(massa attiva g 1360);*
14. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti" *(massa attiva g 1360);*
15. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle brocade argento" *(massa attiva g 1360);*
16. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo" *(massa attiva g 1360);*
17. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle brocade crown" *(massa attiva g 1360);*
18. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle coda blu" *(massa attiva g 1360);*
19. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco" *(massa attiva g 1360);*
20. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle salice cracker" *(massa attiva g 1360);*
21. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree" *(massa attiva g 1360);*
22. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle coda rossa" *(massa attiva g 1360);*
23. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade" *(massa attiva g 1360);*
24. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle salice piangente" *(massa attiva g 1360);*
25. "CANNES GIOVE 100- JUPITER nella versione Stelle palma cracker" *(massa attiva g 1360);*
26. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti" *(massa attiva g 1360);*
27. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle colori misti" *(massa attiva g 1360);*
28. "CANNES GIOVE 100 – JUPITER nella versione Stelle variopinte" *(massa attiva g 1360);*
29. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 5748);*
30. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 5748);*
31. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 5748);*
32. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 5748);*
33. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle rosse" *(massa attiva g 5748);*
34. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle bianche" *(massa attiva g 5748);*
35. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle gialle" *(massa attiva g 5748);*
36. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle verdi" *(massa attiva g 5748);*
37. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle arancioni" *(massa attiva g 5748);*
38. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle blu" *(massa attiva g 5748);*
39. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti" *(massa attiva g 5748);*
40. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti" *(massa attiva g 5748);*
41. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti" *(massa attiva g 5748);*
42. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti" *(massa attiva g 5748);*
43. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle brocade argento" *(massa attiva g 5748);*
44. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo" *(massa attiva g 5748);*
45. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle brocade crown" *(massa attiva g 5748);*
46. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle coda blu" *(massa attiva g 5748);*
47. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco" *(massa attiva g 5748);*
48. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle salice cracker" *(massa attiva g 5748);*
49. "CANNES GIOVE 100 - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree" *(massa attiva g 5748);*
50. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle coda rossa" *(massa attiva g 5748);*
51. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade" *(massa attiva g 5748);*
52. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle salice piangente" *(massa attiva g 5748);*
53. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle palma cracker" *(massa attiva g 1360);*
54. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti" *(massa attiva g 5748);*
55. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle colori misti" *(massa attiva g 5748);*
56. "GGMAX - JUPITER nella versione Stelle variopinte" *(massa attiva g 5748);*

57. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 1026);*
58. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 1026);*
59. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 1026);*
60. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 1026);*
61. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle rosse" *(massa attiva g 1026);*
62. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle bianche" *(massa attiva g 1026);*
63. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle gialle" *(massa attiva g 1026);*
64. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle verdi" *(massa attiva g 1026);*
65. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle arancioni" *(massa attiva g 1026);*
66. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle blu" *(massa attiva g 1026);*
67. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti" *(massa attiva g 1026);*
68. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti" *(massa attiva g 1026);*
69. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti" *(massa attiva g 1026);*
70. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti" *(massa attiva g 1026);*
71. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle brocade argento" *(massa attiva g 1026);*
72. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo" *(massa attiva g 1026);*
73. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle brocade crown" *(massa attiva g 1026);*
74. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle coda blu" *(massa attiva g 1026);*
75. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco" *(massa attiva g 1026);*
76. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle salice cracker" *(massa attiva g 1026);*
77. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree" *(massa attiva g 1026);*
78. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle coda rossa" *(massa attiva g 1026);*
79. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade" *(massa attiva g 1026);*
80. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle salice piangente" *(massa attiva g 1026);*
81. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM nella versione Stelle palma cracker" *(massa attiva g 1026);*
82. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti" *(massa attiva g 1026);*
83. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM - JUPITER nella versione Stelle colori misti" *(massa attiva g 1026);*
84. "GIOVE 100 SHOTS PLATINUM – JUPITER nella versione Stelle variopinte" *(massa attiva g 1026);*
85. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 6696);*
86. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 6696);*
87. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 6696);*
88. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 6696);*
89. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle rosse" *(massa attiva g 6696);*
90. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle bianche" *(massa attiva g 6696);*
91. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle gialle" *(massa attiva g 6696);*
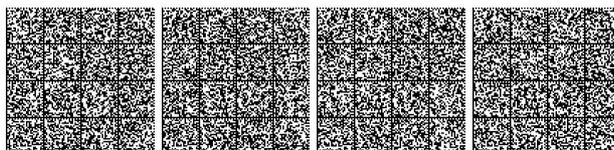
92. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle verdi" *(massa attiva g 6696);*
93. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle arancioni" *(massa attiva g 6696);*
94. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle blu" *(massa attiva g 6696);*
95. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti" *(massa attiva g 6696);*
96. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti" *(massa attiva g 6696);*
97. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti" *(massa attiva g 6696);*
98. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti" *(massa attiva g 6696);*
99. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle brocade argento" *(massa attiva g 6696);*
100. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo" *(massa attiva g 6696);*
101. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle brocade crown" *(massa attiva g 6696);*
102. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle coda blu" *(massa attiva g 6696);*
103. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco" *(massa attiva g 6696);*
104. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle salice cracker" *(massa attiva g 6696);*
105. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree" *(massa attiva g 6696);*
106. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle coda rossa" *(massa attiva g 6696);*
107. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade" *(massa attiva g 6696);*
108. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle salice piangente" *(massa attiva g 6696);*
109. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle palma cracker" *(massa attiva g 6696);*
110. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti" *(massa attiva g 6696);*
111. "TREMETERRA - JUPITER nella versione Stelle colori misti" *(massa attiva g 6696);*
112. "TREMETERRA – JUPITER nella versione Stelle variopinte" *(massa attiva g 6696);*
113. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 1320);*
114. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 1320);*
115. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 1320);*
116. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 1320);*
117. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle rosse" *(massa attiva g 1320);*
118. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle bianche" *(massa attiva g 1320);*
119. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle gialle" *(massa attiva g 1320);*
120. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle verdi" *(massa attiva g 1320);*
121. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle arancioni" *(massa attiva g 1320);*
122. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle blu" *(massa attiva g 1320);*
123. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti" *(massa attiva g 1320);*
124. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti" *(massa attiva g 1320);*
125. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti" *(massa attiva g 1320);*
126. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti" *(massa attiva g 1320);*
127. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle brocade argento" *(massa attiva g 1320);*
128. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo" *(massa attiva g 1320);*
129. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle brocade crown" *(massa attiva g 1320);*
130. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle coda blu" *(massa attiva g 1320);*
131. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco" *(massa attiva g 1320);*
132. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle salice cracker" *(massa attiva g 1360);*
133. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree" *(massa attiva g 1320);*
134. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle coda rossa" *(massa attiva g 1320);*
135. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade" *(massa attiva g 1320);*
136. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle salice piangente" *(massa attiva g 1320);*
137. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle palma cracker" *(massa attiva g 1320);*
138. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti" *(massa attiva g 1320);*
139. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle colori misti" *(massa attiva g 1320);*
140. "TURBO - JUPITER nella versione Stelle variopinte" *(massa attiva g 1320);*
141. "ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle salice oro" *(massa attiva g 1670);*
142. "ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle salice argento" *(massa attiva g 1670);*
143. "ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle crackling" *(massa attiva g 1670);*
144. "ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle viola" *(massa attiva g 1670);*

145. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle rosse” *(massa attiva g 1670);*
146. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle bianche” *(massa attiva g 1670);*
147. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle gialle” *(massa attiva g 1670);*
148. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle verdi” *(massa attiva g 1670);*
149. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle arancioni” *(massa attiva g 1670);*
150. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle blu” *(massa attiva g 1670);*
151. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti” *(massa attiva g 1670);*
152. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti” *(massa attiva g 1670);*
153. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti” *(massa attiva g 1670);*
154. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti” *(massa attiva g 1670);*
155. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle brocade argento” *(massa attiva g 1670);*
156. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo” *(massa attiva g 1670);*
157. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle brocade crown” *(massa attiva g 1670);*
158. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle coda blu” *(massa attiva g 1670);*
159. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco” *(massa attiva g 1670);*
160. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle salice cracker” *(massa attiva g 1670);*
161. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree” *(massa attiva g 1670);*
162. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle coda rossa” *(massa attiva g 1670);*
163. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade” *(massa attiva g 1670);*
164. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle salice piangente” *(massa attiva g 1670);*
165. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle palma cracker” *(massa attiva g 1670);*
166. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti” *(massa attiva g 1670);*
167. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle colori misti” *(massa attiva g 1670);*
168. “ULTRALASER - JUPITER nella versione Stelle variopinte” *(massa attiva g 1670);*
169. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle salice oro” *(massa attiva g 5900);*
170. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle salice argento” *(massa attiva g 5900);*
171. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle crackling” *(massa attiva g 5900);*
172. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle viola” *(massa attiva g 5900);*
173. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle rosse” *(massa attiva g 5900);*
174. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle bianche” *(massa attiva g 5900);*
175. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle gialle” *(massa attiva g 5900);*
176. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle verdi” *(massa attiva g 5900);*
177. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle arancioni” *(massa attiva g 5900);*
178. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle blu” *(massa attiva g 5900);*
179. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle bianco tremolanti” *(massa attiva g 5900);*
180. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle verdi intermittenti” *(massa attiva g 5900);*
181. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle rosse intermittenti” *(massa attiva g 5900);*
182. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle bianche intermittenti” *(massa attiva g 5900);*
183. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle brocade argento” *(massa attiva g 5900);*
184. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle coda di cavallo” *(massa attiva g 5900);*
185. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle brocade crown” *(massa attiva g 5900);*
186. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle coda blu” *(massa attiva g 5900);*
187. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle salice intermittente bianco” *(massa attiva g 5900);*
188. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle salice cracker” *(massa attiva g 5900);*
189. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle cracker palm tree” *(massa attiva g 5900);*
190. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle coda rossa” *(massa attiva g 5900);*
191. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle coda+stelle brocade” *(massa attiva g 5900);*
192. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle salice piangente” *(massa attiva g 5900);*
193. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle palma cracker” *(massa attiva g 5900);*
194. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle coda rossa + verdi intermittenti” *(massa attiva g 5900);*
195. “X-RELOAD - JUPITER nella versione Stelle colori misti” *(massa attiva g 5900);*
196. “X-RELOAD – JUPITER nella versione Stelle variopinte” *(massa attiva g 5900);*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Proia Giovanni, titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della Giove Italia S.r.l. in Viterbo, S.P. Vetrallese Km 10.200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun manufatto, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.20417-XV.J(5498) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- "Stardust Reloadable 38-086 nella versione a 6 artifici *(massa attiva g 456,00)* (d.f. Bungee Jumpers 6) – nella confezione di vendita le stelle sono:

Artificio n. 1: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle verdi + crepitanti; sfera "C": stelle blu + crepitanti;
Artificio n. 2: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle blu + glitter oro; sfera "C": palma rossa + stelle crepitanti;
Artificio n. 3: sfera "A": stelle viola + argento; sfera "B": stelle rosse + blu; sfera "C": stelle verdi + crepitanti;
Artificio n. 4: sfera "A": salice dorato; sfera "B": salice dorato; sfera "C": salice dorato;
Artificio n. 5: sfera "A" stelle rosse; sfera "B": stelle bianche; sfera "C": stelle blu;
Artificio n. 6 sfera "A" pioggia dorata; sfera "B": pioggia dorata; sfera "C": pioggia dorata;

- "Stardust Reloadable 38-086 nella versione a 12 artifici" *(massa attiva g 912,00)* – (d.f. Bungee Jumpers 12) nella confezione di vendita le stelle sono:

Artificio n. 1: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle verdi + crepitanti; sfera "C": stelle blu + crepitanti;
Artificio n. 2: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle blu + glitter oro; sfera "C": palma rossa + stelle crepitanti;
Artificio n. 3: sfera "A": stelle viola + argento; sfera "B": stelle rosse + blu; sfera "C": stelle verdi + crepitanti;
Artificio n. 4: sfera "A": salice dorato; sfera "B": salice dorato; sfera "C": salice dorato;
Artificio n. 5: sfera "A" stelle rosse; sfera "B": stelle bianche; sfera "C": stelle blu;
Artificio n. 6 sfera "A" pioggia dorata; sfera "B": pioggia dorata; sfera "C": pioggia dorata;
Artificio n. 7: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle verdi + crepitanti; sfera "C": stelle blu + crepitanti;
Artificio n. 8: sfera "A": stelle rosse + crepitanti; sfera "B": stelle blu + glitter oro; sfera "C": palma rossa + stelle crepitanti;
Artificio n. 9: sfera "A": stelle viola + argento; sfera "B": stelle rosse + blu; sfera "C": stelle verdi + crepitanti;
Artificio n. 10: sfera "A": salice dorato; sfera "B": salice dorato; sfera "C": salice dorato;
Artificio n. 11: sfera "A" stelle rosse; sfera "B": stelle bianche; sfera "C": stelle blu;
Artificio n. 12 sfera "A" pioggia dorata; sfera "B": pioggia dorata; sfera "C": pioggia dorata;
sono riconosciuti, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21896-XV.J(5184) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BP745 PIROTECNICA TEANESE MOON LION *(massa attiva g 532,00)*
- BP746 PIROTECNICA TEANESE MONTE BIANCO *(massa attiva g 589,12)*
- BPA013-3 PIROTECNICA TEANESE ROMA *(massa attiva g 500,60)*
- BP290 PIROTECNICA TEANESE IMPERIALE *(massa attiva g 1031,50)*
- BP744 PIROTECNICA TEANESE MONTE ROSA *(massa attiva g 1091,50)*
- BP743 PIROTECNICA TEANESE EVEREST *(massa attiva g 906,20)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle, fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21764-XV.J(5186) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- BP2163 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.:RAIMBOW NIGHT 25 S.) *(massa attiva g 220,75)*
- BP2081 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.:HOWLING TIGER 25 S.) *(massa attiva g 246,27)*
- BP2908 PIROTECNICA TEANESE SRL (D.F.:INDIPENDENCE DAY) *(massa attiva g 198,07)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle, fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21894-XV.J(5171) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 223 PIROTECNICA TEANESE BLU *(massa attiva g 379,00)*
- 223 A PIROTECNICA TEANESE ARGENTO *(massa attiva g 379,00)*
- 223 G PIROTECNICA TEANESE GIALLO *(massa attiva g 379,00)*
- 223 O PIROTECNICA O TEANESE ORO *(massa attiva g 379,00)*
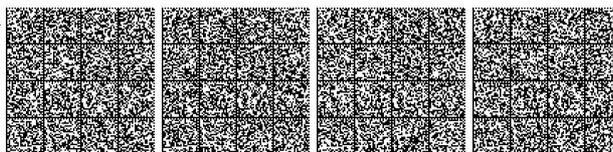
- 223 OB PIROTECNICA TEANESE CON MULTIFLASH BIANCO *(massa attiva g 379,00)*
- 223 R PIROTECNICA TEANESE ROSSO *(massa attiva g 379,00)*
- 223 V PIROTECNICA TEANESE VERDE *(massa attiva g 379,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle, fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.21763-XV.J(5464) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- 322 PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322 PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 342,50)*
- 322A PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322A PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 292,50)*
- 322B PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322B PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 292,50)*
- 322C PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322C PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 292,50)*
- 322D PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322D PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 305,00)*
- 322E PIROTECNICA TEANESE 25 CP (D.O.: 322E PIROTECNICA TEANESE 25 CP) *(massa attiva g 218,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, – titolare di deposito esplosivi di IV e V categoria in Teano (CE) – loc. Crocelle, fraz. Pugliano -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22751-XV.J(5489) del 15.12.2010, il manufatto esplosivo denominato:

- "Stardust Reloadable 50-010 nella versione a 6 artifici (d.f.: Torpedo 6) *(massa attiva g 600,00)* – nella confezione di vendita le stelle sono:

Artificio n. 1: stelle verdi + stelle onda rossa;
Artificio n. 2: stelle onda oro + stelle blu;
Artificio n. 3: stelle viola + stelle argento;
Artificio n. 4: stelle rosse + stelle intermittenti bianche;
Artificio n. 5: stelle salice oro + stelle crisantemo verde;
Artificio n. 6 stelle pioggia bianca + stelle crepitanti;

è riconosciuto, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE) –, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tale manufatto devono chiaramente contenere l'indicazione che "Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.22673-XV.J(5328) del 15.12.2010, i manufatti esplosivi denominati:

- ALESSI 0423 D.O. AV0423 *(massa attiva g 1408,5)*
- ALESSI 0424 D.O. AV0424 *(massa attiva g 1465,0)*
- ALESSI 0547 D.O. AV0547 *(massa attiva g 2057,0)*
- ALESSI 0548 D.O. AV0548 *(massa attiva g 2663,0)*
- ALESSI 0550 D.O. AV0550 *(massa attiva g 2653,0)*
- ALESSI 0551 D.O. AV0551 *(massa attiva g 2493,0)*
- ALESSI 0552 D.O. AV0552 *(massa attiva g 2343,0)*
- ALESSI 0553 D.O. AV0553 *(massa attiva g 2909,0)*
- ALESSI 0554 D.O. AV0554 *(massa attiva g 2654,0)*
- ALESSI 0555 D.O. AV0555 *(massa attiva g 2664,0)*
- ALESSI 0604 D.O. AV0604 *(massa attiva g 1030,0)*
- ALESSI 2700 D.O. AV2700 *(massa attiva g 1178,0)*
- ALESSI 2900 D.O. AV2900 *(massa attiva g 3972,0)*
- ALESSI 2010 D.O. AV2010 *(massa attiva g 3884,5)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. Alessi Nazzareno – Titolare di licenza di deposito e vendita di esplosivi di IV e V categoria in Appignano del Tronto (Ap) – loc. Valle Orta. -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9868-XV.J(5635) del 15.12.2010, il manufatto esplosivo denominato Stardust Cracker 14-002 *(massa attiva g 1)* è riconosciuto, su istanza del Sig. Drigo Marco, titolare di esercizio di minuta vendita di esplosivi in località Gruaro (VE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella V categoria gruppo C dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

11A00662
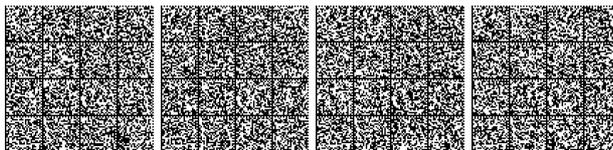
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sugli ascensori secondo la direttiva 95/16/CE all'Organismo ICERT S.r.l., in Napoli

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 31 dicembre 2010:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Visto altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 2003, n. 77;

Esaminata la domanda del 22 giugno 2010 e la relativa documentazione presentata; l'organismo sotto indicato, è autorizzato ad emettere certificazione CE secondo gli allegati alla direttiva 95/16/CE elencati: ICERT S.r.l. con sede legale in via Giovanni Porzio, 4 - 80143 Napoli:

Allegato V: esame CE del tipo (Modulo *B)*;

Allegato VI: esame finale;

Allegato X: verifica di unico prodotto (Modulo *G)*.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di decreto.

11A00368

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-015) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.